



Nicolo' Lovaria
NOTAIO

REPERTORIO n. **8342**

RACCOLTA n. **7014**

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno sedici del mese di maggio **(16/05/2025)**, alle ore 11.00.

In Martignacco, via della Libertà n. 2, presso la Sala Soci della "PRIMACASSA - CREDITO COOPERATIVO FVG - SOCIETA' COOPERATIVA".

Davanti a me dott. Nicolò Lovaria, notaio in Udine, iscritto nel Collegio Notarile di Udine

è comparso

- dott. Graffi Brunoro Giuseppe, nato a Sudbury (Canada) il 25 luglio 1962, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, che dichiara di intervenire al presente atto in qualità di presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante, ai sensi di legge e statuto sociale, della società cooperativa

"PRIMACASSA - CREDITO COOPERATIVO FVG - SOCIETA' COOPERATIVA", con sede legale in Martignacco, via Cividina n. 9, iscritta nel Registro delle Imprese di Pordenone-Udine al numero di iscrizione e codice fiscale n. 00249930306, partita i.v.a. n. 02529020220, R.E.A. n. UD-13282, iscritta all'Albo delle Cooperative al n. A159300 e nell'Albo Banche al n. 275.80, di seguito indicata anche "Banca".

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora sono convenuti in assemblea straordinaria, in seconda convocazione, i soci della predetta società per discutere e deliberare sull'argomento di cui al seguente

ordine del giorno

"1. Modifica dello Statuto Sociale, segnatamente: artt. 1, 2, 3, 8, 13, 15, 17, 21, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 44, 45, 46, 48, 49, 50 e 56. Delibere inerenti e conseguenti.".

Mi richiede pertanto di far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea medesima e le delibere che la stessa andrà ad adottare.

A ciò aderendo io notaio do atto di quanto segue.

Ai sensi dell'art. 28.1 dello statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea dei soci il presidente dott. Graffi Brunoro Giuseppe, il quale accerta e dichiara:

a) che l'assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi del vigente statuto e del regolamento assembleare ed elettorale, in seconda convocazione (non essendosi validamente costituita l'assemblea in prima convocazione in data 15 maggio 2025), mediante avviso pubblicato sul quotidiano "Messaggero Veneto" il 6 aprile 2025, sul sito internet della società ed altresì affisso in modo visibile nella sede sociale, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca;

REGISTRATO A UDINE

IL 16/05/2025

AL N. 9983

SERIE 1T

EURO 356,00

b) che la "PRIMACASSA - CREDITO COOPERATIVO FVG - SOCIETA' COOPERATIVA" ha ritenuto di avvalersi per lo svolgimento dell'assemblea della facoltà stabilita dall'art. 106, comma 6, del Decreto Legge n. 18/2020, come da ultimo prorogato dalla legge di conversione del decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202 (Legge 21 febbraio 2025, n. 15), il quale ha stabilito che "il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è prorogato al 31 dicembre 2025";

c) che, pertanto, l'intervento dei soci aventi diritto avviene esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del d.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato;

d) che la Banca ha incaricato il notaio dott. Matteo Mattioni di San Daniele del Friuli, domiciliato presso lo Studio Notarile Associato Mattioni Lovaria in Udine, via Quintino Sella n. 1/A, quale soggetto al quale i soci hanno potuto conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 135-undecies (il "Rappresentante Designato");

e) che il notaio dott. Matteo Mattioni, in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, ai sensi dell'art. 106, comma 6, del Decreto-legge 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, il Rappresentante Designato non potrà in alcun caso esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

f) che in linea con le previsioni di tale normativa, Amministratori, Sindaci, il Rappresentante Designato nonché gli altri soggetti, diversi dai Soci, dei quali sia richiesta la partecipazione, possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione;

g) che, conformemente a quanto previsto dall'art. 106 del Decreto Cura Italia, il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato è avvenuto in deroga alle previsioni di cui all'art. 150-bis, comma 2-bis, del d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385, all'art. 135-duodecies del TUF, all'art. 2539, comma 1, cod. civ. nonché all'art. 27 dello Statuto sociale della Banca che impongono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto;

h) che ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-undecies del TUF, i voti per i quali è stata conferita delega al Rappresentante Designato, sono computati ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, mentre i voti in relazione ai

quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computati ai fini del calcolo della maggioranza e del quorum di voti richiesta per l'approvazione delle relative delibere;

i) che ai sensi dell'art. 27 dello Statuto sociale possono intervenire in Assemblea ed hanno diritto di voto esclusivamente i Soci cooperatori iscritti nel "Libro dei soci" da almeno 90 (novanta) giorni ed i Soci finanziatori alla data di acquisto della qualità di Socio;

j) che è presente il Rappresentante Designato notaio dott. Matteo Mattioni, il quale comunica che sono rappresentati - per delega rilasciata al Rappresentante Designato medesimo, pervenuta ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF da parte degli aventi diritto - n. 1.652 (milleseicentocinquantadue) Soci su un totale di n. 15.557 (quindicimilacinquecentocinquantasette) iscritti a "Libro soci" e di n. 15.282 (quindicimiladuecentottantadue) aventi diritto, come da elenco nominativo dei partecipanti con indicazione dell'intervento per ciascuna singola votazione nonché del voto espresso, che si allega al presente atto sub "A", per farne parte integrante e sostanziale;

k) che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i signori Graffi Brunoro Giuseppe in qualità di presidente, Varisco Giuseppe in qualità di vice presidente, Gasparini Marco in qualità di consigliere e presidente del Comitato Esecutivo e Monte Andrea in qualità di consigliere, essendo assenti per giustificati motivi i consiglieri Savio Mauro, Cappelletti Alberto, Pivotti Enrico, Picco Alda e Mauro Morena;

l) che per il Collegio Sindacale sono presenti i signori Paolini Alessandro in qualità di presidente, Variola Maurizio e Lucca Daniela in qualità di sindaci effettivi;

m) di essersi accertato dell'identità e della legittimazione a partecipare all'assemblea da parte di tutti i presenti.

Il presidente dichiara, pertanto, che l'assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare sull'argomento di cui all'ordine del giorno.

* * *

Prende la parola il Presidente il quale, passando alla trattazione del punto all'ordine del giorno, rappresenta che gli interventi di modifica che si è ritenuto di apportare allo Statuto tipo, sulla base di valutazioni di necessità, opportunità ed alla luce dell'esperienza maturata negli anni successivi alla costituzione del Gruppo, sono stati individuati e definiti congiuntamente dalla Capogruppo e dalle Banche del Gruppo. Queste ultime sono state coinvolte sia nell'ambito di tavoli di lavoro, cui ha partecipato una rappresentanza delle Banche Affiliate, sia in due fasi di consultazione estese a tutte le Banche del Gruppo.

Il Presidente dà atto che l'intervento di modifica che ha interessato lo Statuto tipo del Gruppo Bancario Cooperativo Cas-

sa Centrale Banca ha riguardato sia aspetti di natura prettamente tecnica e di razionalizzazione, sia profili di merito. In particolare, con gli interventi di natura tecnica si è inteso incidere su profili formali dell'attuale impianto statutario, mentre, con gli interventi di razionalizzazione si è perseguito l'obiettivo di ridurre le opzioni di disciplina caratterizzanti la versione vigente dello Statuto Tipo. Quanto, invece, agli interventi di merito, essi perseguono, tra gli altri, l'obiettivo di migliorare profili specifici della governance delle Banche del Gruppo.

Il Presidente prosegue la trattazione informando i presenti che, a fronte dell'istanza per il rilascio del provvedimento di accertamento ex art. 56, d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, formulata dalla Capogruppo il 31 ottobre 2024, l'Autorità di Vigilanza, con provvedimento notificato alla stessa Capogruppo il 27 febbraio 2025, ha confermato che le modifiche allo statuto tipo degli enti creditizi cooperativi affiliati al gruppo bancario Cassa Centrale Banca non contrastano con la loro sana e prudente gestione.

Il Presidente fa quindi presente che ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Terza, Capitolo 6, Sezione IV "[...] Le banche di credito cooperativo affiliate ad un medesimo gruppo bancario cooperativo si dotano di uno schema statutario tipo approvato dalla relativa capogruppo e sottoposto alla Banca d'Italia per l'accertamento ai sensi dell'art. 56 del TUB. [...]".

Il Presidente dà quindi atto del fatto che, anche nell'ottica di recepire nel proprio Statuto le modifiche apportate allo Statuto tipo, la Banca ha predisposto una bozza del progetto di modifica del proprio Statuto, che è stata esaminata dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 7 gennaio 2025 e del 20 gennaio 2025 e poi trasmessa alla Capogruppo. Tenuto conto anche delle indicazioni ricevute dalla Capogruppo, è stata predisposta la versione definitiva del progetto di modifica dello Statuto, approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 marzo 2025.

Il Presidente passa quindi ad illustrare gli interventi di modifica che caratterizzano il progetto di revisione dello Statuto sociale.

Il Presidente riassume le proposte di modifica con riferimento alle modifiche tecniche, di razionalizzazione e di merito in relazione agli articoli dello statuto sociale oggetto di modifiche.

Modifiche tecniche e di razionalizzazione

Art. 1.2. (Denominazione - Scopo mutualistico)

È stato adottato il testo opzionale che prevede un richiamo all'anno di fondazione delle tre banche di cui PrimaCassa costituisce la prosecuzione.

Art. 2 (Principi Ispiratori)

Al paragrafo 2.2, è stata riformulata la previsione integran-

dola con un riferimento alla funzione sociale, in luogo dell'orientamento sociale (lessico più aderente a quello della giurisprudenza costituzionale) ed è stato esplicitato il richiamo ai valori ed ai principi che trovano espressione, oltre che nella Carta dei Valori, anche nel Codice Etico.

Art. 3 (Adesione al Gruppo Bancario Cooperativo)

Al paragrafo 3.2, è stata introdotta una previsione che consenta di richiamare il ruolo che le Banche sono tenute a svolgere al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo emana nei confronti delle loro società controllate, ove presenti.

Al paragrafo 3.3 sono stati richiamati i casi in cui è ammesso il recesso della Società dal Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale, in conformità con quanto previsto dall'art. 31 del contratto di coesione.

Art. 8 (Limitazioni all'acquisto della qualità di socio cooperatore)

È stata riformulata la lett. a) aggiungendo il riferimento a coloro che sono stati sottoposti a "liquidazione giudiziale"; è stata riformulata la lett. b) introducendo una precisazione terminologica onde ricomprendere, oltre al TUB, tutta la normativa primaria e secondaria eventualmente applicabile; alla lettera d) è stato precisato che l'inadempimento che preclude l'ammissione a Socio possa riguardare anche una sola società del Gruppo.

Art. 17 (Oggetto sociale)

Al paragrafo 17.3 il termine "titoli" è stato sostituito con il termine "strumenti finanziari" ai fini di coerenza complessiva dell'articolo.

Al paragrafo 17.6 sono state apportate alcune modifiche di carattere terminologico al fine di assicurare coerenza con quanto previsto nel successivo art. 37.2, nonché a livello di regolamentazione di Gruppo.

Art. 21 (Capitale sociale)

Al paragrafo 21.3, nel richiamo alla delibera del 19/05/2023, riferita alla delega conferita al Consiglio di Amministrazione per l'aumento del capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento, viene specificato che la stessa può essere esercitata in una o più volte.

Art. 25 (Organi sociali)

Con riferimento al Comitato Esecutivo, viene inserita la specifica "se nominato". L'effettiva costituzione del Comitato Esecutivo, presunta per le BCC con attivo superiore a 3,5 (tre virgola cinque) miliardi e tendenzialmente esclusa per quelle di dimensioni inferiori, è rimessa alle valutazioni che ciascuna Banca Affiliata conduce in sede di autovalutazione.

Art. 26 (Convocazione dell'Assemblea)

Al paragrafo 26.4, viene specificato che l'avviso viene affisso anche nelle sedi distaccate, se costituite.

Art. 29 (Costituzione dell'Assemblea)

Viene introdotta una precisazione terminologica, sostituendo il termine "regolarmente" con il termine "validamente".

Art. 32 (Assemblea ordinaria)

Ai paragrafi 32.1 e 32.2 viene adottato un testo alternativo in sostituzione dei commi 1 e 2 dell'attuale formulazione. La modifica è volta ad allineare lo Statuto all'attuale disciplina regolamentare di Gruppo che determina i limiti individuali e consolidati all'ammontare massimo delle esposizioni che le Banche possono assumere nei confronti di Soci e clienti e prevede appositi presidi di controllo del rispetto di tali soglie.

Al paragrafo 32.3 con riferimento all'approvazione del compenso da accordare al personale più rilevante in ipotesi di cessazione anticipata del rapporto di lavoro, è stato inserito il richiamo alla necessaria conformità della delibera assunta alle disposizioni della Capogruppo.

Art. 35 (Durata in carica degli amministratori)

Al paragrafo 35.3 è stata inserita una precisazione terminologica.

Art. 48 (Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti aziendali)

È stata modificata la formulazione per rendere il testo della previsione aderente con quanto previsto dalla normativa in tema di conflitti di interesse, sostituendo il termine "amministratore" con il termine "esponente".

Modifiche di merito

Art. 13. (Morte del socio cooperatore)

La previsione del paragrafo 13.1 è stata riformulata con riferimento alla disciplina della sorte delle azioni intestate al socio cooperatore defunto che possono essere trasferite a uno o più eredi, fermo il principio dell'indivisibilità delle azioni.

Art. 15 (Esclusione del socio cooperatore)

La lettera b) del secondo comma è stata riformulata al fine di ampliarne la portata dispositiva e prevedere che sia causa di esclusione il grave inadempimento alle obbligazioni a qualunque titolo contratte con la Società; è stata inoltre introdotta, alla lettera e), una nuova fattispecie di esclusione volta ad assicurare alla Banca Affiliata la facoltà di sciogliere il vincolo societario con i soci a cui siano imputabili irregolarità nello svolgimento del rapporto mutualistico. Sono introdotte alcune specificazioni, anche di carattere terminologico, finalizzate ad evitare dubbi interpretativi.

Art. 27 (Intervento e rappresentanza in assemblea)

Al paragrafo 27.3, è stato specificato che, in luogo dell'autentica della delega, la stessa può essere firmata digitalmente dal delegante e trasmessa a mezzo pec alla società.

Al paragrafo 27.4, il numero delle deleghe che ciascun socio può ricevere è stato aumentato da tre a cinque ed è il medesimo sia per l'assemblea ordinaria che per quella straordinaria.

Art. 33 (Verbale delle deliberazioni assembleari)

Al paragrafo 33.2, la previsione è stata integrata esplicitando la possibilità che i libri sociali siano tenuti in formato digitale.

Art. 34 (Composizione del consiglio di amministrazione)

Al paragrafo 34.1 a fronte della previsione della possibilità di indicare un numero fisso di consiglieri, oppure un numero variabile, che passa da 5 (cinque) a 13 (tredici) (in luogo dei precedenti 9), in coerenza con il cluster al quale appartiene la banca (fino a 7 amministratori, qualora l'attivo della Società sia inferiore a euro 500 milioni; fino a 9 amministratori, qualora l'attivo della Società sia compreso fra euro 500 milioni ed euro 3,5 miliardi; fino a 13 amministratori, qualora l'attivo della Società sia superiore a euro 3,5 miliardi), si è optato per indicare un numero variabile di consiglieri, da 5 (cinque) a 13 (tredici), in coerenza con il cluster di riferimento.

Al paragrafo 34.4 (cause di ineleggibilità e decadenza degli amministratori):

alla lettera a) viene introdotto il riferimento alla liquidazione giudiziale;

alla lettera b) viene fatto riferimento ai requisiti di idoneità prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente in luogo dei requisiti specifici previsti nella previgente versione;

alla lettera c) il grado di parentela/affinità rilevante ai fini di non incorrere in cause di ineleggibilità o decadenza, tra amministratori da eleggere ed altri amministratori/direttore generale, passa dal secondo grado della previgente previsione dello statuto di PrimaCassa al quarto grado. Divengono inoltre rilevanti non soltanto il vincolo di coniugio, ma anche quello di persona legata in unione civile o di convivente di fatto; viene specificato che per coniuge si intende il coniuge non legalmente separato;

alla lettera d) si prevede che il periodo di tempo che deve intercorrere tra la cessazione del rapporto di lavoro subordinato con la Banca e l'assunzione della carica di amministratore da parte dell'ex lavoratore dipendente passi da 3 (tre) a 2 (due) anni;

alla lettera f) si aumenta da 6 (sei) a 12 (dodici) mesi il periodo di non eleggibilità ad amministratore dei soggetti che hanno ricoperto una carica politica.

Al paragrafo 34.6, si è valutato di adottare la previsione secondo la quale rileva la media del numero dei mandati consecutivamente svolti dall'insieme dei consiglieri, che non deve essere superiore a 5 (cinque). È inoltre previsto che i mandati rilevanti ai fini di tale previsione si inizino a computare dalla scadenza del mandato degli amministratori in corso al momento dell'adesione della Società al Gruppo Bancario Cassa Centrale.

Art. 37 (Poteri del Consiglio d'Amministrazione)

Al paragrafo 37.2 viene inserito un rinvio alle disposizioni normative applicabili che attribuiscono competenze deliberative alla Capogruppo.

Vengono inoltre specificate alcune attribuzioni del Consiglio, tra le quali la costituzione di specifici comitati con funzioni consultive, istruttorie e propositive e l'approvazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/01.

Al paragrafo 37.3 si inserisce un passaggio che permette di evidenziare l'esigenza che le politiche di remunerazione vengano definite dal consiglio di amministrazione in conformità con quanto disposto dalla Capogruppo.

Al paragrafo 37.6 si adotta una formulazione che consente di compendiare all'interno di un'unica previsione statutaria anche quanto previsto nelle due ipotesi di testo alternativo (riferimento al "condirettore", ai "responsabili di area e/o settori" ed ai "preposti alle sedi distaccate").

Al paragrafo 37.7 viene individuato e specificato, scollegandolo da quello definito nell'art. 34.4 lett. c) in materia di amministratori, il perimetro dei soggetti nei confronti dei quali è fatto divieto alla Banca di stipulare i contratti individuati nel medesimo art. 37.7.

Al paragrafo 37.9 in materia di informativa al consiglio delle decisioni assunte dai titolari di deleghe, viene riformulato il passaggio con l'obiettivo di rendere meno stringenti le tempistiche per la rendicontazione al consiglio di amministrazione delle decisioni assunte dai titolari di deleghe.

Art. 40 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

Al par. 40.2, viene previsto che la riunione consiliare si intende tenuta nel luogo in cui si trova il presidente o chi ne fa le veci. Tale previsione, in conformità con l'orientamento espresso dal Consiglio Notarile di Milano, permette di superare eventuali dubbi interpretativi in ordine alla valida costituzione del consiglio di amministrazione nelle ipotesi in cui presidente e segretario della riunione non si trovino nel medesimo luogo.

Art. 41 (Verbale delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione)

Si integra la previsione del paragrafo 41.1, esplicitando la possibilità che i libri sociali siano tenuti in formato digitale.

Art. 44 (Composizione e funzionamento del Comitato Esecutivo)

Vengono introdotte alcune precisazioni terminologiche al paragrafo 44.2 e, al paragrafo 44.4, una precisazione analoga a quella introdotta all'art. 40 in merito al luogo nel quale si considerano tenute le riunioni del Comitato Esecutivo.

Art. 45 (Composizione del Collegio Sindacale)

Viene integrato l'art. 45.7 al fine di prevenire eventuali dubbi interpretativi introducendo specifiche regole sul con-

teggio dei mandati rilevanti dei sindaci analoghe a quelle previste per il consiglio di amministrazione.

Al paragrafo 45.8, si riformula la previsione in modo da richiamare in forma sintetica i requisiti di idoneità dei sindaci previsti dalla disciplina applicabile.

Al paragrafo 45.8 lettera a) viene introdotto il riferimento alla liquidazione giudiziale quale causa di ineleggibilità; alla lettera b) si riformula la previsione in modo da prevenire possibili dubbi interpretativi con riferimento a rapporti equiparabili a quelli di coniugio.

Viene riformulata la lett. d) in coerenza con la modifica apportata all'art. 34.4 con riferimento agli amministratori.

Viene riformulata la lett. e), per prevenire possibili dubbi interpretativi con riferimento a rapporti equiparabili a quelli di coniugio.

Viene riformulata la lett. h) trasportando i riferimenti agli amministratori che nella versione originaria dello Statuto erano collocati sub lettera b).

Si introduce una modifica che permette di avvalersi della possibilità offerta dal D.M. n. 169/2020 di adottare, per i sindaci delle Banche Affiliate, requisiti di indipendenza specifici individuati al livello statutario.

Al paragrafo 45.9, si riformula la previsione per prevenire possibili dubbi interpretativi con riferimento a rapporti equiparabili a quelli di coniugio.

Si integra inoltre l'inciso finale escludendo dal perimetro del divieto le Società del Gruppo.

Art 46. (Compiti e poteri del collegio sindacale)

Al paragrafo 46.5 si introduce un nuovo comma per esplicitare l'esigenza che, nell'esercizio delle proprie funzioni, il collegio sindacale della Banca si raccordi con il collegio sindacale di Capogruppo; al paragrafo 46.6 si introduce la possibilità di conservare i libri verbali in formato digitale; si introduce il nuovo paragrafo 46.8, in coerenza con quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, si inserisce una previsione che disciplina la possibilità di svolgere le riunioni del collegio sindacale in videoconferenza, anche in considerazione del fatto che il codice civile esclude che le riunioni del collegio sindacale possano essere tenute in videoconferenza, in assenza di una previsione statutaria che preveda detta possibilità (art. 2404 c.c.).

Art. 49 (Composizione e funzionamento del Collegio dei Probi-viri)

Al paragrafo 49.1 si rimette il potere di designazione e nomina del Presidente del collegio dei probiviri all'assemblea dei Soci, come già avviene per gli altri componenti dell'organo.

Si riformula il paragrafo 49.5 per prevenire possibili problemi interpretativi con riferimento alla meccanica che si inne-

sca a fronte della presentazione del ricorso dinanzi al collegio dei probiviri. Nello specifico, mediante la modifica introdotta, si limita l'obbligo di riesame da parte degli organi sociali alla sola controversia che abbia ad oggetto il diniego dell'ammissione a Socio (e non anche all'ipotesi in cui sia sottoposta all'esame del collegio altro genere di controversia), in conformità alle previsioni di cui all'art. 30, comma 5, TUB (richiamato dall'art. 34, comma 6 TUB).

Al paragrafo 49.6 viene esclusa la possibilità di investire il collegio dei probiviri della medesima questione che forma oggetto di una precedente pronuncia del collegio dei probiviri medesimo.

Art. 50 (Compiti e attribuzioni del Direttore)

Al paragrafo 50.1 la formulazione viene integrata estendendone la portata anche a vincoli di coniugio diversi dal matrimonio ed estendendo la previsione anche ai rapporti di coniugio e parentela tra direttore e sindaci.

Al paragrafo 50.2 si introduce una modifica volta a superare possibili difficoltà nell'interpretazione della previsione, con esplicita formulazione di un generale divieto di assumere i parenti entro il secondo grado del direttore generale. Si allinea inoltre la formulazione delle parentele rilevanti con la dicitura adottata agli artt. 34, co. 4, lett. c), 45, co. 8 e nell'art. 50, co. 1.

Al paragrafo 50.5 viene inserito il condirettore, se nominato, tra i possibili sostituti del Direttore in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 56 (Disposizioni transitorie)

Si aggiornano le disposizioni transitorie in coerenza con le proposte di modifica al testo dello Statuto tipo.

In particolare, la disposizione di cui all'art. 56.1 è volta ad evitare decadenza di amministratori in carica che abbiano eventualmente ricoperto incarichi politici nel periodo ricompreso fra i 6 (sei) e i 12 (dodici) mesi antecedenti all'entrata in vigore del nuovo Statuto.

Il Presidente espone infine il testo aggiornato dello statuto sociale a seguito dell'eventuale approvazione delle modifiche proposte in comparazione con quello ad oggi vigente come risulta dallo schema che si allega al presente atto sub "B".

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Il Presidente comunica che nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'Assemblea.

A questo proposito, il Rappresentante Designato riferisce che nessuno dei Soci si è neppure avvalso dei canali informativi (e-mail o telefono) messi a disposizione degli stessi per la richiesta di chiarimenti in merito al conferimento delle deleghe di voto.

Dopo esauriente discussione, il Presidente chiede al Rappresentante Designato con specifico riguardo all'argomento in votazione, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazio-

ne alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato comunica di avere istruzioni di voto da parte di nr. 1.652 (milleseicentocinquantadue) Soci partecipanti alla votazione.

Il Rappresentante Designato dà lettura dei voti sulla proposta di delibera sopra illustrata nei termini riportati in dettaglio nel documento già allegato al presente verbale sub "A". Quindi, l'assemblea dei soci, mediante voto espresso come da indicazioni del Rappresentante Designato quanto ai soci favorevoli, contrari ed astenuti, come riportati nel documento già allegato al presente atto sub "A",

delibera

(i) di modificare gli artt. 1, 2, 3, 8, 13, 15, 17, 21, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 44, 45, 46, 48, 49, 50 e 56 dello statuto sociale e di adottare le modifiche proposte in discussione dal Presidente;

(ii) di delegare al Presidente ogni più ampio ed opportuno potere per l'esecuzione di quanto sopra deliberato.

Quindi il Presidente mi consegna lo statuto sociale, modificato per effetto della delibera sopra assunta, che sottoscritto a norma di legge, si allega al presente atto sub "C".

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa la presente assemblea alle ore 11.30.

Le spese del presente atto a carico della società.

Omissa la lettura di quanto allegato per volontà della parte avente i requisiti di legge e col mio consenso.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato personalmente lettura alla parte che lo approva sottoscrivendolo con me notaio alle ore 11.35.

Consta di undici pagine di tre fogli sin qui, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano.

FIRMATO:

Graffi Brunoro Giuseppe

Nicolò Lovaria notaio (L.S.)

PrimaCassa - Credito Cooperativo FVG - società cooperativa

Assemblea straordinaria dei Soci 16 maggio 2025

Totale partecipanti

1652

- 1.1 Modifica dello Statuto Sociale, segnatamente: artt. 1, 2, 3, 8, 13, 15, 17,
21, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 44, 45, 46, 48, 49, 50 e 56.
Delibere inerenti e conseguenti

	VOTI	% su votanti
FAVOREVOLE	1,584	98.51%
CONTRARIO	1	0.06%
ASTENUTO	23	1.43%
Totale votanti	1,608	
NON ESPRESSO	44	
NULLO	0	
Totale	1,652	

ALLEGATO A AL N. 7014
DI RACCOLTA.

Handwritten signature

PARTECIPANTI

FAVOREVOLI

NOMINATIVO

ABRAMO ANTONIO
ACB AUTO CACITTI E BATTAGLIA SRL
ACCAINO VITTORIA
ADAMI FIDES MARIA
ADAMI GIANNINA
ADAMI GIUSEPPE
ADAMI MIRIAM
ADAMI SIMONA
ADAMO ALFIO
ADAMO BRUNA
ADAMO SANDRA
ADAMO VALENTINO
AGANETTO GIAN PAOLO
AGOSTINIS GIOVANNI
AGOSTINIS LISA
AGOSTINIS MATTEO
AGOSTO ARTEMIA
AGOSTO LORIS
AGUERO RODAS CRISTHEL ELENA
AITA DENIS
AITA DENISA
AITA FRANCO
AITA ROMANO
AITA SONIA
ALIMETA NAZMI
ALIPRANDI LUCA LUIGI
ALLOI CARMEN
AMADIO ALESSANDRO
AMADIO MASSIMO
AMADORI ELENA
AMBOTTA GIANNI
AMBOTTA GILBERTO
AMBROSETTI GIOVANNI
ANASTASIA GLORIA
ANDER.COL. S.R.L.
ANDERLONI GUIDO
ANDREUSSI BRUNO
ANDREUSSI IVANO
ANDREUSSI TARCISIO
ANDREUTTI DARIO
ANDREUTTI RUDY
ANGELI CARLO
ANGELI GIANPIETRO
ANGELI LAURA
ANGELI REMIGIO
ANTONINI PATRIZIA
ANTONIUTTI ALESSANDRO

CODICE
SOCIO

NUMERO
AZIONI

CODICE FISCALE

14544
273143
6503593
14706
273937
2273808
274010
13786
3042
12547
8092
8093
271399
14304
11405
273949
15810
7007
14127
7575
6630
6503372
5068
10329
11269
6502459
12727
273097
11028
6467
6299
4859
8878
16183
6987
9752
272571
271160
271914
5954
10029
3260
8600
11565
271047
7285
15268

2 BRMNTN62M16A944E
15
10 CCNVTR51S70G284L
2 DMAFSM54P61H196C
10 DMAGNN73L70L195U
10 DMAGPP43D15G198H
5 DMAMRM58H41M200I
2 DMASMN69A48E063F
5 DMALFA40L07D461O
2 DMABRN65T47L483C
2 DMASDR72S42H816O
2 DMAVNT70T18L483K
5 GNTGPL66P03L381P
2 GSTGNN92M17D962Y
2 GSTLSI89B68H816R
3 GSTMTT90H22D962Q
2 GSTRTM88D48D962A
2 GSTLRS56L19L483I
2 GRCST84B55Z610A
2 TAIDNS61T05L483W
2 TAIDNS59M42L483C
10 TAIFNC56E29L483Q
5 TAIRMN46R10B259I
2 TAISNO60L46L483C
2 LMTNZM67E01Z100F
10 LPRLLG67P16I625X
2 LLACMN63L57Z133Y
1 MDALSN94S11D962B
2 MDAMSM70A28G224P
2 MDRLNE47H62F839A
2 MBTGNN59T10D300R
8 MBTGBR56L18I904H
2 MBRGNN69A26L682R
2 NSTGLR83P52E473L
5
2 NDRGDU78M09L483H
4 NDRBRN64T13A448W
1 NDRVNI53L02D962K
1 NDRTC556B12A448A
2 NDRDRA68M27H816O
2 NDRRDY73L05H816C
3 NGLCRL55C20H816P
1 NGLGPT52R23L483V
2 NGLLRA98H44L195L
5 NGLRMG69P14L195L
2 NTNPRZ54S52L483Z
2 NTNLSN76C09D962X

2765120304

2280850302



ANTONIUTTI LAURA	272192	5	NTNLRA67L62D962U	
ANTONUTTI CARLA	7644	2	NTNCR65P57L483E	
ANTONUTTI LORIS	8480	2	NTNLR562D30L483D	
ANZIL CARLO	10131	2	NZLCRL65L11L483A	
ANZIL FRANCO	13626	2	NZLFNC74S27L483H	
ANZILE FULVIO	6501992	10	NZLFLV44P29G743W	
ANZILE RENATO	6501514	10	NZLRNT46P16L039T	
ANZIT ALESSANDRO	13112	2	NZTLFA42C16D719B	
ANZIUTTI ALFIO	274065	1	NZTMR547P63D719P	
ANZIUTTI MARISA	2202686	2	PSTFNC89E25L483T	
APOSTOLI FRANCESCO	15807	2	PZZGFR79P23F912B	
APUZZO GIANFRANCO	9893	2	RPADNE94P56Z100V	
ARAPI EDENA	15824	2	RCLGEA65C59G813J	
ARCELLA GEA	8721	5	RDTVRE64A42L483S	
ARDITO VERA	5400	1	RSARMS48D24H200Y	
ARIIS ERMES	2270218	5		1770090304
ARISOL SRL	271043			
ARMELLINI CLAUDIO	11274	2	RMLCLD58S25L483M	
ARREGHINI ORNELLO	13433	2	RRGRLL45L04G914G	
ASQUINI DINO	6468	2	SQNDNI52C08D085N	
ASTEGIANO RENATO	14193	2	STGRNT65R28L219H	
ATZORI GIORGIO	6504368	10	TZRGRG61B11E085G	
AVIAN LORETTA	6501463	10	VNALTT59S67C327X	
AZ. AGR. ZUCCHI CARLO, ELIO E CLAUDIO	6503929	10		2025860301
AZZAN CARLO	15126	2	ZZNCRL48B15I040E	
AZZANO GIULIA	6503687	10	ZZNGLI86C61L483B	
AZZOLINI ENZO	6865	2	ZZLNZE58C10H161D	
BADOLO GIULIANA	272247	5	BDLGLN64H42G163Q	
BAIUTTI RENZA	11408	2	BTTRNZ53C49B994Z	
BALDASSI IVAN	16431	2	BLDVNI76C07Z133R	
BALDISSERA STEFANIA	11409	2	BLDSFN84A52D962B	
BALDISSIN LUCIANO	4827	8	BLDLCN57H01H706T	
BALDO LUCIA	3331	3	BLDLCU51A66E982Y	
BALLICO ALESSANDRA	14535	2	BLLLSN66C51H816U	
BALUTTO ILARIA	9895	2	BLTLRI79S50C758J	
BANCHIG LAURA	10678	2	BNCLRA48B64L483A	
BANDERA ADRIANO	8098	2	BNDDRN67R20L483I	
BANDERA MARINO	9228	2	BNDMRN40R20E833C	
BANDULA MIHAELA	274062	5	BNDMHL81P68Z129A	
BARATTO GIULIA	6515	2	BRTGLI75H51G888P	
BARATTO GIULIETTO	5583	10	BRTGTT42C05L483E	
BARATTO ROBERTO	5998	2	BRTTRT69T02L483X	
BARAZZUTTI MARIA FRANCA	9810	2	BRZMFR49P56B259Z	
BARBACETTO NICOLA	497326	2	BRBNCL60S12G300P	
BARBAROTTO EVA	14244	2	BRBVEA88C43E473N	
BARBAROTTO FABRIZIO	6501008	10	BRBFRZ54E29L101L	
BARBERIO DANILA	16173	3	BRBDNL66E42L483V	
BARBIERI MARCO	15775	2	BRBMRC87D12G284C	
BARBIERI RENZA	16394	4	BRBRNZ52T44E553U	
BARBIERO ROSETTA	273173	5	BRBRRT53H67H816J	
BARBON PIERLUIGI	11412	2	BRBPLG64L22C957N	
BARBUI BRUNO	10331	2	BRBBRN61C13I904C	
BARDUS ELENA	11031	2	BRDLNE74H62H816U	
BAREI FRANCESCA	6501351	2	BRAFNC64C61L483G	
BARILE MICHELE	273351	5	BRLMHL73A18L483H	
BARILE SABRINA	273837	5	BRLSRN70L56L483G	
BARON IDA	6502512	10	BRNDIA73D51L483W	
BARUZZINI VALENTINA	13319	40	BRZVNT89R57H816S	
BASALDELLA GIAN ANTONIO	2875	1	BSLGNT56L19E982U	
BASCHIROTTO NICOLETTA	7010	2	BSCNLT65R69L483T	
BASELLO ANDREA	15188	2	BSLNDR89M28G284Y	
BASELLO DOMENICO	6503552	10	BSLDNC35L23C327W	
BASELLO FABRIZIO	6504006	10	BSLFRZ83C05G284Y	
BASELLO GABRIELE	12159	2	BSLGRL97D27L424C	
BASELLO GIANPIETRO	6500684	2	BSLGPT56C18C327S	
BASELLO MAURA	15734	2	BSLMRA77S54L483X	
BASSANI LORELLA	8691	1	BSSLL64C62F704S	
BASSETTI MICHELA	10332	2	BSSMHL84T49L483L	
BASSI ADO	2419	1	BSSDAO44D03D461P	
BASSI AMORINO	5749	2	BSSMRN49A13D461E	
BASSI ARMANDA	13952	2	BSSRND55A42E553X	
BASSI DINA TRANQUILLA	16129	2	BSSDTR46M52G966Z	
BASSI LUCA	6502352	10	BSSLCU68B26L483L	
BASSI RICCARDO	7204	2	BSSRCR65H11L483M	
BASSI RITA	2946	2	BSSRTI46B50D461E	
BASSOLI CLAUDIA FRANCESCA	12430	2	BSSCDF85C67F205P	
BASTIANELLO LUCA	8372	2	BSTLCU63S10L483F	
BATTAINO VALERIO	9381	2	BTTVLR66R02H816V	
BATTELLO CLAUDIA	6518	2	BTTCLD65H44E982A	
BATTELLO NICOLETTA	8032	2	BTTNLT66E44E982U	
BATTISTELLA ANDREA	14303	10	BTTNDR47B28F964S	
BATTISTELLA BEATRICE	16279	2	BTTBRC05T41G284S	
BATTISTELLA LUCA	13317	38	BTTLCU71B15G284Z	
BATTISTELLA MICHELE	10335	2	BTTMHL56E06F760P	
BATTISTUTA MARIO	6500731	10	BTTMRA59A06A810I	
BATTISTUTTA FLAVIO	6502747	10	BTTFLV50S16H352Y	
BATTISTUTTA GIULIA	6503995	10	BTTGLI88P46E473X	

BATTISTUTTA MARIANO
BAZZAN ADRIANO
BAZZARA GIANLUCA
BAZZARA MARCO
BAZZARA PIERINO
BAZZOLI EUGENIO
BEINAT ENNIO
BEINAT VALDI
BELLE' GIUSEPPE
BELLESE GIUSEPPE
BELLATO FRANCO
BELLINA ALEX
BELLINA SABRINA
BELLO EROS
BELLO GIULIA
BELLO MARCO
BELLO SANDRO
BELLUCCI CRISTIAN
BELLUZZO GABRIELLA
BELTRAME FRANCO
BELTRAME MANUELA
BELTRAME MIRANDA
BELTRAME STEFANO
BENATI ROBERTO
BENATO TARCISIO
BENCICH NEVIA
BENEDETTI DAVIDE
BENEDETTI FRANCO
BENEDETTI LUCA
BENEDETTI MANUEL
BENEDETTI NATASCIA
BENEDETTI SERGIO
BENEDETTI YLENIA
BEORCHIA VALTER
BERNARDINIS CLARA
BERNARDINIS CLAUDIO
BERNARDINIS DARIO
BERNARDINIS IRENE
BERNARDINIS RENATO
BERNARDINO GIUSEPPE
BERNARDIS ARMANDO
BERNARDIS ATHOS
BERNARDIS DANILO
BERNARDIS LUCA
BERNARDIS NEREO
BERNARDIS TIZIANO
BERNET WALTER GIACOMO
BERRA FIORENZO
BERRA THOMAS
BERTARELLI MONICA
BERTELLI ALDO
BERTOGNA DANIELA
BERTOGNA MICHELE
BERTOIA DAVID
BERTOLANO PIERINA
BERTOLI ALESSANDRA
BERTOLI GUIDO
BERTOLI IUNA SONIA
BERTOLISSI FLAVIA
BERTON FABIOLA
BERTOSSI ALIDO
BERTUSSI FRANCO
BERTUSSI LUCA
BERTUSSI SANTO
BERTUZZI ALESSANDRO
BERTUZZI CATERINA
BERTUZZI FRANCA
BERTUZZI LEANDRO
BETTI RENZO
BETTIN FABRIZIO
BETTIO LUCA
BETTO ELISABETTA
BIANCHINI PAOLO
BIANCUZZI FEDERICA
BIASATTI MICHELA
BIASIZZO GIULIANA
BIASON MAURIZIO
BICCIATO SERAFINO
BIDIN CLAUDIO
BIGATIN PIETRO ACHILLE
BIRARDA ANDREA
BIRARDA MANUELA
BISAGGIO LUCIA
BISARO DANIELA
BISARO ZITA
BISTACCO GIORGIO
BIZZARO MANUELA

6500837
6503758
8373
8101
9099
6503015
3336
7077
11616
4171
13179
273359
13098
9344
8875
4848
5511
14827
8695
3037
16184
6378
11859
11806
273208
11726
11835
11040
11414
15097
15286
4245
10285
271577
15342
9384
8763
16088
6501328
15880
6504164
15021
6502647
7579
13932
15918
13569
13220
16036
15156
6501175
6503114
15842
9230
3149
9385
11860
12508
9542
9815
14361
6502335
6502365
6502173
13113
6700
14575
2830
6918
6501479
12736
8482
13819
11047
8227
11048
12719
6500815
14550
6503760
9472
12291
6504307
11618
9386
6504453
6222

10 BTTMRN54E07L101Q
10 BZZDRN47P03E184P
2 BZZGLC69A22L483X
2 BZZMRC66C02H347G
2 BZZPRN58H15H347P
10 BZZGNE46P11L039D
3 BNTNNE49R21E833V
2 BNTVLD58M30C885K
2 BLLGPP50L26L050N
20 BLLGPP35A30L267R
2 BLLFNC64E01G284U
5 BLLXA92B19L195Z
2 BLLSRN80P69D962I
2 BLLRSE83D13H816X
2 BLLGLI63C49L483M
8 BLLMRC55P14H816G
1005 BLLSDR56D26F205T
2 BLLCST86R17D972F
2 BLLGRL60A43H816F
5 BLTFNC57P27L483Z
2 BLTMNL62H49L483G
2 BLTMND41E61F756X
2 BLTSFN65T09L483D
2 BNTRRT61R21C758K
40 BNTTCS59S08H124K
2 BNCNVE51P70Z118L
2 BNDDVD98A12H816K
2 BNDFNC56T07C885J
2 BNDLCU65S13I904E
2 BNDMNL90D29H657C
2 BNDNSC58T44H501L
15 BND5RG60B12C817I
2 BNDYLN78D49L483X
5 BRCVTR49H11E476P
2 BRNCLR87C67L483T
2 BRNCLD65E11G224U
2 BRNDRA68B13G224X
2 BRNRNI97M69H816P
6 BRNRNT59R17H352J
2 BRNGPP62P27L065B
10 BRNRND51E04F756V
2 BRNTHS80L06L483I
10 BRNDNL49R14G743L
2 BRNLCU70T07L483A
2 BRNNRE58H25G389B
2 BRNTZN63P28L101P
2 BRNWTR60D11Z133S
2 BRRFNZ67C19L483D
2 BRRTMS01P24H816I
2 BRTMNC72H54C758C
10 BRTLDA56T14G914Z
8 BRTDNL74B55L483J
2 BRTMHL66E16F356T
2 BRTDVD71D26Z133U
3 BRTPRN43M62E982Q
2 BRTLSN58C50C885L
2 BRTGDU69L22Z306Q
2 BRTNSN70T63D286O
2 BRTFLV40A61Z315T
2 BRTFBL71L47Z133V
2 BRTLDA48H24L039A
10 BRTFNC48P23L686G
10 BRTL CU72D02C817H
10 BRTSNT42T25L686V
2 BRTLSN97A02H816N
2 BTRCRN70L52L483Q
2 BRTFNC57A63Z110P
1 BRTLDR57D04D461Q
2 BTTNRN50D04C990B
5 BTTFRZ64A27L483P
2 BTTLCU90E25E473L
2 BTTLBT65E62G743H
2 BNCPLA79C23L483I
2 BNCFR57P63L483A
2 BSTMHL63P49L483X
2 BSZGLN56P70L483Z
10 BSNMRZ64P13D741H
10 BCCSFN50S17L101B
2 BDNCLD62H28G268T
10 BGTPRC46A23G284U
2 BRRNDR69D05H816S
2 BRRMNL63E67L483X
10 BSGLCU52M52L101T
2 BSRDNL49S47D300S
2 BSRZTI51E48D300A
10 BSTGRG50P25A855Q
24 BZZMNL76R62L483M

Giuseppe Simon



BLASIGH LUCIA	15913	2 BLSLCU61R49C744K
BLASONI DONATELLA	6302	2 BLSDTL64T55L483H
BLASUTIG ANTONELLA	14949	2 BLSNNL67M41L483Q
BLASUTTI TIZIANA	6426	2 BLSTZN63M49L483S
BOARO MIRCO	6500873	10 BROMRC66R24G284O
BOCCIA EROS	11049	2 BCCRSE76D01H816I
BODIGOI VALTER	5653	205 BDGVTR47A08L065H
BODIN ALESSANDRO	10688	2 BDNLSN54M13G224U
BOEZIO BRUNO	272797	5 BZOBRN70E29C758U
BOEZIO FRANCO	272231	5 BZOFNC71M05L483R
BOLOGNATO MARIO	6500509	10 BLGMRA50P08L039N
BOLZON ORNELLA	12130	2 BLZRL67A54G284B
BONETTO GIOVANNI	286257	2 BNTGNN56A21A512D
BONITATIBUS MARINA	271572	1 BNTMRN59D45D969B
BONUTTI LUIGINO	12124	2 BNTLGN76E28G284R
BONUTTI SIMONE	15870	2 BNTSMN85D16D962C
BORBONI IVAN	272209	5 BRBVNI71D26Z133N
BORDIGNON GIUSEPPE	6503380	10 BRDGPP50S01A855G
BORDIGNON WILMER	6503129	10 BRDWMR64T24H355B
BORIN CLAUDIO	11417	2 BRNCLD53M28B215R
BORLINA GIANNI	6523	2 BRLGNN47R01L101R
BORTOLI DANIELA	12485	2 BRTDNL66P65F205B
BORTOLOSSI FRANCO	6502426	10 BRTFNC55S20G389D
BORTOLOSSI SARA	16072	2 BRTSRA02H42L483R
BORTOLOTTI LUISA	14383	2 BRTLSU50L56C817U
BORTOLOTTI ROBERTO	10689	2 BTRRT49S06L483Z
BORTOLOTTI VITTORIO	9364	2 BRTVTR58P29Z110B
BORTOT RENZO	8880	2 BRTRNZ62R28L483S
BORZI' GIOVANNI	9134	2 BRZGNN54H25C351M
BOSCARI BRUNO	271672	5 BSCBRN64D26G284M
BOSCHETTI BARBARA	12963	2 BSCBBR70P64C494B
BOSCHETTI ERMANNNO	271813	5 BSCRN64D21F205U
BOSSA GIULIO	6502729	10 BSSGLI58R13C653K
BOTT CLAUDIO	6503973	10 BTTCLD48L10C794Y
BOTTA ANTONIO	6502784	10 BTTNTN73T08G793J
BOTTEGA MARCO	14326	2 BTTMRC80H05F443Z
BOTTO CRISTIANA	9068	8 BTTCT67B42H816J
BOTTO ELISA	11619	2 BTTLSE89M41H816W
BOTTO FLAVIA	5222	5 BTTFLV60S48C885Z
BOTTO FRANCO	10604	2 BTTFNC56H03F760C
BOTTO' PIERANGELO	6502893	10 BTPPNG64H22L101Y
BOZZO MARTINA	14257	2 BZZMTN78D65G284K
BRAGATO SILVIO	6303	2 BRGSLV62B08L483Q
BRAIDA DARIO	6504088	10 BRDDRA81S20E473T
BRAIDATTO LUIGIA	11280	2 BRDLGU42E49D300W
BRAIDOTTI LUCIANO	6503963	10 BRDLGN38S25L483A
BRAIDOTTI TIZIANA	13268	2 BRDTZN64E64C758J
BRATTA SANDRA	6502731	10 BRTSDR69E50G284K
BRAVO ERMANNNO	13573	2 BRVRNN49T08F756O
BREDA MAURIZIO	13257	10 BRDMRZ92P02C957P
BREJIC VOJA	12426	2 BRJVJO60A09Z158Y
BRESSAN ALESSIO	6503923	10 BRSLSS75C25L483R
BRESSAN MARCO	6503936	10 BRSMRC73T01L483Q
BRESSAN SIMONE	12542	2 BRSSMN81P09D962B
BRESSANELLI ALESSANDRO	8230	2 BRSLSN76B23L483C
BRIANTE FANNY	10690	2 BRNFNY79E48L483X
BRICHESE DANIELE	5474	5 BRCDNL55H23I373Z
BRICHESE GIACOMO	13926	2 BRCGCM98E12H816B
BRIDA EMILIANO	14848	2 BRDMLN73D23L483U
BROLLO NICOLA	15571	2 BRLNCL70S24L736G
BRUN PAOLO	6500913	10 BRNPLA60M02C817D
BRUNETTI PATRIZIA	494950	1 BRNPRZ56A42B220T
BRUNO LINA	9075	2 BRNLNI54C63L483Q
BUIATTI MONICA	14632	2 BTTMNC77R64G284M
BULFON LUCA	8380	2 BLFLCU77R17L483P
BULFONE ENRICO	3276	3 BLFNRC49E18H816G
BULFONE FIORENZO	16204	2 BLFFNZ49R14C885W
BULFONE LORIS	8487	2 BLFLRS66E10L065U
BULFONE MASSIMO	14892	2 BLFMSM04P12H816M
BULFONI ILIO	6504153	10 BLFLII64S21L483A
BULLEGA MARTINA	2870	1 BLLMTN56B62Z110H
BUOSI PAOLO	6502679	10 BSUPLA73M02L483B
BURBA PIERA	6504332	10 BRBPRI69T43E473U
BURELLI ANDREA	6922	2 BRLNDR74P27L483G
BURELLI CLARA	10321	20 BRLCLR49R60D300K
BURELLI FRANCESCO	7723	2 BRLFNC76A25L483S
BURELLI GUALTIERO	6923	2 BRLGTR65S22D300E
BURELLI MATTEO	12195	2 BRLMTT83L30H816I
BURELLI MAURIZIO	2768	2 BRLMRZ51D10Z600A
BURELLI MAURO	11680	2 BRLMRA60C13D461J
BURELLI PIERO	9823	2 BRLPRI58D24H816D
BURELLO FRANCO	5517	5 BRLFNC52C11B259X
BURELLO LUCIANO	5023	5 BRLLCN54T01H816T
BURELLO LUIGI	5423	5 BRLLGU57C05H816R
BURELLO NERINO	3105	5 BRLNRN46A29D461I
BURINO ARMANDO	3095	5 BRNRND42S27F760S
BURINO FABIOLA	13868	2 BRNFBL64T54G284Y

BUSATTO LORENZO
BUTTAZZONI ANDREA
BUTTAZZONI FABRIZIO
BUTTAZZONI ROBERTO
BUTTO' ROBERTO
BUTTOLO MARGHERITA
BUZZI GIOVANNI
BUZZULINI CRISTIAN
BUZZULINI KATIA
CABAI ANDREA
CABAS ELENA
CABBAI LOREDANA
CACCIN VALDINA
CACITTI FABIO
CAFARO GIANLUCA
CAINERO CARLO
CAINERO LAURA
CAISSUTTI EDI
CAISUTTI ANGELA
CAISUTTI IVAN
CALIFANO MARCO
CALLIGARO ADINO
CALLIGARO ALDO
CALLIGARO FABIO
CALLIGARO FEDERICA
CALLIGARO GIANLUCA
CALLIGARO VALENTINO
CAMINOTTO MANUELA
CAMPAGNOL ALBACHIARA
CAMPANER GIANFRANCO
CANCIANI LAVINIA
CANCIANI QUINTO
CANDONI FABRIZIA
CANDOTTI MASSIMO
CANDOTTO ANDREA MAURIZIO
CANDOTTO FERRANTE
CANDOTTO ITALO
CANDUSSO BARBARA
CANDUSSO MAGDA
CANDUSSO RENATO
CANDUSSO ROSANNA
CANDUSSO TATIANA
CANESTRINO FRANCESCO
CANOLA CLAUDIO
CANTAGALLI ERIKA
CANTARUTTI GIADA
CANTARUTTI GIOACCHINO
CANTARUTTI GIULIANA
CANTIN BRUNO
CAPELLARI ARTURO
CAPOREALE MARIA ANGELA
CAPPELLARI ELISABETTA
CAPPELLARI FIORE
CAPPELLARI MAGDA
CAPPELLETTI ALBERTO
CAPPELLETTI ALDO
CAPPELLETTI ROBERTO
CAPPELLETTI VANIA
CAPPELLO MARCO
CARAVELLO FRANCO
CARGNELLI LUGINA
CARGNELLO LUCIANO
CARGNELUTTI FABIANA
CARGNELUTTI SIMONETTA
CARLEVARIS BENEDETTA
CARLEVARIS EMANUELE
CARLEVARIS LUIGI
CARLINI MARIA
CARLINI SARA
CARLON FRANCO
CARNIAFLEX SRL
CARNIEL DAVIDE
CARTA EMANUELA
CARUSO GIUSEPPE
CASAGRANDE ODDO
CASSUTTI FABIO
CASTAGNAVIZ ANNA
CASTAGNAVIZ DANIELE
CASTELLANI MICHELE
CASTELLANO ALBANO
CASTELLANO ANDREA
CASTELLANO DANIA
CASTELLANO ENRICO
CASTELLANO LUCIANA
CASTELLANO SILVIA
CASTELLANO TIZIANO
CASTELLANO VITALINO

9899
5096
11253
16192
14639
273371
272956
271176
271178
9290
7014
15318
10219
273627
8382
273340
12017
6502980
12651
12099
9291
7289
5174
7724
15726
272131
10141
14391
13690
6503115
272776
272133
492996
14357
6502775
6504067
6503243
6079
8036
6927
11427
12018
6503071
14589
272553
13981
6503356
5520
6870
9556
6504065
4775604
270881
274727
8233
7585
10872
5908
2833
13203
9378
6504083
272951
14499
11926
11890
272372
14608
14881
9561
472592
12341
12429
7650
271120
6501222
16276
6502821
11429
6503202
6503378
13591
4125
6503872
16392
6502910
6502171

2 BSTLNZ89D19H816F
5 BTTNDR54T30D461T
2 BTTFRZ71D19L483X
2 BTTRRT61L12F132M
2 BTTRRT75T08E473D
5 BTTMGH63A60E820P
5 BZZGNN49T29Z102Q
1 BZZCST72L26L483A
1 BZZKTA77S45H816L
2 CBANDR86M26H816Q
2 CBSLNE69P69E098K
2 CBBLDN50P53L483W
2 CCCVDN53C52L483P
5 CCTFBA89A22L195R
2 CFRGLC75E11H816A
5 CNRCRL72P11L483B
2 CNRLRA43L41L483W
10 CSSDEI65E15G284W
2 CSTNGL60C43L483M
2 CSTVNI73R22L483A
2 CLFMRC85C08L483E
2 CLLDNA62B12L483X
5 CLLLDA55M11D962G
2 CLLFBA76D27L483F
2 CLLFRC93S43H816U
5 CLLGLC68H26D962U
2 CLLVNT86D10H816A
2 CMNMNL61H61H352N
2 CMPLCH57C53E473D
10 CMPGFR49B25G891T
5 CNCLVN67R55F205Y
10 CNCQNT47S27G381Q
5 CNDFRZ72H41L483I
9 CNDMSM73A01L195L
10 CNDNRM69R03G284V
10 CNDFRN48L24G891N
10 CNDTLI51L10E083S
2 CNDBBR76E58L483E
2 CNDMGD77E41L483X
2 CNDRNT49D19F760B
2 CNDRNN55H58L050W
2 CNDTTN84R66H816J
10 CNSFNC43C04A519O
2 CNLCLD59E15E820Y
5 CNTRKE80B61L195J
2 CNTGDI95C59G284I
10 CNTGCH70S27L483D
5 CNTGLN56C44H347X
2 CNTBRN48H08G461Y
2 CPLRTR50B05L483D
10 CPRMNG58T55G969R
1 CPPLBT32R44D719V
1 CPPFRI57E26L195T
1 CPPMGD62A65L483V
2 CPPLRT79H08L483C
2 CPPLDA48M14L483R
2 CPPRRT47S06D461Y
2 CPPVNA47D68L483R
1 CPPMRC55R18H816D
2 CRVFNC63A07L483A
7 CRGLGN49S50I562O
10 CRGLCN49D18G891P
5 CRGFBN70R61L195P
2 CRGSNT56E55G891S
2 CRLBDT76H61L483E
2 CRLMNL87H06L195E
5 CRLLGU46C10G198Y
2 CRLMRA03M61H816M
2 CRLSRA04R69H816E
2 CRLFNC56H08L483N
10
2 CRNDVD65D05F205R
2 CRTMNL67H64D962M
2 CRSGPP61M27A056C
5 CSGDDO39S24L909Y
10 CSSFBA70R15G284D
2 CSTNNA99B56L483Z
8 CSTDNL64T24L483U
2 CSTMHL83D18H816M
10 CSTLBN51S12F832V
10 CSTNDR62M19F832H
2 CSTDNA73L69I904T
20 CSTNRC43D26D630O
10 CSTLCN52T60G284A
2 CSTSLV83P55E473U
10 CSTTZN52A19G891I
10 CSTVLN57D28F832Z

Grande



1410810301

CASTELLARI PIA	13106	2	CSTPIA52R63G238K	
CASULA FERNANDO	5080	5	CSLFNN56B28L966C	
CATANIA ANNA MARIA	9137	2	CTNNMR43T70B259C	
CATASSO PATRIZIA	7711	10	CTSPRZ64M68L483Z	
CATTAROSSÌ LUCA	14771	2	CTTLCU83D28L483D	
CATTARUZZI SIMONE	14898	2	CTTSMN99C11L483C	
CATTIVELLO MARCO	10327	2	CTTMRC74B15L483A	
CAVALLO DENISE	13547	2	CVLDNS01A42H816V	
CAZZOLA GIOVANNI	6502472	10	CZZGNN38E21F394S	
CECCHINI LEONARDO	13328	2	CCCLRD02B22F356Y	
CECCHINI MARCO	6501582	10	CCCMRC68H21G284A	
CECCHINI PATRIZIA	15798	2	CCCPRZ61R61G284O	
CECCHINI RENATA	15660	2	CCCRNT64C45G284H	
CECCO CHRISTIAN	6503866	10	CCCCRS72M21E473C	
CECCO ISABELLA	14915	8	CCCSLL74D61E473C	
CECCONI RACHELE	6503509	10	CCCRHL74L61G284M	
CECCONI VANDA	273902	10	CCCVND50P57L050I	
CECCORULLI ALESSIO	13836	2	CCCLS01L02H816C	
CECCORULLI LORENZO	13201	2	CCCLNZ95C27H816E	
CECCORULLI PAOLO	8387	2	CCCPLA63H23E098E	
CECCORULLI VALENTINA	10223	2	CCCVNT91P42H816S	
CECONI GIOVANNA	5475	5	CCNGNN72S49L195Z	
CECOLIN DANIELE	282563	1	CDLDNL57S11D548O	
CELLA VALTER	8029	2	CLLVTR66S05L483X	
CELOTTI DIANA	10875	2	CLTDNI89E47L483Y	
CELOTTI LUCA	15950	2	CLTLCU94L28H816C	
CELOTTI RICCARDO	11074	2	CLTRCR43B19H816P	
CENSI CARLO	7211	2	CNSCRL53R12D461V	
CEPILE LUISA	10039	2	CPLLSU57C42E910Y	
CERE' ORNELLA	8300	2	CRERLL46R43H521P	
CERIOTTI MARIA ROSA	13870	2	CRTMRS58H42E801O	
CEROI FILOMENA	4590	40	CREFMN49C57D630E	
CESARANO DOMENICO	13501	2	CSRDN68E16B076Y	
CESARANO FEDERICA	15579	2	CSRFRC99L59E473D	
CESCA ROBERTO	6504331	10	CSCRR52E13Z114J	
CESCHIA GRIDEL ALESSIA	273727	6	CSCLS97C49H816N	
CESCHIA NATALINA	12958	2	CSCNLS59H61L483I	
CESCUTTI DANIELA	473152	5	CSCDNL67M68G300L	
CESCUTTI GIACOMO	4549	20	CSCGCM45D18B461E	
CESCUTTI GROUP SRL	495775	10		1583230303
CESCUTTI NICOLA	473160	5	CSCNCL74E08L483L	
CHIAPOLINO KATIA	272258	5	CHPKTA71E47L483S	
CHIAROT CATHERINA	14359	2	CHRCR64L42Z133T	
CHIARVESIO GIORGIO	8703	2	CHRGGR71L12L483Z	
CHIAUTTA EDDO	288600	5	CHTDDE49R02C389F	
CHITTARO MILVA	11080	2	CHTMLV62R53F760Z	
CHITTARO RAFFAELLA	14735	2	CHTRFL75S60L483N	
CHITTARO RENZO	12433	2	CHTRNZ51R13C885E	
CIANI MARIO	6500328	10	CNIMRA50T14L039A	
CIANI BARBARA	10358	2	CNIBBR86S58L483V	
CIANI EDI	6502019	10	CNIDEI58C03L039W	
CIANI ERIKA	6502643	10	CNIRKE82P58G284G	
CIANI ERMENEGILDO	6500769	20	CNIRNG54D13A810D	
CIANI GIORGIO	6502917	10	CNIGRG55C17A810P	
CIANI NICOLETTA	7906	2	CNINLT60R57L483X	
CIANI THOMAS	6503961	10	CNITMS90L13G888V	
CICUTO DENISE	13306	2	CCTDNS81L71G888P	
CICUTTIN LUCIA	6503363	10	CCTLCU51T50L039X	
CIGNACCO PAOLO	3120	3	CGNPLA71A18L483U	
CIGNINI ANGELO	10145	2	CGNNGL88E19D962H	
CIGNOLINI EMILIANO	11887	2	CGNMLN89D29L483X	
CIGNOLINI VINCENZO	2972	5	CGNVCN50E05H347K	
CIMENTI GIANNA	271699	5	CMNGNN61S46E476C	
CIMENTI LEANDRO	494687	1	CMNLDRA48A07L381D	
CIMOLINO ELVIANA	9140	2	CMLLVN72E44H816I	
CIMOLINO ENEA	8042	6	CMLNEE66L28H816F	
CIMOLINO GIUSEPPE	4002	20	CMLGPP43T23D300N	
CIMOLINO LEANDRO	5021	5	CMLLDR51L24H816X	
CIMOLINO MATILDE	14788	2	CMLMLD04C57H816K	
CIMOLINO MATTEO	10844	10	CMLMTT74R03H816O	
CINELLO ERIKA	11625	2	CNLRKE93D46E514S	
CINELLO GIANFRANCO	10116	3	CNLGFR62D08L483G	
CINELLO GINO	6502700	10	CNLGNI42H25L039F	
CINELLO GIORGIA	11627	2	CNLGRG97L56H816G	
CISTERNA MONICA	9339	5	CSTMNC73L61I904J	
CITOSI FRANCESCA	14362	2	CTSFNC87P66G284L	
CITOSI GRAZIANO	6500145	40	CTSGZN48A18G891U	
CITOSI IVANO PIO	6500755	6	CTSVNP62S20G891C	
CLAMA GIULIANO	10041	2	CLMGLN69E15L483J	
CLARI S.R.L.	6504536	10		2784580306
CLARINI DANIELE	11441	2	CLRDNL61A01F760A	
CLERICI ANNA MARIA	275757	1	CLRNMR64E63L483S	
CLERICI CORRADO	2260361	1	CLRCRD51D06D719L	
CLERICI MONICA	9205	2	CLRMNC72B69L483J	
CLOCCHIATTI LORENA	9078	2	CLCLRN65P65L483A	
CLOZZA DANIELA	6503655	15	CLZDNL63M59Z133O	
CO.S.METAL. S.N.C. DI SOARDO DORIANO E C.	6502815	10		1011720305

COCCOLO LINDA
 COCETTA ANTONELLA
 COCOLA ANTONELLA
 CODARIN ODALGO
 CODIGLIA ALBERTO
 CODREANU CRISTINA
 CODUTTI MAURO
 COGOI SILVIA
 COGOI VANNA
 COIANIS LEONARDO
 COIANIS MIRELLA
 COLLAVINI OLIVIA
 COLLAVINO ANDREA
 COLLAVINO PATRICK
 COLLE FEDERICA
 COLLE LUCA
 COLLE MICHELE
 COLLORIGH LUIGINA
 COLLOVATI NELVIO
 COLLOVATI ROBERTO
 COLMAN AGOSTINO
 COLO' FAUSTO
 COLOSETTI PAOLO
 COLUSSI IGINIO
 COMELLI DANIELA
 COMELLO MAURO
 COMINOTTO ALESSANDRO
 COMINOTTO MARCELLO
 COMIS BRUNO
 COMIS ELIO
 COMIS ROBERTO
 COMISSO CLAUDIO
 COMISSO LODOVICA
 COMISSO SERGIO
 COMISSO SEVERINO
 COMMERCIALE TIRELLI DI MELCHIOR EDI& C. S.N.C.
 COMORETTO GREIS
 COMUZZI ANGELA
 COMUZZI GABRIELE
 COMUZZI GRAZIELLA
 CONCIL DANIEL
 CONCIL FEDERICO
 CONCIL JESSICA
 CONCIL SABRINA
 CONCINA ELISA
 CONTA GIULIANA
 CONTARDO SILVIA
 CONTESSI DANIELE
 CONTESSI ROBERTO
 COOPER ANNA MARINA
 COOS GABRIELLA
 COPETTI ANDREA
 COPETTI ARMANDO
 COPETTI GIORGIO
 COPETTI PAOLO
 COPETTI SERGIO
 COPETTI SIMONE
 COPETTO ALESSANDRO
 CORADAZZI GIOVANNI BATTISTA
 CORADAZZI IGINIO
 CORADAZZI MOSE'
 CORADAZZI ROBERTO
 CORADAZZI VALLY
 CORETTI ALESSANDRO
 CORMONS FABIO
 CORRADIN STEFANIA
 COSATTO SARA RENATA
 COSEANO PIERLUIGI
 COSER COSETTA
 COSSA CELIO
 COSSA MAURO
 COSSA NICOLA
 COSSETTINI GIANNI
 COSSETTINI MARIA TERESA
 COSSETTINI MAURO
 COSSETTINI NADIA
 COSSIO LEONARDO
 COSSIO RAFFAELE
 COSTANTINI GIANNI
 COSTANTINI LORIS
 COSTANTINI MERCEDES
 COSTANTINI UMBERTO
 COVASSI FABIO
 COVASSIN CRISTIAN
 COZZI ELENA
 COZZUTTI NEVA
 CRAIGHERO LIDIA

14445
 13815
 271439
 6500241
 6503253
 6502819
 5196
 6372
 3097
 10362
 6138
 6503771
 10224
 9829
 271860
 9569
 5878
 15584
 6502536
 6501903
 271365
 441383
 6501486
 2196
 14467
 6012
 9954
 4252
 2276126
 2277561
 14850
 6503248
 6500910
 6503728
 6500816
 5097
 272227
 6502898
 6501738
 15998
 10893
 10894
 10895
 10549
 10614
 12673
 7440
 15794
 272475
 15763
 11444
 5764
 6237
 272424
 10368
 13312
 13467
 14887
 2296280
 273729
 2170535
 272543
 271706
 13318
 15593
 15216
 13717
 2595
 6502592
 8396
 7687
 13560
 9760
 6503404
 5972
 3088
 12053
 12077
 11614
 6503367
 4161
 6500495
 8616
 14338
 15285
 5765
 272537

2 CCCLND92E64L483Y
 40 CCTNNL72P56L483M
 5 CCLNNL68D49F205D
 10 CDRDLG50A29C327Q
 10 CDGLRT70L08L424C
 10 CDRCS782E67Z129U
 5 CDTMRA66E27L483W
 2 CGOSLV58M59L483J
 5 CGOVNN50A45L483M
 2 CNSLRD92C06H816H
 2 CNSMLL42D56D461J
 10 CLLLVO61L64A703K
 2 CLLNDR74T24H816P
 2 CLLPRC79B13H816R
 5 CLLFRC73B53L483Y
 2 CLLLCU88A01L483P
 2 CLLMHL71L07L483E
 2 CLLLGN57E50L483Z
 10 CLLNLV55P12L101S
 10 CLLRRT70L05E473V
 1 CLMGNT42R07D719P
 5 CLOFST63H05C758Y
 10 CLSPLA58P30H352V
 5 CLSGNI44D22E982X
 2 CMLDNL63B51L483J
 2 CMLMRA63C10L483X
 2 CMNLSN73C15I904U
 22 CMNMCL54C02I562U
 1 CMSBRN48R10D719Q
 1 CMSLEI43M18D719T
 2 CMSRRT87H02D962A
 10 CMSCLD68E09L483W
 10 CMSLVC53A61L101I
 10 CMSSRG59S17L101U
 10 CMSSRN56B14L483C
 10
 1 CMRGRS81P44D962Y
 10 CMZNGL59D57Z401I
 10 CMZGRL73E25L483O
 2 CMZGZL51T56H352W
 2 CNCDNL97H21H816Q
 2 CNCFRC61L14H161D
 2 CNCJSC83T45H816L
 2 CNCSRN88M60H816A
 2 CNCLSE89L69L483O
 2 CNTGLN61R56H816L
 2 CNTSLV71R71H816U
 2 CNTDNL64L22Z133B
 1 CNTRRT69S27Z133K
 2 CPRNMR47B51Z114C
 2 CSOGR64H58L057X
 2 CPTNDR62H03L483R
 2 CPTRND42M25E833V
 5 CPTGRG75B18D962B
 2 CPTPLA97E20H816F
 350 CPTSRG73R03D962G
 2 CPTSMN00D02H816I
 2 CPTLSN71M05H816F
 1 CRDGNN38L19D719V
 3 CRDGN62M03G642P
 1 CRDMSO52E07D719U
 5 CRDRRT64T02L195O
 5 CRDVL63P45L195T
 40 CRTLSN87B23L483M
 2 CRMFBA70L16L483N
 2 CRRSFN70H50L219W
 2 CSTSRN55T61L686H
 1 CSNPLG48M27E982E
 10 CSRCTT51R44H996X
 2 CSSCLE69M17L483K
 1 CSSMRA44A24L483L
 2 CSSNCL99P09L483X
 2 CSSGNN52R22C885Q
 10 CSSMTR53M61L483X
 2 CSSMRA65S03Z133Z
 5 CSSNDA55H48G949J
 10 CSSLRD80L08L483E
 5 CSSRFL85P21L483K
 5 CSTGNN61D09A810L
 10 CSTLRS66P09L483Y
 10 CSTMCD40B60D300G
 10 CSTMRT43E20L483F
 2 CVSFBA71M19L483G
 2 CVSCST80R30E473Z
 2 CZZLNE73T62L195K
 2 CZZNVE62H48H816X
 10 CRGLDI67T55Z110O

1612910305



CRESSATTI ROBERTO	6502000	10	CRSRRT55A21A810Q
CREUSO ALESSANDRO	8398	2	CRSLSN75B21L483Z
CREUSO GILBERTO	3236	3	CRSGBR46M11G693Y
CRACO SANTORO	6503525	10	CRCSTR69C13F112U
CRNOBRNJA DEJAN	11447	2	CRNDJN73L03Z118Z
CROZZOLI MORENA	12113	2	CRZMRN77L54H816G
CRUDER VALTER	8126	1	CRDVRT51E26L483A
CUCCHIARO DARIO	273153	5	CCCDRA71M03D962X
CUCCHIARO DARIO	383948	2	CCCDRA62B23L195E
CUCCHIARO MICHELE	13749	2	CCCMHL01B04L195S
CUDICIO CLAUDIO	12604	50	CDCCLD71E10C758Q
CUDICIO GIORGIO	6504496	10	CDCGRG63D22L483W
CUDIN CRISTIAN	14422	2	CDNCST72T10L483B
CUDIN FABIANO	6503717	10	CDNFBN71C17G914U
CUDIN FRANCESCO	6501274	10	CDNFNC44R08H533V
CUDIN GIANFRANCO	6502597	10	CDNGFR41A25H352K
CUDIZIO ADRIANO	6504380	10	CDZDRN48D30E473G
CULINO CHIARA	14661	2	CLNCHR97H63H816Q
CUSSIGH LUCIANA	8617	1	CSSLCN59A71L050I
CUSSIGH MARIO	273564	5	CSSMRA36H15L050N
CUTRI' BRUNO	15678	2	CTRB RN59C07H224R
CUTTINI ENZO	6643	2	CTTNZE46R06G352J
CUZZI ALBERTO	16015	2	CZZLRT51E02D962Y
CUZZI ANDREA	271831	5	CZZNDR75E13D962I
CUZZI LUCA	273138	5	CZZLCU83E26D962Q
D' ODORICO DANIELE	15858	2	DDRDNL59B28F756H
D' OSUALDO MAURO	6500097	2	DSL MRA45L16C327H
DA RONCO MAURO	6799	2	DRNMRA72B08C758P
D'ADAMO ANTONIO	15651	2	DDMNTN98P04L483O
D'AGARO CLARA	284047	4	DGRCLR59P70L483I
D'AGARO PAOLA	11907	2	DGRPLA69C49L483Z
D'AGOSTINI BRUNO	4386	10	DGSBRN37S03D630Y
DAL BEN SERGIO	6503718	10	DLBSRG53M16G268G
DAL BO' CRISTINA	273279	5	DLBCST80P62L483P
DAL BO' MICHELA	12600	50	DLBMHL83S50C758L
DAL CANTON GENNY	14817	2	DLCGNY70A64H786X
DAL MAS PAOLA	273128	5	DLMPLA58E42L483Z
DALPIAZ MARIA LUCIA	11852	2	DLPMLC70E46C918X
D'AMBROSIO ANGELO	10901	2	DMBNGL61S21C327M
D'AMBROSIO MARIANGELA	6500502	10	DMBMNG64P57L483G
DAMIANI GIORGIO	383724	4	DMNGRG67D02L483Y
DAMIANI SERGIO	12997	2	DMNSRG47A06E982L
D'ANGELO FLAVIO	7119	3	DNGFLV56S28H816D
D'ANGELO MARIA	11449	2	DNGMRA51C57H347B
D'ANGELO VANNI	6934	2	DNGVNN50D09D085Z
D'ANTONI MARCO	9580	2	DNTMRC68A31L483O
DAVID FLORINDO	4852	28	DVD FRN40C17G169W
DE AGOSTINI FABIO	13917	2	DGSFBA76T24L483J
DE ANTONI DESIREE	9581	2	DNTDSR82E64H816X
DE BIASIO IVAN	272210	1	DBSVNI65P15L483L
DE CECCO MATTEO	493754	1	DCCMTT49M01G300F
DE CLARA ANTONINO	6501719	10	DCLNNN66E09C817T
DE COLLE GLADYS GASPERINA	13753	2	DCLGDY55C42H196J
DE COLLE PAOLA	6504381	10	DCLPLA61C60C817V
DE COLLE RICCARDO	273022	5	DCLRCR73D02G888G
DE FILIPPIS STEFANO	15332	2	DFLSFN61T27L483O
DE GIUDICI AURORA	15197	2	DGDRRA00A65L195V
DE GIUDICI ELISA	13460	2	DGDLSE02E67L195L
DE GIUDICI MARCO	271152	5	DGDMRC61B04L195W
DE MARTIN LIA	15440	20	DMRLIA86T41G284Y
DE MONTE MAURO	5594	5	DMNMRA61L28H816M
DE NARDO LUCIANO	15119	2	DNRLCN57P12G284K
DE PAULI ANTONIO	273463	2	DPLNTN52S20D719I
DE PAULI DANIELA	10048	2	DPLDNL61P53L483W
DE ROSA LEONARDO	10728	2	DRSLRD74R07I904M
DE ROSSI MANUEL	12598	46	DRSMNL70C21M089P
DE ROSSI PAOLO	15341	2	DRSPLA03E30H816K
DE ROSSI RICCARDO	15923	2	DRSRCR06A28H816Q
DE SANTA PIO	5394371	1	DSNP IO49C07D719T
DE SIMON MAURO	272787	5	DSMMRA58D27G163Z
DE STALIS MAURO	16268	2	DSTMRA70L30L195N
DEANA ALESSANDRO	11686	2	DNELSN47D10L039W
DEANO MARIO	10908	2	DNEMRA69P16I904A
DEBEGNACH MARISA	11762	2	DBGMRS40R63H040A
DEGANIS GIANLUCA	6503406	8	DGNGLC83L22E473B
DEGANO ADRIANO	6503239	10	DGNDRN73P04L483U
DEGANO ALFREDO	6501074	10	DGNLRD61C24L039T
DEGANO DEVIS	6504188	10	DGNDVS59E23L039K
DEGANO LORIS	6504363	10	DGNLRS66A12L483D
DEGANO MARCO	8402	2	DGNMRC64D17L483E
DEGANO SONIA	16407	2	DGNSNO77H42Z133O
DEGANO TIZIANA	15891	2	DGNTZN56C52L039C
DEL COL ALESSANDRO	14721	2	DLCLSN79C18G888G
DEL DEGAN ANNA	273205	5	DLDNNA67M48L483A
DEL DEGAN MARTINA	11836	5	DLDMTN71R45L483M
DEL DO' DEBORA	10620	2	DLDBR90E57L483C
DEL DO' LORIS	10292	2	DLDLRS67M52L483R

DEL FABBRO LUIGI
 DEL FABBRO OLIVIERO
 DEL FABBRO OMBRETTA
 DEL FABBRO ORIANA
 DEL FABRO MARIA ANGELA
 DEL FRATE ANNA MARIA
 DEL GIULIO GIOVANNI
 DEL MEDICO ANDREA
 DEL MORO SISTO
 DEL NEGRO CLAUDIO
 DEL NEGRO EUGENIO
 DEL NEGRO MICHAEL WALTER
 DEL NEGRO ORESTE
 DEL NEGRO WILLIAM
 DEL PICCOLO STEFANO
 DEL TORRE ERIK
 DEL ZOTTO ENZO
 DEL ZOTTO RENZO
 DELL' ANGELA GIOVANNA
 DELL' ANGELA RINALDO
 DELLA BIANCA EMMA
 DELLA BIANCA FABIO
 DELLA BIANCA FRANCESCO
 DELLA MEA CORRADO
 DELLA MEA EMANUELE
 DELLA PIETRA JASMINE
 DELLA PIETRA LINO
 DELLA ROSSA LUCIANO
 DELLA SAVIA EMILIA
 DELLA SIEGA MARINO
 DELLA VEDOVA ALCIDO
 DELLA VEDOVA CLAUDIO
 DELLA VEDOVA LAURO
 DELL'ANGELA ORNELLA
 DELL'ASINO DANIELE
 DELL'ASINO SIMONE
 DELL'OSTE ENRICO
 DELL'OSTE GIANNA COLETTE
 DEMURTAS STEFANIA
 DEREANI ARIANNA
 DI BENEDETTO PATRIZIA
 DI BENEDETTO SERGIO
 DI BERNARDO F.LLI DI DI BERNARDO ROBERTA & C. S.A.S.
 DI BERNARDO GIORGINO
 DI BERNARDO STEFANO
 DI BERT DANIELA
 DI BERT FRANCO
 DI BERT GIORGIO
 DI BERT OVIDIO
 DI BEZ DEVID
 DI BEZ ELVIS
 DI BEZ THOMAS
 DI BIAGIO ANTONELLA
 DI CENTA ELEONORA
 DI FANT IVAN
 DI FLORIANO MIRELLA
 DI GIUSTO GIOVANNI
 DI GIUSTO LUCIANO
 DI GIUSTO MICHELA
 DI GIUSTO PAOLO
 DI LENARDA LUIGINO
 DI LENARDO ANTONELLA
 DI MARCO ALESSANDRO
 DI MONTE ORIETO
 DI PIAZZA BRUNO
 DI QUAL DARIO
 DI VORA ANDREA
 DIANA ANTONIO
 DIANA EDOARDO
 DIANTI CRISTINA
 DIGITALI ANNA
 DIONISIO BARBARA
 DOLSO THOMMAS
 DOMINI BERTA
 DOMINI CANDIDA
 DOMINI MANUEL
 DOMINI MASSIMINO
 DOMINI RINO
 DON MARCO
 DONADA ANDREA
 DONADA CELSO
 DONADA STEFANO
 DONEDDU GIULIA
 DORDOLO BRUNO
 DORDOLO ENNIO
 DORDOLO LUCA DANIELE
 DORIGO ELIO

5916
 16230
 7146
 273690
 7734
 15404
 12625
 7658
 496542
 8621
 12648
 14435
 273300
 7593
 6502496
 9479
 4052
 10153
 6502858
 6500214
 16086
 12051
 6502432
 8241
 6146
 273697
 272952
 5126
 6501564
 6504216
 7022
 272923
 5672
 12252
 9588
 12984
 15122
 11453
 15732
 16378
 6805
 6649
 7054
 6503208
 273245
 6503028
 12185
 12581
 6500668
 9407
 8404
 11102
 16104
 273379
 10050
 14444
 6501386
 12003
 13315
 12535
 4834
 15134
 16315
 6500817
 271420
 281480
 9107
 365491
 273234
 12992
 9149
 273925
 10294
 12776
 16258
 13830
 6319
 9593
 271425
 15994
 375043
 385372
 11463
 3304
 3222
 9108
 271580

2 DLFLGU48C20G238F
 2 DLFLVR58B08G284H
 2 DLFMRT74T69L483L
 1 DLFRNO55R71D718Z
 1 DLFMNG48R71H206Y
 2 DLFNMR55R70C327L
 2 DLGGNN47S20F832F
 1 DLMNDR67S08L483F
 10 DLMSST62D17L483G
 2 DLNCLD68M07I904N
 2 DLNGNE58A19L483R
 2 DLNMHL89S06Z614B
 5 DLNRST72A17L483D
 2 DLNWLM76H05L483I
 10 DLPSFN68H15L483Y
 2 DLTRKE80D09L483H
 10 DLZNZE38S06I562Z
 2 DLZRNZ52A31D085R
 10 DLLGNN64E68A810F
 6 DLLRLD52R24A810X
 2 DLLMME06B65E473F
 5 DLLFBA68R16C817J
 17 DLLFNC75D29E473Y
 2 DLLCRD74D18H657X
 2 DLLMNL71A16L483F
 5 DLLJMN89A55L483O
 5 DLLLNI48H29L909P
 5 DLLLCN42L25L483M
 2 DLLMLE45D44A810T
 10 DLLMRN61D25A810K
 2 DLLLCD46B27H347G
 5 DLLCLD69C14Z133B
 7 DLLLRA66H26I904E
 10 DLLRLS58R53A810M
 2 DLLDNL78A26H816L
 2 DLLSMN02A23H816W
 2 DLLNRC98E22L483V
 2 DLLGNC56R58Z110Y
 2 DMRSFN74S53H816C
 2 DRNRNN91D60D962J
 2 DBNPRZ64S63L483Z
 2 DBNSRG58A07E982H
 5
 10 DBRGGN42M05A855Z
 5 DBRSFN72S24L483H
 10 DBRDNL62H42L483Y
 2 DBRFNC64R21F356A
 10 DBRGRG83C24G284Y
 10 DBRVDO43L12G891K
 2 DBZDVD87M28H816Y
 2 DBZLV62E02L483G
 2 DBZTMS89B21H816C
 2 DBGNNL71H61G284G
 5 DCNLRN74A68L483D
 2 DFNVNI92R15H816M
 2 DFLMLL81A62D962G
 10 DGSGLN49T22E553C
 2 DGSGLN59D22H816C
 40 DGSMLH91R48L483X
 2 DGSPLA55H11E833J
 28 DLNLGN64R16L483Z
 2 DLNNNL70C66D962E
 2 DMRLSN82T18I904A
 10 DMNRTO44H18G891M
 3 DPZBRN65R21B300C
 4 DQLDRA57T18Z133X
 2 DVRNDR67H17I904M
 6 DNINTN66L08L483C
 5 DNIDRD63B08Z133V
 2 DNTCST69E51L483K
 2 DGTNNA72L65H816O
 5 DNSBBR75P61L483M
 2 DLSTMM85E13H816G
 2 DMNBRT53M50F760G
 2 DMNCDD66A47I464W
 2 DMNMNL82H26L483Q
 2 DMNMSM51D04C885R
 2 DMNRNI59L05H816J
 5 DNOMRC68M14L483J
 2 DNDNDR69C11C817D
 4 DNDCLS54H01L909I
 20 DNDSFN63T26L195X
 2 DNDGLI79T51L195T
 3 DRDBRN49P25C885B
 3 DRDNNE45S17L483R
 2 DRDLDN90E04H816N
 5 DRGLEI51M25H200X

1559700305



DOSE ANTONINO
DOSE ARMANDO
DOSSO VALTER
DRI BEPPINO
DRI ELSA
DRI ERICA
DRI FRANCESCA
DRI FRANCESCO
DRI GIANNA
DRI GIANNI
DRI LORELLA
DRI ROBERTO
DRIUSSI FRANCO
DRIUTTI CARLO
DURI' SIMONETTA
DURISOTTI ANDREA
ECORETTI GILBERTO
ENGLARO GUIDO
ERMACORA MARCO
ERMACORA ROMANO
ERMACORA SIMONE
ERMAN MIRCO
FABBRI MASSIMILIANO
FABBRO ALESSANDRO
FABBRO CRISTINA
FABBRO GIORDANO
FABBRO MARCO
FABBRO MARINELLA
FABBRO MICHELE
FABBRO PIETRO
FABBRO RICCARDO
FABBRO SILVANA
FABBRO STEFANO
FABELLO RITA
FABRIS DEBORA
FABRIS FRANCO
FABRIS KATIUSCIA
FABRO ALESSANDRO
FABRO EMANUELE
FABRO GERMANO
FABRO GUERRINO
FABRO SERGIO
FACCHIN GIOVANNI
FACHIN MORENO
FACHIN ROBERTO
FADI ALEX
FANTIN CLAUDIO
FANTINO LUCA
FASCIANO DARIO
FAUNER SILVIO
FAZZINO ELENA
FEDELE ADRIANO
FEDERICO MONICA
FERRIN ANDREA
FERRIN ELYA
FERRIN EMYL
FERRIN FABRIZIO
FERUGLIO ALAN
FERUGLIO DEBORA
FERUGLIO ELENA
FIAPPO IGOR
FILIP VANNI
FIOR MAURO
FIORAVANZO CLAUDIO
FIORIN MICHELE
FLEBUS FABRIZIO
FLORA THOMAS
FLOREANI FRANCESCO
FLOREANI GRAZIELLA
FLOREANI LAMBERTO
FLOREANI NERO CLAUDIO
FLOREANI SARA
FLUMIGNAN FULVIO
FLUMIGNAN GABRIELE
FORABOSCO ELVIS
FORASACCO VINCENZO
FORGIARINI CLAUDIO
FORGIARINI CLAUDIO
FORGIARINI GABRIELE
FORGIARINI MARZIA
FORMENTIN ANNA
FORTUNATO AMEDEO
FORTUNATO ANDREA
FOSCHIA ALESSANDRO
FOSCHIANI ANDREA
FOSCHIATTI LUISA
FOSCHIATTI MIRELLA

CANOVE

6501469
6502750
9129
6502453
6503746
6503181
14258
13914
12221
12231
12969
12799
8778
10622
11788
11113
6500620
271392
10014
4846
13297
273694
14630
6434
6246
12337
7741
12504
5976
14171
13592
7690
4508
16120
9248
6500935
14678
6651
13246
12241
3237
10736
6503785
273708
271151
15283
13869
15351
8629
15176
9121
10739
11706
6501361
15533
6504439
6501400
10853
9603
8311
12599
10624
503589
6501090
273825
6503056
11310
9912
11581
9019
6249
15829
6501335
11868
271931
10397
271447
8631
273945
272478
13872
11787
10296
6501183
13018
16140
10234

10 DSONNN55A25L101X
10 DSORND44L01L101A
20 DSSVTR48H15D085G
10 DRIBPN50M17L039P
10 DRILSE51H55L039Z
8 DRIRCE72C42G284A
2 DRIFNC80R48G284S
2 DRIFNC00T12E473O
2 DRIGNN59A61G891P
2 DRIGNN68D21G284M
2 DRILL73T57H816L
2 DRIRRT61T10G891X
2 DRSFNC49H26L483U
2 DRTCRL49B09C885K
2 DRUSNT56A71F756K
2 DRSNDR82L11H816L
10 CRTGBR54M07E553K
5 NGLGDU51D25C494Y
2 RMCRC85T28H816S
8 RMCRMN60T18H895O
2 RMCSMN85T28H816T
5 RMNMRC78P08L195M
2 FBBMSM65E09C758N
2 FBBLSN76H26Z133M
2 FBBGST71C52L483L
2 FBBGDN60L12L483W
2 FBBMRC73D25H816Q
2 FBBMNL55M64G268O
2 FBBMHL66M15L483M
2 FBBPTR97A12H816H
2 FBBRCR02S18H816A
2 FBBSVN47E42A700D
76 FBBSFN67M18F205L
2 FBLRTI72M58G284Q
22 FBRDBR70B52L483A
10 FBRFNC53S25L483X
10 FBRKSC81E69G284A
2 FBRLSN74P28H816P
2 FBRMNL99S23E473N
10 FBRGMN67M08L483X
3 FBRGRN52T07C885H
2 FBRSRG62S17Z133G
10 FCCGNN42T02I904X
5 FCHMRN72D04L195D
5 FCHRR768L14Z133S
2 FDALXA86M31L195C
2 FNTCLD59R30L483O
10 FNTLCU70M20C817X
2 FSCDRA64S16C758H
2 FNRSLV68S01G642M
2 FZZLNE67S49L483I
2 FOLDRN47R13L483H
2 FORMNC93R68H816B
4 FRRNDR63P12G743G
2 FRRLYE93B08E473R
10 FRRMYL84P20E473L
6 FRRFRZ57A21H352T
2 FRGLNA81R14L483T
2 FRGDBR90M59L483J
2 FRGLNE79P67L483L
55 FPPGRI76M12L483F
2 FLPVNN47L19H347C
5 FRIMRA70T18L483Z
10 FRVCLD66T22L483W
5 FRNMHL66D07L483O
10 FLBFRZ55S22G284X
2 FLRTMS89L31D962B
4 FLRFNC73M28L483X
2 FLRGZL41A43E982C
2 FLRLBR51H04E833D
2 FLRNCL38A18H816J
2 FLRSRA89C49H816C
10 FLMFLV62E08L039X
2 FLMGRL80P19H816X
1 FRBLVS79R12L483O
2 FRSVNC41L29G268Y
1 FRGCLD70C08D962A
2 FRGCLD62P02D962K
5 FRGGRL90S05D962V
5 FRGMRZ82A50D962X
2 FRMNNA88R59E473N
2 FRTMDA59M18F839P
2 FRTNDR89E31D962A
10 FSCLSN57M27A810U
2 FSCNDR68P04L483N
2 FSCLSU60A42L483J
2 FSCMLL39T55G891P

FRACCAROLI DOMENICO
FRANCESCHINIS EMILIANO
FRANCESCHINIS STEFANO
FRANZ DANIELA
FRESCHI EVA
FRUCH ERIKA
FUMAGALLI MASSIMILIANO
FURLAN ANNA MARIA
FURLAN GIANFRANCO
FURLANETTO FRANCESCO
FURLANETTO GIOVANNI
FURLANI GIUSEPPE
FURLANO MIRENO
GADDA ROSA NELLA
GALANTE EMANUELE
GALASSO FRANCESCO
GALETTI GIANNI
GALLO DANIELE
GALLO GIUSEPPINA
GAMBARDELLA GIOVANNI LUIGI
GANASSIN ATTILIO
GANGEMI ANTONINO
GANIS GIULIO
GANIS LUCA
GANZINI AMERICO
GANZINI NIVES
GANZIT ALESSANDRO
GARDELLIANO ANDREA
GARDELLIANO DAVID
GARDISAN EDOARDO
GARON DENIS
GASPARINI FRANCO
GASPARINI GILBERTO
GASPARINI MARCO
GAZZOLA ANDREA
GAZZOLA ARLINO
GAZZOLA MASSIMO
GAZZOLA SARA
GAZZOLA SERGIO
GENNARO LUCA
GERARDINI PAOLO
GEREMIA GIOVANNI
GERMANO DANIELA
GEROMEL PAOLA
GERUSSI RENZO
GERUSSI SERGIO
GHEDIN GIOVANNI
GHIDINA ADRIANO
GHIRALDO MONIA
GHISLERI CRISTIANO
GIACOMETTI CHIARA
GIACOMETTI GIULIA
GIACOMINI ANGELA
GIACOMINI GABRIELE
GIACOMINI ROBERTO
GIACOMINI STEFANIA
GIGANTE DORIANO
GIGANTE LIVIO
GIORGINI FRANCESCA
GIRARDIS ANNA
GLOAZZO FRANCESCA
GLOAZZO MAURO
GOBBATO RICCARDO
GOI CLAUDIO
GOI MANUELA
GOI MARIO
GOI MARIO S.R.L.
GOLLINO MAURA
GONANO ERICA
GORASSINI GIANCARLO
GORI GIOVANNI ANGELO
GORI NERO
GORINI MARZIA
GORTANA PAOLO
GOSPARINI ALBERTO
GRAFFI AFRA
GRAFFI BRUNORO ELENA
GRAFFI BRUNORO GIUSEPPE
GRAFFI BRUNORO SOFIA
GRAFFI GENOVEFFA
GRAFFI LAURA
GRAFFI MARIO
GRAZIUTTI GILBERTO
GREGORATTO CATERINA
GRI TOMASO
GROP TRISTANO
GROSSO ESTER

16030
14644
6503710
271052
7466
16266
2757
13397
2797
8139
10400
6502155
3206
13527
15666
14443
7231
6503332
1276786
15815
6502485
6654
6501489
4835
9020
5872
9914
271982
9021
272999
6502652
271713
6504222
6502141
6500792
6502922
6500791
12204
6500790
14354
13963
3330
5243
8513
11317
8412
6501189
3270746
6504463
14343
14786
14092
8141
13164
10930
9304
6501311
6503976
272856
2572838
6503873
13046
6161
15050
271242
271243
271466
273499
9615
8143
6501327
6503869
273004
383914
9022
7024
9844
4242
15253
5486
5459
5774
6503712
5109
6501525
6503874
10298

2 FRCDNC79H18L781D
2 FRNMLN70R27L483C
10 FRNSFN70L25L483J
5 FRNDNL56H60Z600M
2 FRSVEA74T45L483D
2 FRCRKE83H46L195T
10 FMGMSM51D28E509A
2 FRLNMR57E67F756U
1 FRLGFR54T061124F
2 FRLFNC62L30C422A
2 FRLGNN87H15L483J
10 FRLGPP52L12G743N
3 FRLMRN39E09C885Z
2 GDDRNL60C52E514A
2 GLNMNL90L02L195W
2 GLSFNC77B20F152D
2 GLTGNN66B22E473E
10 GLLDNL53R25F832F
5 GLLGPP52A45L195Q
2 GMBGNN73M15Z347P
10 GNSTTL60T07Z401I
2 GNGNNN64D04L483D
10 GNSGLI57L06L483C
8 GNSLCU69H28I904U
4 GNZMRC90D13H816V
2 GNZNV538C62I562Z
2 GNZLSN78A05L483F
1 GRDNDNR78E05L483C
3 GRDDVD80D02L483R
5 GRDDRD61S12Z401R
10 GRNDNS74P12L483C
5 GSPFNC51H23L424E
10 GSPGBR58T11G966N
20 GSPMRC70A06C817A
10 GZZNDR65S25L101C
10 GZZRLN53L30G743Z
10 GZZMSM68M19C817T
2 GZZSRA70P55C817K
10 GZZSRG48E21L101E
2 GNNLCU76T22L483H
2 GRRPLA67H30L483H
3 GRMGNN47R03F760T
1005 GRMDNL54C49G966X
2 GRMPLA66B47C817U
2 GRSRNZ44B20L050K
2 GRSSRG49H11C758Z
10 GHDGNN65H08G743C
2 GHDDRN40D15D720C
10 GHRMNO69S61L483X
2 GHSCST68R03F704G
2 GCMCHR00C60L483P
2 GCMGLI03C62H816L
2 GCMNGL75C52L483Q
2 GCMGRL59L03L483Y
2 GCMRRT53P09H822X
2 GCMSFN82T63D962G
10 GGNDNR49T13H583F
10 GGNLVI56E09G743X
5 GRGFNC68H58L483B
5 GRRNNA63H67L199F
10 GLZFNC67R44G284R
2 GLZMRA61E21L483B
2 GBBRCR73P12E473H
2 GOICLD54P08A448Y
1 GOIMNL72H69H816O
1 GOIMRA44B28D962H
1
5 GLLMRA58M57D962Q
2 GNNRCE74R51L195L
2 GRSGCR68D10L483J
10 GROGNN48A06L101W
6 GRONRE47P09A855P
5 GRNMRZ55D66E098U
4 GRTPLA67D23L195G
2 GSPLRT87S16G337F
2 GRFFRA49H45D085F
8 GRFLNE96C51L483W
20 GRFGPP62L25Z401J
2 GRFSFO98H46L483I
5 GRFGVF47R56D085F
10 GRFLRA67E45I904U
2 GRFMRA45P03D085K
10 GRZGBR66B04G284G
5 GRGCRN64S61L483M
30 GRITMS71H09E473H
10 GRPTST66P11G891O
2 GRSSTR90L50L483D

Giuseppe F. Zucchi

Francesco Notario



1409090303

GROSSO SEBASTIANO
GROSSUTTI PIERINA
GRUER MAGDA
GUATTO ANDREA
GUATTO GIROLAMO
GUBIANI LUDWIG
GUERRA ETTORE
GUGLIELMACI FRANCESCO PAOLO
HABUS MARJANA
HABUS MILJENKO
IANNIS DAVIDE
IBRAIMI BEKIM
IDROSUD S.R.L.
INDOVINA GIORGIO
INDOVINA MARCO
INDOVINA PAOLO
INFANTI ANTONINO
INFANTI FRANCO
INNOCENTIN EROS
INTILIA GABRIELE
IOB MARINO
IOB MORIS
IOB PAOLA
IOB SILVIA
IRENE 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
LACOVIG ALESSANDRO
LAMATTINA AGATA
LAMATTINA SALVATORE
LAMESTA PAOLO
LAUZZANA LORIS
LAVARONI CARLO
LAVIA DANTE
LAVIA FILIPPO
LAVIA GIACOMO
LAVIA GIOVANNI BATTISTA
LAVIA LAURA
LAVIA LORENZO
LAVIA LUIGI
LAVIA MASSIMILIANO
LAVIA ROBERTO
LAZZARA ANTONINO
LEITA CRISTINA
LENUZZA EDY
LICUSATI SARA
LIGUORI RAFFAELE
LINZ VITTORINA
LIRUSSI LUIGINO
LIVA LOREDANA
LIVIS ELENA
LIVIS LUCA
LIZZI DENIS
LIZZI ELISA
LIZZI ISABELLA
LIZZI LUCIO
LIZZI MAURO
LIZZI NADIA
LIZZIT SILVANO
LOCATELLI ALEX
LOCATELLI DENIS
LOCCI VALENTINA
LODOLO ADRIANO
LOIOTILE GIUSEPPINA
LONDERO ALBERTO
LONDERO DAVIDE
LONGATO ADRIANA
LORENZETTI CLAUDIO
LOSTUZZO GIUSEPPE
LOSTUZZO PAOLO
LOSTUZZO RENATO
LUC LUISA
LUNARDELLI CLAUDIO
LUNAZZI CRISTIAN
MACOR CARLA
MACOR MERY NAZZARENA
MADINELLI GIOVANNI
MADINELLI MARIAROSA
MAESTRUTTI DONATELLA
MAGGI ANTONIO
MAGLI SONIA
MAGRINO ALESSANDRA
MAGRINO GIANNI
MAGRINO PAOLO
MAIULINI MANUELA
MALFA SEBASTIANO
MALFATTI ALESSANDRO
MALFATTI RODOLFO
MALISAN ALBERTA

6501093
6503964
16539
16113
15835
14505
8638
15969
12192
12199
11613
12662
273661
6504542
14141
7886
6500794
6502859
6504143
11778
273442
10415
14574
15241
8756
16004
15367
13661
16412
2989
8145
2278
15671
15598
10752
8147
13313
12349
6090
5691
494794
12170
12428
13813
15303
9916
14434
273896
8891
13407
7160
13314
13814
5882
5980
5545
13787
15506
6501219
12616
5246
3010
11941
15112
16052
9770
5776
6164
6720
6504137
6503250
16419
12251
12652
6500336
16064
14675
6501971
7978
15986
12344
6500609
273224
6502278
273252
10165
6502493

10 GRSSST56A20A810H
10 GRSPRN38A62A810Y
5 GRRMGD66P46L483S
2 GTTNDR91M25E473L
2 GTTGLM60D10A810L
2 GBNLWG74M18L483N
2 GRRTR48R29D700D
2 GGLFNC70C12C342U
2 HBSMJN70B48Z118F
2 HBSMJN65H06Z118R
12 NNSDVD65P19F356I
2 BRMBKM78M05Z148Y
10
10 NDVGRG51T16D014H
2 NDVMRC97E20H816H
2 NDVPLA68T30L483Y
10 NFNNNN51A24L101Y
10 NFNFC43T10C817J
10 NNCRSE88D29I403W
2 NTGLRL90P27L195O
5 BIOMRN63A27D962V
2 BIOMRS82C28L195H
2 BIOPLA62R59L483U
2 BIOSLV97L65L483S
5
2 LCVLSN91E26G284Y
2 LMTGTA68T66I035D
2 LMTSVT57E29I035Y
2 LMSPLA52S26F356T
5 LZZLRS50T29D461B
2 LVRCRL66S01L483S
1 LVADNT50C01E982U
2 LVAFPP03S27G284I
2 LVAGCM05S24G284C
2 LVAGNN35L20A019D
2 LVALRA78H53L483E
40 LVALNZ67C02E982W
2 LVALGU50A21L483T
2 LVAMSM70P12E982W
5 LVARRT69M12L483X
5 LZZNNN51R01L381Q
2 LTECST52M60C885R
2 LNZYDE67H09Z110C
38 LCSSRA95B46L195S
2 LGRRFL78R23F839T
2 LNZZVTR56A60E982B
2 LRSLGN46D28H816B
5 LVILDN59P56A448W
2 LVSLNE82L53H816V
2 LVSLCU96E17H816N
2 LZZDNS56H03C885W
40 LZZLSE83B53H816Z
40 LZZSLU03B58H816Z
2 LZZLCU68S08L483V
2 LZZMRA64E31L483I
5 LZZNDA55S63D461D
2 LZZSVN64M21E553F
2 LCTLXA03L25E473C
10 LCTDNS74A31G914T
2 LCCVNT86D65E473T
5 LDLDNR65A24L483Y
5 LTLGPP54C58E982F
2 LNDLRT96A18L483P
2 LNDDVD87T05D962Y
2 LNGDRN45A47D630K
2 LRNCLD72L22Z133L
2 LSTGPP57R08L483M
2 LSTPLA70D30D962O
2 LSTRNT60S24Z133J
10 LCULSU60P70A810I
15 LNRCLD74M08E473P
2 LNZCST79C30L483N
5 MCRCRL45S48H533Y
2 MCRMVN66H59Z133U
40 MDNGNN53H22A737B
2 MDNMRS64E66G743G
2 MSTDTL61R70B309J
10 MGGNTN53R05L101X
2 MGLSNO72P50L483N
2 MGRLSN65T58L483F
2 MGRGNN55P06L039N
10 MGRPLA63T06C817H
5 MLNMMNL76P53L483J
10 MLFSST61M24I754T
5 MLFLSN56M28A266G
2 MLFRLF86A15G642I
10 MLSLRT50T70A810F

3578330239

1364830305

MINISINI MANUEL	14385	2 MNSMNL90E17H816U
MINISINI RODOLFO	6263	2 MNSRLF48S13Z103I
MINISINI ROMEO	3161	3 MNSRMO65L27H816V
MINISINI SONIA	9375	3 MNSSNO67D64H816Z
MINISINI STEFANO	13901	2 MNSSFN71D05L483E
MINUTELLO MATTIA	10551	2 MNTMTT83P01D962U
MIROLO GRAZIELLA	11756	2 MRLGZL57B56H816F
MISCORIA GIANLUCA	8428	2 MSCGLC73C17C758J
MISSANA FABIO	1271175	2 MSSFBA55M10D408S
MISSANA VANNI DENIS	3145	3 MSSVND64D28H816Z
MISSERA GIOVANNI	7316	1 MSSGNN63S09L483R
MISSERA MARIO	14576	2 MSSMRA58A09Z716N
MODUGNO CLAUDIA	13141	2 MDGCLD68B49L483Y
MOLARO GIACOMO	5014	5 MLRGCM47T24I562D
MOLINARO ELENA	9855	2 MLNLNE73A42L483T
MOLINARO FRANCO	15380	2 MLNFNC48T03B259Q
MOLINARO GIOVANNI	5785	2 MLNGNN63P09D962J
MOLINARO RAFFAELLA	14600	2 MLNRFI87P61H816L
MOLINARO SONIA	14958	2 MLNSNO71E71H816V
MOLINO ANDREA FIORINO	8649	2 MLNNRF73S12H816Z
MOLINO LAURA	11168	2 MLNLRA80H56H816K
MOLON ADRIANA	6503897	10 MLNDRN52L41L100E
MONACO ENDIS	5488	20 MNCNDS74T01I904R
MONTANARO MATTIA	11502	2 MNTMTT94M26H816K
MONTE ANDREA	6500642	10 MNTNDR64H20L483A
MONTE MASSIMILIANO	11840	20 MNTMSM94L06H816L
MONTE STEFANO	12722	4 MNTSFN01E13H816U
MOOS ADRIANO	6753	2 MSODRN72L10L483B
MOOS PIETRO	7319	2 MSOPTR55S20L483F
MOR LUCA	12708	2 MROLCU71P25B157L
MORANDINI MARIA	271920	1 MRNMRA53T56F574D
MORASSI GENESIO GIOVANNI	4078	22 MRSGSG49A08D630B
MOREALE ROBERTO	9711	2 MRLRRT65C09L483I
MOROCUTTI ANNA	272565	5 MRCNNA72R65L483Y
MOROCUTTI PAOLA	311263	2 MRCPLA61B61L195K
MOSCARIELLO FRANCESCO	5417	5 MSCFNC52R14F839T
MOVIO FEDERICA	6503876	10 MVOFRC69T43G284M
MUCIGNATO SILVANO	11601	2 MCGSVN67A27C817B
MUNINI BRUNO	3228	3 MNNBRN47L01C885F
MURELLO THIERRY	6504053	10 MRLTRR70D02Z110J
MUSSONI FABIO	11874	2 MSSFBA90L29H816N
NAGOSTINIS MARIO	272649	5 NGSMRA63R04L195W
NAN FERDINANDO	13424	2 NNAFDN54D28D415A
NARDESE BRUNO	4482	20 NRDBRN55R28D085I
NARDESE IGOR	7507	2 NRDGRI77C22L483H
NARDESE PAOLO	4781	8 NRDPLA58A27L483J
NARDINI ROBERTO	6500915	10 NRDRRT50R28C327C
NARDON DONATELLA	272323	5 NRDDTL62M55Z133E
NARDUZZI ERMANO	6066	2 NRDRMN51H26L483T
NARDUZZI FEDERICA	10251	2 NRDFRC76A66L483J
NARDUZZI ILARIA	12444	2 NRDLRI72T45H816H
NARDUZZI MARINA	6889	2 NRDMRN74E51H816Y
NARDUZZI MARTA	10454	2 NRDMRT81S58L483S
NARDUZZI ROBERTO	3211	3 NRDRRT65D16H816R
NARDUZZI VITTORINO	2840	4 NRDVTR50E09F760M
NASCIMBENI FEDERICA	16057	2 NSCFRC01S67L195Y
NICOLETTI ALESSIO	12223	2 NCLLS578H15L483C
NICOLOSO ALESSANDRA	14324	2 NCLLSN76C41L483Z
NICOTINA DOMENICO	272310	5 NCTDNC68T22I215C
NIGRIS GIORGIO	9434	2 NGRGRG49L13L483P
NOBILE FEDERICO	13320	40 NBLFRC91P22L483D
NOBILE IRENE	7767	2 NBLRNI81T57H816M
NOBILE MARCELLO	7941	7 NBLMCL78D28L483L
NOBILE VALENTINA	8170	2 NBLVNT71R57Z133M
NODALE PETRA	15466	2 NDLPTR85T69L195P
NONINO AGOSTINO	273810	5 NNNGTN49L05I562X
NONIS GIOVANNI	6502907	10 NNSGNN52A04G743N
NORO LORIS	8652	2 NROLRS62M01Z133Z
NOTARFRANCESCO MAURO	6502908	10 NTRMRA61M16L483W
NOVELLO GIUSEPPE	377239	4 NVLGPP56E07F241Y
NOVELLO MASSIMO	15140	10 NVLMSM71C12L483P
ODORICO DAMIANO	15795	2 DRCDMN71R28H037I
ODORICO STEFANO	6501885	10 DRCSFN74P20G888W
OLIVERI DEL CASTILLO ALESSANDRO	6504385	10 LVRLSN82T26E473S
OLIVERIO SALVATORE	271291	1 LVRSVT53B26D962S
OLIVO FEDERICA	8538	2 LVOFRC71M70L483A
ORLANDO ALADINA	4596	40 RLNLND28T66D300Z
ORLANDO GIOVANNI	4793	8 RLNGNN47E09H816K
ORLANDO LUCIO	4629	8 RLNLNU42L09H816X
ORLANDO OLIVA	10843	10 RLNLVO43P61D300C
ORRU' ELISA	9261	2 RROLSE80L43L483C
ORRU' MICHELE	15376	2 RROMHL90E19L483H
ORRU' NICOLO'	8430	2 RRONCL46S16F808V
ORTIS VALTER	6268	2 RTSVTR61L21H816Z
OTTOBORGO VITTORIO	4663	2 TTBVTR53P17H816I
OVAN FEDERICO	3267	3 VNOFRC45A01C885C
OVAN LUCA	7513	2 VNOLCU68R23L483P

OVAN STEFANO
PACCO GABRIELLA
PACORIGH FABRIZIO
PAGANI MARTINA
PAGANI RENATO
PAGANINI ALESSANDRO
PAGNUTTI CATIA
PALADIN VITTORIO
PAMPAGNIN LUCIANO
PANDIN VITTORIO
PANTANALI ROSANNA
PAOLINI ALESSANDRO
PAPARO MARIO
PAPINUTTO MARINA
PARIS WUOLMER
PARON MORENO
PARONI CLAUDIO
PARONI LUIGI
PASCOLETTI EDI
PASCOLI ROMEO
PASCOLINI ROBERTA
PASCUT EMANUEL
PASINI CRISTINA
PASQUALINI MAURIZIO
PASQUON LIVIO
PASSALENTI MARCO
PASTORELLO LOREDANA
PATAT ALBERTO
PATAT MARCO
PATTI GASPARE
PAULITTI ITALICO
PAULUZZI GABRIELE
PAULUZZO GABRIELE
PAVAN ALIDA
PAVONI GUIDO
PECOL ADRIANA
PECORARO FRANCO
PELLARINI CHRISTIAN
PELLEGRINI PIETRO
PELLIZZARIS SANDRO
PELOSO SONIA
PERABO' MARGHERITA
PERES FRANCESCA
PERES GIORGIO
PERESAN DINO
PERESSINI PAOLO
PERESSON PIERINO
PERESSON RAFFAELE
PERESSON THIERRY
PERESSOTTI GIULIANO
PERINI ANNA MARIA
PEROSA FRANCO
PERSELLO ENNIO
PERSELLO MARCO
PERSELLO RANIERI
PERTOLDI NEVIO
PESTRIN FABRIZIA
PETRIS MIRCO
PETROZZI MARIO
PEVERE LIVIO
PEVERE VALENTINO
PEZ FABIANO
PEZ VITTORIO
PEZZETTA MARINA
PEZZETTA VITTORIO
PIASENZOTTO SAMANTA
PICCINELLI CARMELA
PICCINI STEFANIA
PICCO ALDA
PICCO DONATELLA
PICCO LORENZO
PICCO MICAELA
PICCOLI STEFANO
PICCOLOTTO GIULIA
PIELI ELISABETTA
PIGANI ALDO
PIGNOLO SILVIA
PILOSIO AMORINA
PILOSIO LUCA
PILUTTI CHIARA
PILUTTI FLAVIA
PILUTTI LUCA
PINNA ALESSANDRO
PINOSIO LETIZIA
PINOSIO MARTINA
PINOSIO NICOLA
PINZANO FEDERICO

6180
6503567
6502850
13368
6500337
16484
8541
3176
6500576
14376
11780
273352
13212
14409
12939
6503736
6500980
6501075
5371
10177
14720
6504189
8817
4182
6503052
273104
273759
271295
274054
16194
7517
12102
5714
12232
14112
14940
273048
8434
272337
13444
8435
5057
8436
2762
12601
370606
6502777
16368
11690
6670
271299
5793
2980
9173
8332
6501191
15039
6501156
6348
6503442
6502428
6501996
14395
8792
273204
8544
272945
6757
4822
7876
5326
11354
5458
12607
282308
10476
6502687
6622
8444
12596
15357
6499
13152
5938
5939
5940
9368

2 VNOSFN71H27H816S
10 PCCGRL55S48L483T
10 PCRFRZ67D24G284P
2 PGNMTN01S68L483M
10 PGNRNT60B23E553I
2 PGNLSN99A27L840U
2 PGNCTA68B66E982X
3 PLDVTR49R07C885C
10 PMPLCN39B22G743A
2 PNDVTR63D02G284D
5 PNTRNN46E42G966F
5 PLNLSN66M07L195D
2 PPRMRA99L01L195J
2 PPNMRN60S58B259Y
2 PRSWMR85T26F205L
8 PRNMRN71S19M052S
4 PRNCLD56D02L483L
10 PRNLGU43H12A810M
5 PSCDEI59A26E982U
2 PSCRM053C03H161M
2 PSCRR79D49H501S
10 PSCMNL77C14G284G
20 PSNCST59T42Z110Q
20 PSQMRZ61T04I562N
10 PSQVLI51C05L267X
5 PSSMRC78D01A952O
5 PSTLDN54H52L421C
1 PTTLRT61T01D962J
5 PTTMRC74D08H816R
2 PTTGPR51M22E974M
2 PLTTLCS9H06L483M
2 PLZGRL80H07D962U
5 PLZGRL58L17L483K
2 PVNLDA49S51G743B
2 PVNGDU51R21L424C
2 PCLDRN04P52L483I
5 PCRFCN41A13L483Q
2 PLLCRS78S05C758J
3 PLLPTR63D30L483Y
10 PLLSDR69B10L483R
2 PLSSNO69L52Z133V
5 PRBMGH39R49F760C
2 PRSFNC67L71L483X
2 PRSGRG59C29L483H
50 PRSDNI54T26I403F
4 PRSPLA68P07L195X
10 PRSPRN56R24G743K
2 PRSRFL72R06L483U
2 PRSTRR89S12D962B
2 PRSGLN76R13L483Z
1 PRNNMR49E69G949M
2 PRSFNC63B16H816F
5 PRSNNE38P23F760V
2 PRSMRC68C14L483X
2 PRSRNR70C19Z138J
10 PRTNVE54R22E553S
2 PSTFRZ65T44L483Z
10 PTRMRC63M10E473N
2 PTRMRA60T04Z401S
10 PVRLVI50S04F832X
10 PVRVNT70S03L483H
10 PZEFBN68S01G284O
2 PZEVTR92T14G284I
2 PZZMRN75L51Z110M
5 PZZVTR70B25L483O
2 PSNSNT82S50H816X
5 PCCCM155R54L762Q
2 PCCSFN55M42H206W
8 PCCLDA64D58H816Q
4 PCCDTL67L57I904U
225 PCCLNZ60L11L483R
2 PCCMCL89T55H816K
5 PCCSFN63M26C817Q
15 PCCGLI84H66G888L
4 PLILBT64L42L483A
2 PGNLDA82M17L483J
10 PGNSLV68R46Z600H
2 PLSMRN42M60E982D
2 PLSLCU72R13L483C
65 PLTCHR01H43H816G
2 PLTFLV54M51L483D
1000 PLTLCU63S20H816J
42 PNNLSN62T07E098X
2 PNSLTZ75H52L483G
2 PNSMTN75H52L483V
2 PNSNCL70M05L483K
15 PNZFR94M05H816W



PIRONA SIMONE	13060	2 PRNSMN00E10H816N
PISCHIUTTA GIULIANO	5625	5 PSCGLN53H21H816W
PISU FEDERICA	10970	2 PSIFRC85R66G888E
PITTARO NATALINA	6500348	20 PTTNLN47T65L039V
PITTINI DARIO	272518	1 PTTDRA47A29D962S
PITTIONI CLAUDIA	12120	2 PTTCLD58E58Z401D
PITTON AURELIO	6502478	10 PTTRLA44B04L101M
PITTON EDI	6500943	10 PTTDEI69S01L101Z
PITTON ROSARIO	6501363	10 PTTSR57D22L101X
PITTORITTI FEDERICO	7626	2 PTTFRC79A22L483Q
PIVA GIORGIA	15094	2 PVIGRG05D58H816M
PIVA LUCA	8185	2 PVILCU69E01G888I
PIVA PAOLO	272425	5 PVIPLA78P06D962K
PIVOTTI ENRICO	367893	6 PVTNRC58T25L909I
POLANO ONDINA	12183	2 PLNNDN63M57H816L
POLO PIERA	3380594	2 PLOPRI56T42D720R
POLO ROMANA	272704	2 PLORMN69E55I480U
POLONIA VALERIO	377403	4 PLNVLR59A28L909R
PONTE ERMES	6501680	5 PNTRM558R04L039B
PONTE SYDNEY	15075	30 PNTSDN05A50L483M
PONTELLI GIULIA	272602	5 PNTGLI89M52D962J
PONTELLO DAVID	7095	2 PNTDVD81B10H816G
PONTELLO FLAVIO	5020	5 PNTFLV65P03H816C
PONTELLO MARCO	5181	1005 PNTMRC61A26H816Y
PONTELLO PAOLO	7247	2 PNTPLA54H24L483Z
PONTELLO UGO	2427	1 PNTGUO52T16I405L
PONTISSO DINO	4113	20 PNTDNI46D12I562R
PONTISSO IVAN	5377	5 PNTVNI72T19C817R
PONTISSO NICOLA	8186	2 PNTNCL74M28I403N
PONTONI VERONICA	14839	2 PNTVNC95H68L483U
PORDENON REDENTO	6500466	20 PRDRNT53P25L03VM
PORDENON RENATO	6500467	2 PRDRNT53P25L0P9J
PORISIENSI MARTINA	273343	5 PRSMTN90C45L483T
POZZI LUCIO	281217	4 PZZLCU57T11A254L
POZZI LUISA	272703	5 PZZLSU85T71L195Q
PRESELLO GILBERTO	5378	5 PRSGBR61R06C885G
PRESELLO MARCO	9044	2 PRSMRC89M22H816T
PUGLIA ANTONIO	11969	2 PGLNTN78M14E131J
PUGLIESE GENNARO	14648	2 PGLGNR89A06F839S
PUGNALE PAOLA	8336	2 PGNPLA73T56L483H
PUGNETTI ANNA	15788	2 PGNNNA98S50L195M
PUGNETTI MAURIZIO	362779	5 PGNMZR55R26L195U
PUPPATO ANDREA	10184	2 PPPNDR69L24Z112Y
PUPPO MANUELA	8337	2 PPPMNL64A45Z133G
PUPPO RENATO	12653	2 PPPRNT55S21L483O
PURINANI ANNADINA	10485	2 PRNNDN57L67F756G
PURINO ADRIANO	7568	2 PRNDRN51L13Z600B
PURINO LUIGI	15549	2 PRNLGU82A26L483E
PUSCHIASIS MARIA GRAZIA	367679	2 PSCMGR66L46L195R
PUZZOLI LORENZO	6503218	8 PZZLNZ63M10C817C
QUAGLIA DANIELE	493135	1 QGLDNL55H29L018K
QUAGLIA PIETRO	492970	1 QGLPTR71H29L483Z
QUERIN FRANCO	15546	2 QRNFNC70T09E473T
RAFFAELLO NILO	9779	2 RFFNLI56T03D461F
RAGUSA SHARON	13400	2 RGSSRN97E52G284K
RAIMONDI FABRIZIO	12594	2 RMNFRZ82E19F537M
RAMPINO CORRADO	5564	5 RMPCRD44T12L213P
RAMPINO CROCEFFISSO GIOVANNI	8339	2 RMPCCF44T12L213O
RANDI LUCIANO	6500520	20 RNDLCN50T03G891V
RASSATTI DARIO	6504170	10 RSSDRA49H30E473L
REDIVO PASQUALINA	273061	5 RDVPQL45H44L483C
REGENI GLORIA	12233	2 RGNGLR70L48G284D
REVELLO VINICIO	14741	2 RVLVNC71R17Z133Z
RIGHINI AUGUSTA	2958	5 RGHGST43R57H816W
RIGHINI ENZO	2449	1 RGHNZE47D14I405E
RIGHINI ORNELLA	9442	4 RGHRL55D69I405P
RIGHINI SARA	1277099	5 RGHSRA48S53L909V
RIGHINI SOFIA	16174	2 RGHSFO03D47L483N
RIZZI PIERLUIGI	8449	2 RZZPLG68S23L483E
RODARO LAURA GIOVANNA	16445	2 RDRLGV78R56E473Q
RODARO ORIANA	8450	2 RDRRNO78P52L483N
ROJATTO GIANPIETRO	13750	2 RJTGPT55D06L483E
ROMANELLO MARIA	6503033	10 RMNMRA57T53L483L
ROMANIN GIANMARIO	271431	5 RMNGMR65L21L483M
ROMANIN MARCO	273045	3 RMNMRC62B19L483G
ROMANIN MICHELE	10094	2 RMNMHL82S08L483L
ROMANO PAOLA	12052	20 RMNPLA75A47G284B
RONCALI PATRICIA LAURA	6503490	10 RNCPRC61L61Z600O
RONCO MADDALENA	8979	2 RNCMDL54S56L065G
RONUTTI RENATO	6503012	10 RNTRNT55S08C327M
ROSSETTO BRUNO	6502628	10 RSSBRN46L12G284J
ROSSETTO MONIA	16202	2 RSSMNO71M57E473N
ROSSI GIANPAOLO	6503450	10 RSSGPL61M19G268U
ROSSIT CRISTIAN	11832	2 RSSCST81P29E098U
ROSSITTI VITTORINO	384680	4 RSSVTR55R18L195N
ROSSO ALESSANDRO	12606	50 RSSLSN75H19L483O
ROSSO BRUNO	272786	5 RSSBRN42D05D962W

ROSSO CLAUDIO
ROSSO RIENZI
ROSSO VALENTINA
ROTA MARINO
RUGO SANTE
RUMIZ ROBERTO
RUSALEN GIORGIO
SABBADINI ANITA
SACCARDO PAOLO
SALVADOR DENIS
SALVADOR GIOVANNI
SALVIN FLAVIO
SANGOI DANIELA
SANGOI MARIA
SANGOI SANDRA
SANT VINICIO
SANTAROSSA LUIGI
SANTELLANI LORIS
SANTIN CRISTINA
SARACI SILVANA
SARO CESIRA
SARTORELLO GIUSEPPE
SARTORI MAURIZIO
SBAIZ DINA
SBORDONE MANUEL
SBRUGNERA FLAVIO
SBRUGNERA GIANNI
SBRUGNERA MAURIZIO, FLAVIO, GIANNI SOCIETA' AGRICOLA
SBURLINO ANNA MARIA
SCARANTINO MARCO
SCARCELLO BRUNA
SCHIAVO ROMEO
SCHIFF CESARINO
SCHIFF KETTY
SCHIRALDI MATTEO
SCHMIDT EVELYN SUSAN
SCIACCHITANO DANILO
SCUSSOLIN DARIO
SE.TRA.DI RIGHINI ANGELA & C.SAS
SEBASTIANIS GIANNI
SEGATTO SAMUELE
SERAVALLE EMANUELA
SERAVALLE GIULIANO
SERVEL-MERA S.R.L.
SFILIGOI FEDERICA
SIALINO ANGELO
SIEGA PIERO
SIMONITTO MARINA
SIMONUTTI CLAUDIO
SINA GIUSEPPE
SINICROPI GIUSEPPINA
SIRCH GRAZIANO
SNAIDERO MASSIMO
SOARDO DORIANO
SPANGARO LUCA
SPANGARO MARZIA
STABILE ENEA
STEFANUTTI RITA
STEFANUTTI STEFANIA
STEL IRENE
STEL VOLVENO
STELLA SILVANA
STOCCO ALFIO
STOCCO MARCELLO
STOCCO ORIETTO
TABOGA GIOVANNI
TABOGA LUCA
TABOGA PLINIO
TABOGA SANDRA
TABOTTA CHRISTINE
TAGLIAMENTO MANUELA
TAM ANSELMO
TAMBOSCO ANNA
TAMBOSCO GIORGIO
TAMI RINALDO
TAMUSSIN ANGELICA
TANCONI GLORIA
TARONDO ANTONIO
TARONDO FRANCESCO
TAVARIS ELENA
TAVIAN YVONNE
TEIA PADOAN DANIELE
TERMINI DEBORA
TESSARI MILENA
TESSARI RENZO
TIBURZIO STEFANIA
TINON PAOLO

6500760
2658
16254
4413
1270771
7949
12728
13992
272775
6501369
12138
6504438
16299
12451
12450
3179
273731
272630
15919
14592
3231
6502882
271995
16320
15041
6502483
6501758
6501088
12797
12355
10846
15820
6502906
6503375
13329
10650
6504338
6504371
8218
6501371
10550
14621
12377
271046
14872
16077
273541
16223
10655
271578
6502779
12956
12721
16312
1276554
11839
13410
271321
271322
4079
6500513
9746
6504425
6502018
6501688
12528
8986
3169
14759
15617
15885
14340
272913
272840
15583
9067
6504422
13488
12609
13734
6501524
6503806
6502765
12116
3379828
12605
6502407

10 RSSCLD55L21G743B
1 RSSRNZ53S07D461H
2 RSSVNT85L60E473E
10 RTOMRN54R16Z110J
5 RGUSNT53D17E476H
2 RMZRR84M10C111D
2 RSLGRG56C12H816S
2 SBBNTA44D44E982H
5 SCCPLA68C13L483F
10 SLVDNS75E02E473H
10 SLVGNN66E19A124F
10 SLVFLV70E25G284C
2 SNGDNL52C52D962J
2 SNGMRA54P52D962V
2 SNGSDR61R71D962S
3 SNTVNC53P20B994O
5 SNTLGU65M07D962T
5 SNTLRS64D06L195U
2 SNTCST65A45E473H
2 SRCSVN84B55Z100M
3 SRACSR55A64B259X
10 SRTGPP52B27B354T
1 SRTMRZ74E22D962E
2 SBZDNI48A71L483X
2 SBRMNL76S20L483H
10 SBRFLV54L20A810S
10 SBRGNN63L18A810T
10
2 SBRNMR62R47A267N
2 SCRMR63R16A516L
2 SCRBRN57D53B644I
2 SCHRMO52T21A810C
20 SCHCRN54T05G284W
10 SCHKTY74B61G284E
2 SCHMTT01T06H816T
2 SCHVYN73S62Z133L
10 SCCDNL46D03C480Y
10 SCSDRA72C20E473N
5
10 SBSGNN51B21L039M
2 SGTSM89T23G284C
2 SRVMNL61M51G743Z
2 SRVGLN52A23G743R
5
2 SFLFRC89T60L483Q
2 SLNNG54B23D461W
5 SGIPRI57T10D962J
2 SMNMRN93A61H816U
2 SMNCLD46D10G680D
5 SNIGPP61E23D408D
10 SNCGPP61B56E098T
2 SRCGZN50P13H029B
5 SNDMSM75D15L483Q
2 SRDDRN49R04L309E
6 SPNLCS58E07I777X
5 SPNMRZ72P64F205W
2 STBNEE73H27G284L
3 STFRTI69R54L483I
1 STFSFN64R48L483R
10 STLRNI55D47D630S
10 STLNVN48P28A855B
5 STLSVN45C61E982J
10 STCLFA54R21G268T
10 STCMCL80P06G284Z
10 STCRIT66S11L483Z
2 TBGGNN72B27L483M
2 TBGLCU66M16L483A
3 TBGPLN40M27C885U
2 TBGSDR51P52B259B
5 TBTCRS67D53Z133D
2 TGLMNL65P42Z133E
2 TMANLM50E25C817C
5 TMBNNA81A53L195V
5 TMBGRG54T19L195C
2 TMARLD49S25L065X
2 TMSNLC71D47L483I
10 TNCGLR60L53E125F
2 TRNNTN37S27L483P
11 TRNFNC73R28L483G
40 TVRLNE77T65G284H
10 TVNYNN74B42Z110N
10 TPDDNL62B05F832C
10 TRMDBR77D64L483U
2 TSSMLN76L67L483C
5 TSSRNZ43A17D408M
50 TBRSFN83S59I403V
10 TNNPLA54L03L039A

1297210302

2327740300

11598080155



Handwritten signature

Handwritten signature

TIRELLI MARIO	2310	1	TRLMRA33T28D4610	
TIS STEFANIA	5867	2	TSISFN54D67L483V	
TITOLO LARISSA	15180	2	TTLLSS81M62E473Y	
TODISCO LUIGI	12318	2	TDSLGU48L16C817V	
TOFFOLI ERMENS	2815	1	TFFRNS49H18G238T	
TOFFOLUTTI ANNALISA	8077	2	TFFNLS83T59L483I	
TOGNON MONICA	16382	2	TGNMNC62M54L483C	
TOMADINI GIANLUCA	8202	2	TMDGLC74H26I904I	
TOMADINI GIANNI	5259	5	TMDGNN67D13I904R	
TOMADINI IRENE	12863	2	TMDRNI75M71I904H	
TOMADINI RICCARDO	14610	2	TMDRCR03T27L483O	
TOMBOLATO FRANCO	8203	2	TMBFNC63H27C111G	
TOMINI MARCO	6502793	8	TMNMRC69D09C817D	
TONDO ALICE	272161	5	TNDLCA81P55L195U	
TONDO GIANNI	272162	5	TNDGNN56T02L483Q	
TONDOLO VALERIO	9457	2	TNDVLR50C04B259F	
TONEATTO AUGUSTO	16093	10	TNTGST55A31L039G	
TONEATTO CLAUDIO	11376	2	TNTCLD64E31F205A	
TONEATTO FABIO	6503103	10	TNTFBA78S16L483E	
TONEATTO MARCELLO	6501629	10	TNTMCL55B26L039K	
TONEATTO MAURIZIA	6502834	10	TNTMRZ61P52L039V	
TONEATTO PAOLO	6500363	10	TNTPLA55S10G284Q	
TONEATTO RINO	6500759	12	TNTRNI52M23L039I	
TONEATTO ROBERTO	6500360	40	TNTRRT43T16L039H	
TONELLO RENZO	3113	5	TNLRNZ53T04D461U	
TONELLO STEFANIA	272224	1	TNLSFN76R53Z133X	
TONINO ROMANETTA	3270	3	TNNRNT45A42Z112C	
TONIUTTI GINO	11220	2	TNTGNI53E13C544G	
TONIUTTI IOSIANNIA	12597	380	TNTSNN68R67L483Z	
TONIUTTO FEDERICO	6502119	10	TNTFRC73L14L483V	
TONIUTTO RICCARDO	14097	2	TNTRCR03A08H816Q	
TONUTTI ELDA	6501961	10	TNTLDE50A66A810P	
TOSO ANDREA	6502376	10	TSONDR53T31L483S	
TOSO ROBERTO	6501807	10	TSORRT64R18A810Z	
TOSOLINI BEPPINO	5261	5	TSLBPN52A20G238B	
TOSOLINI ELISA	8204	2	TSLLSE82P56L483M	
TOSOLINI STEFANIA	13209	2	TSLSFN85P69L483N	
TOSONI BRUNO	8347	2	TSNBRN57R10M085I	
TOSORATTO ILVA	15339	10	TSRLVI61T44L483R	
TRAVAINI RENATO	7331	2	TRVRNT74D25L483T	
TRENTO FAUSTA	13229	2	TRNFST60L41A042Q	
TREPPA FLAVIO	7991	1	TRPFLV69L27Z133Q	
TROPINA LUCA	15005	2	TRPLCU72P18L483R	
TROTTNER ALBERTO	7992	1	TRTLRT64H16C372A	
TUBARO CATERINA	10275	2	TBRCRN75P48I403O	
TURCHETTI DANIELE	272742	5	TRCDNL80B09D962P	
TURCHETTI SALVATORE	271712	5	TRCSVT57R08D962J	
TURCO CLAUDIO	5115	10	TRCCLD64B03Z133C	
TURCO VANDA	6504322	10	TRCVND51P57C817C	
TUROLO CRISTIAN	13812	40	TRLNST71T15E473L	
TUROLO NERINA	14683	40	TRLNRN44R61C817F	
TUTI STEFANO	271336	1	TTUSFN64H10L483K	
TUTTOLEGNO DI BRICHESE GIACOMO & C.S.A.S.	5506	10		1211070303
UCCELLI MIRCO	16282	2	CCLMRC68H27Z133X	
ULIANA SILVIA	9185	2	LNUSLV67H56H816V	
UNFER MAURO	495759	3	NFRMRA59E30L483T	
URBAN LUISA	6502010	10	RBNLSU79E57E473A	
URBAN SANTA	6502586	10	RBN5NT40R41C817Q	
URSELLA GIULIO	5048	5	RSGLGI69C23L483R	
VACANTI MARCO	8456	2	VCMNRC68H27I904V	
VACCHIANO DORIS	14852	2	VCCDRS70T42Z112N	
VADORI ANTONIETTA	6503481	10	VDRNNT51H50L101R	
VALENTINIS BRUNO	5734	5	VNLBRN44B18H352Q	
VANTUSSO LIDA	11229	4	VNTLDI54S66D461B	
VARISCO ELEONORA	273826	6	VRSLNR94M68D962I	
VARISCO GIUSEPPE	271117	6	VRSGPP60B11D962K	
VARUTTI FRANCO	5634	5	VRTFNC37T06D085G	
VAZZAZ ALFREDO	10196	2	VZZLRD56T01G736Y	
VECCHIUTTI LUCA	8457	2	VCCLCU72M17L483N	
VECILE LUCIANO	13079	2	VCCLCN44E03D408B	
VELLO RENZO	6500858	7	VLLRNZ61B14L101U	
VELLO SERGIO	6500811	8	VLLSRG56P24L101X	
VELLO VERONICA	15348	3	VLLVNC98T63E473V	
VENIER VIVIANA	12588	10	VNRVVN55M53A703R	
VENTURINI KEVIN	10529	3	VNTKVN84L29D962Z	
VENUTI MARIO	7336	2	VNTMRA53T26L050S	
VERONA ELIGIO	5053	5	VRNLGE40S26H206M	
VERSOLATTO ILARIA	6503544	10	VRSLRI77E46E473P	
VERZA ANDREA	9999	2	VRZNDR80P20H816Y	
VERZA BARBARA	13147	2	VRZBBR83E44H816Y	
VIDA MAURO	11775	2	VDIMRA63L01L483F	
VIDONI CLAUDIO	5264	5	VDNCLD57P19L483S	
VIDONI FRANCESCO	272082	1	VDNFNC80P24D962Y	
VIDONI LINO	8678	2	VDNLNI70H18L483F	
VIEZZI FEDERICO	8349	2	VZZFRC68R02L483O	
VILLANI NICOLA ALESSIO	14993	2	VLLNLL86H01D962A	
VINCOLETTA LAURA	6503627	10	VNCLRA76M49E473K	

VIOLA ANNA MARIA
 VIOLA GIANNI
 VIOLANTE ANTONIO
 VISCARDIS ALVERIO
 VOLPE SERGIO
 VUANELLO ARIANNA
 WU LIJUAN
 ZAMOLO GERMANO
 ZAMPA ADRIANO
 ZAMPA ORIETTA
 ZAMPARUTTI ANTONELLA
 ZANCANARO ANDREA
 ZANCHETTA MARINO
 ZANELLO MERIS
 ZANIER TIZIANO
 ZANIN PAOLO
 ZANINI PAOLO
 ZANITTI GIOVANNI
 ZANNIER LUCA
 ZANON GIUSEPPE
 ZANOR ANDREA
 ZANOR DAVID
 ZANOR EMANUELE
 ZANOR ENNIO
 ZANOR FRANCO
 ZANOR NICOLA
 ZANOR PAOLA
 ZANOR SAMUEL
 ZANUTTA ANCILLA
 ZANUTTO ROBERTA
 ZARAMELLA JACOPO
 ZARAMELLA MARCO
 ZAT CHRISTIAN
 ZAULI ROSANNA
 ZAVAGNI FRANCO
 ZAVAN MARIO
 ZEQA ERMIRA
 ZINNA SABATO
 ZINUTTI ARIANNA
 ZIRALDO PAOLO
 ZOCCOLAN DONATELLA
 ZOCCOLAN GIANNI
 ZOLLI TULLIO
 ZONTONE MAURIZIO
 ZORATTO CINZIA
 ZORINO MANUEL
 ZOSSI ALESSANDRO
 ZOTTIS MARISA
 ZUCCHI CARLO
 ZUCCHI CLAUDIO
 ZUCCHI ELIO
 ZUCCHIATTI ANNA
 ZUCCHIATTI GIANPAOLO
 ZUCCOLO FRANCESCO
 ZUCCOLO GIOVANNI
 ZULIANI MARIA TERESA
 ZULIANI ORLANDO
 ZULIANI STEFANIA

6502569	10	VLINMR47A61H352F
10828	2	VLIGNN67M28D300V
13116	2	VLNNTN68D27L922N
6503576	30	VSCLVR47L25A810X
3188	3	VLP5RG51T09Z326Y
8867	2	VNLRNN89T44D962L
272525	5	WUXLJN64B47Z210C
349057	4	ZMLGMN59S29L195K
10830	2	ZMPDRN49P25F760X
14245	2	ZMPRTT58A42G238W
12326	2	ZMPNNL65B58G284Y
489786	10	ZNCNDR67E13L195U
12555	2	ZNCMRN64P15C817T
14032	10	ZNLMS70B48C817B
10660	2	ZNRTZN66B21D718G
6500366	10	ZNNPLA47H28L039J
6503965	10	ZNNPLA66C10G743H
10536	2	ZNTGNN48B23D461D
16316	2	ZNNLCU85R09I904B
11006	2	ZNNGPP59C20C817T
6730	2	ZNRNDR70M16H816S
8461	2	ZNRDVD70E22L483Y
5067	5	ZNRMNL70H19L483W
3297	3	ZNRNNE43M01F760K
2734	1	ZNRFNC42S03F760A
8680	2	ZNRNCL74M29H816V
7560	2	ZNRPLA74P41L483W
12473	2	ZNRSMLO0M04L483Y
11612	10	ZNTNLL65L45G284R
6502634	10	ZNTRRT66L63L101N
14055	2	ZRMJCP02C25H816W
8916	2	ZRMMRC64B27G535X
6504311	8	ZTACRS76D16E473O
15997	2	ZLARNN77B65D423T
4349	20	ZVGFNC51D29Z110B
6502899	10	ZVNMRA54M16C614G
7838	2	ZQJRM79L49Z100L
6501915	10	ZNNSBT70L05D390R
15686	2	ZNTRNN97C71L195R
11994	2	ZRLPLA44M22D461P
6504301	10	ZCCDTL60E59F750G
6504408	10	ZCCGNN74P18L219V
9208	5	ZLLTL61S26Z110O
8995	9	ZNTMRZ82B22D962C
11704	2	ZRTCZ84S44I403R
9189	2	ZRNMMNL76P24G284M
272466	1	ZSSLSN80R12D962B
6500707	20	ZTTMR565C69E473R
6501752	10	ZCCCL43L10F756H
6501448	10	ZCCCLD74S30G284A
6501260	10	ZCCLEI46B24F756W
13990	5	ZCCNNA68M59H816Q
6625	3	ZCCGPL78B03F839A
11587	5	ZCCFNC85R28L483P
10127	20	ZCCGNN41H03D300K
2784	1	ZLNMTR57C67L483Y
6501753	10	ZLNRND55B01F756Y
11758	2	ZLNSFN77S66L483I

Handwritten signature

Handwritten signature



ASTENUTI

NOMINATIVO

BARACCHINI ELISA
 BEGOLO ANTONIO
 BELLINA ANDREA
 BELLO GRAZIELLA
 BIRARDA ALFREDO
 BRESSANUTTI ALDA RITA

CODICE SOCIO	NUMERO AZIONI	CODICE FISCALE
15809		2 BRCLSE89A50H816W
6502688		10 BGLNTN75A10L483G
16344		2 BLLNDR86D01D962P
11582		3 BLLGZL63A41L483J
15178		2 BRRLRD67R24H816A
9822		2 BRSLRT56A60H816G

BUTTOLO WILLIAM	8111	2	BTTWLM76L14L483N
CATTARUZZI SAMUELE	14899	2	CTTSML99C11L483A
CECONI MARINA	10565	2	CCCMRN59R55L057X
COMINOTTO CLAUDIO	10364	2	CMNCLD54C21Z103Y
DAVANZO LUCA	6143	2	DVNLCU83B01D962L
DE SANTA STEFAN	13745	2	DSNSFN78B27Z133M
DI BIAGGIO LUCIO	7220	2	DBGLCU42L01H816M
DRIUSSI STEFANO	5279	5	DRSSFN61D20L483L
FUMOLO ELISA	15764	2	FMLLSE82B50L483O
LAGO MONICA	6503621	10	LGAMNC69R71L483P
LODOLO GRAZIELLA	14260	2	LDLGZL68H64L483L
NICOLETTI ASIA	15672	2	NCLSAI91D45L483E
ORNELLA ROBERTO	11511	2	RNLRR57L29H161Z
SANDRIN BRUNA	5889	2	SNDNRN52M71Z133Z
TOMADA RENATO	7951	2	TMDRNT54D25H816O
TOMADINI SAMANTA	11898	2	TMDSNT86L48H816C
VIRILI PAOLO ANTONIO	5736	5	VRLPNT62H08L483R

CONTRARI

NOMINATIVO

COSANO ALESSANDRO

CODICE SOCIO	NUMERO AZIONI	CODICE FISCALE
2337803		6 CSNLSN49L02D962L

NON ESPRESSI

NOMINATIVO

ABRAMO NEVIA
 BASSO LORIS
 BERTOLISSI TOMMASO
 BERTUZZI GIACOMO
 BIANCHINI VALERIA
 BIRARDA GERMANO
 BURELLO VERGILIO
 CAPORALE ANTONIO
 CASALI KARINE
 CASTELLARIN ROBERTA
 CERULLO REMO
 CESCUTTI LORENZO
 CHIAVINI PAOLA
 CIOTTI VALTER
 COMINOTTO CARLOTTA
 CORSO IOLANDO
 COSTANTE ELEONORA
 CUDINI LUCIANO
 D' ODORICO ALESSANDRO
 D' ODORICO MARCO
 DANELUTTI GIULIA
 DEGANO BARBARA
 DI FANT ALDO
 DI FANT LEONARDO
 DI VORA MASSIMILIANO
 DREOSSI MARCELLA
 FABIANI DINO BERNARDO
 GIORGIONE EZIO
 LIZZI ENNIO
 MENIS MANUEL
 MICELLI ELISA
 MICOSSI CLAUDIA
 MONTICOLO SILVIA
 MORO GIANNI
 NADALIN CATERINA
 ORO LAURA
 PALADIN CRISTIAN
 PESCE MARIA

CODICE SOCIO	NUMERO AZIONI	CODICE FISCALE
7712	4	BRMNVE52C61L065P
12463	2	BSSLR575A01L483V
8377	2	BRTTMS78H10L483J
12821	2	BRTGCM84T25H816S
9544	2	BNCVLR53R53F332M
5875	2	BRRGMN62E26H816R
5586	5	BRLVGL59E16B259R
272887	10	CPRNTN48E28B619X
15771	2	CSLKRN75E59Z133U
7015	4	CSTRRT61S52G831R
5177	5	CRLRME52H03F203R
272393	1	CSCLNZ70D20L483Q
14311	6	CHVPLA61P57L483N
6502973	10	CTTVTR50R24G284U
11296	2	CMNCLT72B51Z133R
7021	2	CRSLND53H23G284I
8124	1	CSTLNR84S53D962L
6504034	10	CDNLNC68H10G743D
6501901	10	DDRLSN72B13L483M
12110	2	DDRMRC81H06G284Q
8943	2	DNLGLI78M67L483N
6535	2	DGNBBR70E45L483Z
2981	5	DFNLDA50D05H816V
12762	2	DFNLRD01P03L483X
6542	2	DVRMSM69P14L483O
9298	2	DRSMCL74A57H816U
273720	5	FBNDBR64P13L483P
6503058	10	GRGZEI56M28G284T
3128	3	LZZNNE61L15H816J
8422	2	MNSMNL76R29L483T
8425	2	MCLLSE82P46L483Z
12981	2	MCSCLD60L58A757T
10956	2	MNTSLV50R50L483U
6952	2	MROGNN54D22L483V
12420	2	NDLCRN68B63E473J
11179	2	ROOLRA61E70L483Q
5983	2	PLDCST73P29L483F
6504087	10	PSCMRA80T53G888N

SEBASTIANUTTI TIZIANO
SOMAGLINO ALBERTO
TAMI GIULIA
TOFFOLINI VITTORINO
TOLAZZI ALESSANDRO
ZAMPA FLAVIA

12645	2 SBSTZN61M13L483B
6195	2 SMGLRT47T05L483Z
15107	2 TMAGLI92D50G284F
4639	20 TFFVTR40E30D085B
15768	2 TLZLSN02M03L195P
12406	2 ZMPFLV54A56G238J

Handwritten signature



Statuto della 'PrimaCassa CREDITO COOPERATIVO FVG SOCIETA' COOPERATIVA

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica
TITOLO I COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE E SCOPO MUTUALISTICO - APPARTENENZA AL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ED ASSOGGETTAMENTO ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA CAPOGRUPPO - PRINCIPI ISPIRATORI - SEDE - COMPETENZA TERRITORIALE - DURATA Articolo 1. - Denominazione. Scopo mutualistico 1.1. E' costituita una società cooperativa per azioni denominata "PrimaCassa - Credito Cooperativo FVG - società cooperativa" (di seguito definita anche la "Società"). La PrimaCassa - Credito Cooperativo FVG - società cooperativa è una società cooperativa a mutualità prevalente. 1.2. Essa è la prosecuzione delle Banche di Credito Cooperativo della Bassa Friulana, di Carnia e Gemonese e del Friuli Centrale.	TITOLO I COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE E SCOPO MUTUALISTICO - APPARTENENZA AL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ED ASSOGGETTAMENTO ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA CAPOGRUPPO - PRINCIPI ISPIRATORI - SEDE - COMPETENZA TERRITORIALE - DURATA Articolo 1. - Denominazione. Scopo mutualistico 1.1. E' costituita una società cooperativa per azioni denominata "PrimaCassa - Credito Cooperativo FVG - società cooperativa" (di seguito definita anche la "Società"). La PrimaCassa - Credito Cooperativo FVG - società cooperativa è una società cooperativa a mutualità prevalente. 1.2. Essa è la prosecuzione delle Banche di Credito Cooperativo della Bassa Friulana, costituita nell'anno 1920, di Carnia e Gemonese, costituita nell'anno 1900 e del Friuli Centrale costituita nell'anno 1906.

STATUTO
DELLA PRIMACASSA CREDITO COOPERATIVO FVG SOCIETA' COOPERATIVA

ALLEGATO B AL N. 7014
DI RACCOLTA.



Notaro

Griffone

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica
Articolo 2. – Principi ispiratori 2.1. Nell'esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi dell'insegnamento sociale cristiano e ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. Essa ha lo scopo di favorire i soci cooperatori ("Soci Cooperatori" e, singolarmente, il "Socio Cooperatore", congiuntamente ai Soci Finanziatori, come definiti all'articolo 24.3, i "Soci" e, singolarmente, il "Socio"), e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera. 2.2. La Società si distingue per la propria orientamento sociale e per la scelta di costituire il bene comune. È altresì impegnata ad agire in coerenza con la Carta dei Valori del Credito Cooperativo e a rendere effettive forme adeguate di democrazia economica - finanziaria e lo scambio mutualistico tra i Soci Cooperatori nonché la partecipazione degli stessi alla vita sociale.	Articolo 2. – Principi ispiratori 2.1. Nell'esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi dell'insegnamento sociale cristiano e ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. Essa ha lo scopo di favorire i soci cooperatori ("Soci Cooperatori" e, singolarmente, il "Socio Cooperatore", congiuntamente ai Soci Finanziatori, come definiti all'articolo 24.3, i "Soci" e, singolarmente, il "Socio"), e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera. 2.2. La Società si distingue per la propria funzione sociale e per la scelta di costituire il bene comune. È altresì impegnata ad agire in coerenza con i valori e i principi richiamati nella Carta dei Valori del Credito Cooperativo e nel Codice Etico di Gruppo e a rendere effettive forme adeguate di democrazia economica - finanziaria e lo scambio mutualistico tra i Soci Cooperatori nonché la partecipazione degli stessi alla vita sociale.

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica
Articolo 3. – Adesione al Gruppo Bancario Cooperativo 3.1. La Società fa parte del, ed aderisce al, Gruppo Bancario Cooperativo avente come Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A., (di seguito definito anche il "Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale") ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. (la "Capogruppo"). La Società è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo emana nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ovvero per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Autorità competente nell'interesse della stabilità del gruppo, in conformità al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 s.m.i. (TU87). La Società nella corrispondenza e nelle comunicazioni alla clientela dà evidenza dell'appartenenza al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale, indicando altresì la Capogruppo.	Articolo 3. – Adesione al Gruppo Bancario Cooperativo 3.1. La Società fa parte del, ed aderisce al, Gruppo Bancario Cooperativo avente come Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A., (di seguito definito anche il "Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale") ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. (la "Capogruppo"). La Società è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo emana nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ovvero per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Autorità competente nell'interesse della stabilità del gruppo, in conformità al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 s.m.i. (TU87). La Società nella corrispondenza e nelle comunicazioni alla clientela dà evidenza dell'appartenenza al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale, indicando altresì la Capogruppo.
	3.2. La Società è tenuta a far osservare alle sue società controllate le disposizioni che la Capogruppo emana nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento e a fornire dati e notizie riguardanti attività propria e delle proprie partecipate. 3.3. Il recesso della Società dal Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale è ammesso, ai termini ed alle condizioni previsti dalla normativa e dal contratto di coesione, nei soli casi di giustificato motivo di seguito previsti: - nei casi in cui è possibile recedere dalla Capogruppo, a norma dell'articolo 2437, comma 1, cod. civ., ovvero a norma dell'articolo 2497-quater, cod. civ.; - qualora la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, arrechi alla Società un danno grave ed ingiusto, salvo che non dipenda da colpa lieve. Per danno grave ed ingiusto si intende la diminuzione del valore dei fondi propri della Società in misura non inferiore al 5% (cinque per cento) conseguente ad una determinata e specifica operazione, senza che questa sia stata adeguatamente compensata a norma delle previsioni del contratto di coesione.

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica
Articolo 5. – Adesione ad organismi di categoria 5.1. La Società ha facoltà di aderire agli enti ed organismi di categoria e di rappresentanza del movimento cooperativo.	Articolo 5. – Adesione ad organismi di categoria 5.1. La Società ha facoltà di aderire agli enti ed organismi di categoria e di rappresentanza del movimento cooperativo.

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica
Articolo 4. – Sede e competenza territoriale 4.1. La Società ha sede nel Comune di Marignacco e sedi distaccate nei comuni di Tolmezzo, Paluzza e Forni di Sopra. 4.2. La competenza territoriale, ai sensi delle disposizioni di vigilanza, comprende il territorio di detti Comuni, dei Comuni ove la Società ha proprie succursali o un numero di Soci Cooperatori, rapportato alla popolazione residente, almeno pari a quello determinato in conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità competente, nonché dei Comuni ad essi limitrofi.	Articolo 4. – Sede e competenza territoriale 4.1. La Società ha sede nel Comune di Marignacco e sedi distaccate nei comuni di Tolmezzo, Paluzza e Forni di Sopra. 4.2. La competenza territoriale, ai sensi delle disposizioni di vigilanza, comprende il territorio di detti Comuni, dei Comuni ove la Società ha proprie succursali o un numero di Soci Cooperatori, rapportato alla popolazione residente, almeno pari a quello determinato in conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità competente, nonché dei Comuni ad essi limitrofi.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Articolo attuale		Articolo con proposta di modifica
Articolo 6. – Durata 6.1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata una o più volte con delibera dell'assemblea straordinaria.		Articolo 6. – Durata 6.1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata una o più volte con delibera dell'assemblea straordinaria.

Articolo attuale		Articolo con proposta di modifica
TITOLO II SOCI COOPERATORI Articolo 7. – Ammissibilità a Socio Cooperatore 7.1. Fermo quanto previsto dal presente Statuto in relazione ai Soci Finanziatori di cui all'articolo 24.3 che segue, possono essere ammessi a Socio Cooperatore le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite, i consorzi, gli enti e le associazioni che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della Società. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative. 7.2. È fatto obbligo al Socio Cooperatore di comunicare ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 7.1 che precede. 7.3. I Soci Cooperatori diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona fisica, scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa formalmente comunicata. 7.4. I rappresentanti legali dei Soci Cooperatori e quelli designati ai sensi dell'articolo 7.3 che precede esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentanti, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.		TITOLO II SOCI COOPERATORI Articolo 7. – Ammissibilità a Socio Cooperatore 7.1. Fermo quanto previsto dal presente Statuto in relazione ai Soci Finanziatori di cui all'articolo 24.3 che segue, possono essere ammessi a Socio Cooperatore le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite, i consorzi, gli enti e le associazioni che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della Società. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative. 7.2. È fatto obbligo al Socio Cooperatore di comunicare ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 7.1 che precede. 7.3. I Soci Cooperatori diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona fisica, scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa formalmente comunicata. 7.4. I rappresentanti legali dei Soci Cooperatori e quelli designati ai sensi dell'articolo 7.3 che precede esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentanti, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica
Articolo 8. - Limitazioni all'acquisto della qualità di Socio Cooperatore 8.1. Non possono far parte della Società i soggetti che: a) siano interdetti, inabilitati, falliti o siano stati dichiarati insolventi nell'ambito di una procedura di liquidazione coatta amministrativa; b) non siano in possesso dei requisiti determinati ai sensi del TUB; c) svolgano, a giudizio del consiglio di amministrazione, attività in concorrenza con la Società; d) siano, a giudizio del consiglio di amministrazione, inadempienti verso la Società, verso altre società del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale o abbiano costretto alcune di esse ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei loro confronti.	Articolo 8. - Limitazioni all'acquisto della qualità di Socio Cooperatore 8.1. Non possono far parte della Società i soggetti che: a) siano interdetti, inabilitati, falliti, siano stati sottoposti a liquidazione giudiziale o siano stati dichiarati insolventi nell'ambito di una procedura di liquidazione coatta amministrativa; b) non siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo applicabile; c) svolgano, a giudizio del consiglio di amministrazione, attività in concorrenza con la Società; d) siano, a giudizio del consiglio di amministrazione, inadempienti verso la Società, verso altre società del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale o abbiano costretto almeno una di esse ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei loro confronti.

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica
Articolo 9. - Procedura di ammissione a Socio Cooperatore 9.1. Per l'ammissione a Socio Cooperatore, l'aspirante socio deve presentare al consiglio di amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione o acquisto, le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi del presente Statuto o richieste dalla Società in via generale. 9.2. Il consiglio di amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento e dispone la comunicazione della deliberazione all'interessato. In caso di accoglimento, unitamente alla comunicazione della delibera, il consiglio provvede immediatamente ad informare l'interessato che dovrà effettuare il versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della delibera. Verificato l'avvenuto versamento degli importi dovuti, è disposta l'annotazione della delibera nel libro dei soci, a far tempo dalla quale si acquista la qualità di Socio Cooperatore. 9.3. Nessun Socio Cooperatore può possedere azioni per un valore nominale complessivo eccedente i limiti fissati dalla legge. Ai sensi dell'articolo 34, comma 4-bis, del TUB, il consiglio di amministrazione potrà prevedere un numero minimo di azioni da sottoscrivere o acquistare ai fini dell'ammissione a Socio Cooperatore della Società. 9.4. Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci Cooperatori.	Articolo 9. - Procedura di ammissione a Socio Cooperatore 9.1. Per l'ammissione a Socio Cooperatore, l'aspirante socio deve presentare al consiglio di amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione o acquisto, le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi del presente Statuto o richieste dalla Società in via generale. 9.2. Il consiglio di amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento e dispone la comunicazione della deliberazione all'interessato. In caso di accoglimento, unitamente alla comunicazione della delibera, il consiglio provvede immediatamente ad informare l'interessato che dovrà effettuare il versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della delibera. Verificato l'avvenuto versamento degli importi dovuti, è disposta l'annotazione della delibera nel libro dei soci, a far tempo dalla quale si acquista la qualità di Socio Cooperatore. 9.3. Nessun Socio Cooperatore può possedere azioni per un valore nominale complessivo eccedente i limiti fissati dalla legge. Ai sensi dell'articolo 34, comma 4-bis, del TUB, il consiglio di amministrazione potrà prevedere un numero minimo di azioni da sottoscrivere o acquistare ai fini dell'ammissione a Socio Cooperatore della Società. 9.4. Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci Cooperatori.



Handwritten signature of the Notary Public, Francesco Notti.

Handwritten signature of the President of the Board of Directors, Giuseppe G. Zennaro.

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica
Articolo 11. – Domiciliazione dei Soci Cooperatori 11.1. I Soci Cooperatori, per quanto concerne ogni rapporto con la Società e ad ogni effetto di legge e del presente Statuto, si ritengono domiciliati all'indirizzo risultante dal libro dei soci.	Articolo 11. – Domiciliazione dei Soci Cooperatori 11.1. I Soci Cooperatori, per quanto concerne ogni rapporto con la Società e ad ogni effetto di legge e del presente Statuto, si ritengono domiciliati all'indirizzo risultante dal libro dei soci.

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica
Articolo 10. – Diritti e doveri dei Soci Cooperatori 10.1. I Soci Cooperatori, che a norma delle disposizioni precedenti sono stati ammessi nella Società ed iscritti nel libro dei soci, esercitano i diritti sociali e patrimoniali e: a) intervengono in assemblea ed esercitano il diritto di voto, secondo quanto stabilito dall'articolo 27; b) partecipano al dividendo deliberato dall'assemblea a partire dal mese successivo a quello di acquisto della qualità di socio e nel caso di sottoscrizione di nuove azioni a quello successivo al pagamento delle azioni stesse; c) hanno diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società ai propri Soci Cooperatori nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali. 10.2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divergono esigibili restano devoluti alla Società ed imputati alla riserva legale. 10.3. I Soci Cooperatori hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e di collaborare al buon andamento della Società, operando in modo significativo, partecipando all'assemblea e favorendo in ogni modo gli interessi sociali.	Articolo 10. – Diritti e doveri dei Soci Cooperatori 10.1. I Soci Cooperatori, che a norma delle disposizioni precedenti sono stati ammessi nella Società ed iscritti nel libro dei soci, esercitano i diritti sociali e patrimoniali e: a) intervengono in assemblea ed esercitano il diritto di voto, secondo quanto stabilito dall'articolo 27; b) partecipano al dividendo deliberato dall'assemblea a partire dal mese successivo a quello di acquisto della qualità di socio e nel caso di sottoscrizione di nuove azioni a quello successivo al pagamento delle azioni stesse; c) hanno diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società ai propri Soci Cooperatori nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali. 10.2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divergono esigibili restano devoluti alla Società ed imputati alla riserva legale. 10.3. I Soci Cooperatori hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e di collaborare al buon andamento della Società, operando in modo significativo, partecipando all'assemblea e favorendo in ogni modo gli interessi sociali.

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica
Articolo 13. – Morte del Socio Cooperatore 13.1. In caso di morte del Socio Cooperatore, qualora gli eredi non abbiano richiesto, nel termine di un anno dalla data del decesso del de cuius, il trasferimento delle azioni a loro nome o detto trasferimento non sia stato approvato dal consiglio di amministrazione, la Società provvederà al rimborso delle azioni ai sensi del successivo articolo 16. 13.2. In pendenza del termine di cui all'articolo 13.1 che precede, i coeredi dovranno designare un rappresentante comune che tuttavia, in tale qualità, non può partecipare all'assemblea e non è eleggibile alle cariche sociali.	Articolo 13. – Morte del Socio Cooperatore 13.1. In caso di morte del Socio Cooperatore, qualora gli eredi non abbiano richiesto, nel termine di un anno dalla data del decesso del de cuius, il trasferimento delle azioni a proprio nome (fermo in ogni caso il disposto di cui all'art. 22.1) o a nome di uno fra di essi designato o detto trasferimento non sia stato approvato dal consiglio di amministrazione, la Società provvederà al rimborso delle azioni ai sensi del successivo articolo 16. 13.2. In pendenza del termine di cui all'articolo 13.1 che precede, i coeredi dovranno designare un rappresentante comune che tuttavia, in tale qualità, non può partecipare all'assemblea e non è eleggibile alle cariche sociali.

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica
Articolo 12. – Perdita della qualità di Socio Cooperatore 12.1. La qualità di Socio Cooperatore si perde con la morte, col recesso e con l'esclusione.	Articolo 12. – Perdita della qualità di Socio Cooperatore 12.1. La qualità di Socio Cooperatore si perde con la morte, col recesso e con l'esclusione.



Handwritten signature

Handwritten signature

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica
Articolo 14. – Recesso del Socio Cooperatore 14.1. Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, il Socio Cooperatore ha diritto di recedere dalla Società, qualora non abbia concorso alle deliberazioni assembleari riguardanti la fusione con banche di diversa natura ai sensi dell'articolo 36 del TUB, nonché nell'ipotesi in cui siano venuti meno i requisiti di cui all'art. 7. Il recesso non può essere parziale. 14.2. La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto con lettera raccomandata o PEC diretta al consiglio di amministrazione che dovrà esaminarla entro sessanta giorni dal ricevimento e comunicarne gli esiti al socio. 14.3. Il Socio Cooperatore può altresì richiedere, con le formalità di cui all'articolo 14.2 che precede, di recedere dalla Società, oltre che nel caso in cui il consiglio di amministrazione non abbia autorizzato il trasferimento delle azioni da lui possedute ad altro soggetto non Socio, nel caso di dissenso dalle deliberazioni aventi ad oggetto la proroga della durata della Società. 14.4. Nei casi di cui all'articolo 14.3 che precede, il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale e tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società, deve deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. 14.5. Il recesso produce effetto dal momento della comunicazione al Socio Cooperatore del provvedimento di accoglimento della richiesta. 14.6. Con riferimento ai rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. 14.7. Nei casi previsti dall'art. 14.3 che precede, il recesso non può essere esercitato, e la relativa richiesta non ha comunque effetto, prima che il Socio Cooperatore abbia adempiuto tutte le sue obbligazioni verso la Società.	Articolo 14. – Recesso del Socio Cooperatore 14.1. Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, il Socio Cooperatore ha diritto di recedere dalla Società, qualora non abbia concorso alle deliberazioni assembleari riguardanti la fusione con banche di diversa natura ai sensi dell'articolo 36 del TUB, nonché nell'ipotesi in cui siano venuti meno i requisiti di cui all'art. 7. Il recesso non può essere parziale. 14.2. La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto con lettera raccomandata o PEC diretta al consiglio di amministrazione che dovrà esaminarla entro sessanta giorni dal ricevimento e comunicarne gli esiti al socio. 14.3. Il Socio Cooperatore può altresì richiedere, con le formalità di cui all'articolo 14.2 che precede, di recedere dalla Società, oltre che nel caso in cui il consiglio di amministrazione non abbia autorizzato il trasferimento delle azioni da lui possedute ad altro soggetto non Socio, nel caso di dissenso dalle deliberazioni aventi ad oggetto la proroga della durata della Società. 14.4. Nei casi di cui all'articolo 14.3 che precede, il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale e tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società, deve deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. 14.5. Il recesso produce effetto dal momento della comunicazione al Socio Cooperatore del provvedimento di accoglimento della richiesta. 14.6. Con riferimento ai rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. 14.7. Nei casi previsti dall'art. 14.3 che precede, il recesso non può essere esercitato, e la relativa richiesta non ha comunque effetto, prima che il Socio Cooperatore abbia adempiuto tutte le sue obbligazioni verso la Società.

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica
Articolo 15. – Esclusione del Socio Cooperatore 15.1. Il consiglio di amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia l'esclusione dei Soci Cooperatori, - che siano privi dei requisiti di cui all'articolo 7, nonché quelli che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui alle lett. a) e b) dell'articolo 8; - nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità nella loro qualità di amministratori, di sindaci o di direttori. 15.2. Il consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla Società il Socio Cooperatore che: a) abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla Società o svolga attività in concorrenza con la stessa; b) sia gravemente inadempiente alle obbligazioni derivanti dal contratto sociale e a quelle assunte quale cliente della Società; c) sia stato interdetto dall'emissione di assegni bancari; d) abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del consiglio di amministrazione, palese o ripetuto disinteresse per l'attività della Società, omettendo di operare in modo significativo con essa. 15.3. Il recesso produce effetto dal momento della comunicazione al Socio Cooperatore del provvedimento di accoglimento della richiesta. 15.4. Con riferimento ai rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. 15.5. Nei casi previsti dall'art. 14.3 che precede, il recesso non può essere esercitato, e la relativa richiesta non ha comunque effetto, prima che il Socio Cooperatore abbia adempiuto tutte le sue obbligazioni verso la Società.	Articolo 15. – Esclusione del Socio Cooperatore 15.1. Il consiglio di amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia l'esclusione dei Soci Cooperatori, - che siano privi dei requisiti di cui all'articolo 7, nonché quelli che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui alle lett. a) e b) dell'articolo 8; - nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità nella loro qualità di amministratori, di sindaci o di direttori. 15.2. Il consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla Società il Socio Cooperatore che: a) abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla Società o svolga attività in concorrenza con la stessa; b) sia gravemente inadempiente alle obbligazioni a qualunque titolo contratte con la Società; c) sia stato interdetto dall'emissione di assegni bancari; d) abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del consiglio di amministrazione, palese o ripetuto disinteresse per l'attività della Società, omettendo di operare in modo significativo con essa. e) non abbia in essere rapporti mutualistici con la Società a fronte dell'intervento scioglimento degli stessi su iniziativa della Società, in conseguenza di riscontrate e rilevanti irregolarità da parte del Socio Cooperatore nello svolgimento di detti rapporti mutualistici. 15.3. Nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, l'esclusione del Socio Cooperatore è deliberata tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società. 15.4. Il provvedimento di esclusione è comunicato al Socio Cooperatore con lettera raccomandata o PEC ed è immediatamente esecutivo. Contro di esso, il Socio Cooperatore può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al collegio dei probviri. Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato. 15.5. Contro l'esclusione il Socio Cooperatore può proporre opposizione al Tribunale nei termini previsti dalla disciplina vigente.

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica
Articolo 16. - Liquidazione della quota del Socio Cooperatore 16.1. Il Socio Cooperatore receduto o escluso o gli aventi causa del Socio Cooperatore defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utili per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al Socio Cooperatore. 16.2. Il pagamento deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso ed il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero. 16.3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16.1, è comunque vietata la distribuzione di riserve. 16.4. Le somme non rimosse entro cinque anni dal giorno in cui divengono esigibili restano devolute alla Società ed imputate alla riserva legale. 16.5. Ogni ulteriore pretesa sul patrimonio sociale comunque costituito rimane esclusa. 16.6. Fermo restando l'autorizzazione dell'Autorità competente per la riduzione dei fondi propri della Società, il consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore Generale, intermedia la Capogruppo, e sentito il collegio sindacale, ha la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale del Socio Cooperatore receduto (anche in caso di trasformazione della Società), escluso o deceduto, anche in deroga a disposizioni del codice civile e ad altre norme di legge, secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale applicabile. Il consiglio di amministrazione assume le proprie determinazioni sull'estensione del rinvio e sulla misura della limitazione del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale tenendo conto della situazione prudenziale della Società. In particolare, ai fini della decisione il consiglio di amministrazione valuta: - la complessiva situazione finanziaria, di liquidità e di solvibilità della Società; - l'importo del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale totale in rapporto ai requisiti patrimoniali minimi (primo pilastro), ai requisiti patrimoniali richiesti dall'Autorità competente (secondo pilastro) nonché al requisito combinato di riserva di capitale, come previsti dalla disciplina prudenziale.	Articolo 16. - Liquidazione della quota del Socio Cooperatore 16.1. Il Socio Cooperatore receduto o escluso o gli aventi causa del Socio Cooperatore defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utili per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al Socio Cooperatore. 16.2. Il pagamento deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso ed il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero. 16.3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16.1, è comunque vietata la distribuzione di riserve. 16.4. Le somme non rimosse entro cinque anni dal giorno in cui divengono esigibili restano devolute alla Società ed imputate alla riserva legale. 16.5. Ogni ulteriore pretesa sul patrimonio sociale comunque costituito rimane esclusa. 16.6. Fermo restando l'autorizzazione dell'Autorità competente per la riduzione dei fondi propri della Società, il consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore Generale, intermedia la Capogruppo, e sentito il collegio sindacale, ha la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale del Socio Cooperatore receduto (anche in caso di trasformazione della Società), escluso o deceduto, anche in deroga a disposizioni del codice civile e ad altre norme di legge, secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale applicabile. Il consiglio di amministrazione assume le proprie determinazioni sull'estensione del rinvio e sulla misura della limitazione del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale tenendo conto della situazione prudenziale della Società. In particolare, ai fini della decisione il consiglio di amministrazione valuta: - la complessiva situazione finanziaria, di liquidità e di solvibilità della Società; - l'importo del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale totale in rapporto ai requisiti patrimoniali minimi (primo pilastro), ai requisiti patrimoniali richiesti dall'Autorità competente (secondo pilastro) nonché al requisito combinato di riserva di capitale, come previsti dalla disciplina prudenziale.

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica
TITOLO III OGGETTO SOCIALE - OPERATIVITÀ Articolo 17. - Oggetto sociale 17.1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari e, ove autorizzati, assicurativi consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità competente. La Società svolge le proprie attività anche nei confronti dei terzi non soci. 17.2. La Società può emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari conformemente alle vigenti disposizioni normative, nonché azioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 150-ter, comma 2, del TUB, in conformità alle disposizioni del presente Statuto. 17.3. La Società, con le autorizzazioni di legge, può svolgere l'attività di negoziazione di strumenti finanziari per conto terzi, a condizione che il committente anticipi il prezzo, in caso di acquisto, o consegna preventivamente i titoli, in caso di vendita. 17.4. Nell'esercizio dell'attività in cambi e nell'utilizzo di contratti a termine e di altri prodotti derivati, la Società non assumerà posizioni speculative. In particolare, la Società: - conterà la propria posizione nella complessiva aperta in cambi entro il 2% dei fondi propri, imaltabile al 5% con l'approvazione della Capogruppo; - potrà stipulare contratti a termine (su strumenti finanziari e valute) e altri contratti derivati di copertura di rischi assunti dalla stessa. A tal fine, i contratti derivati sono considerati di copertura se sono rispettate tutte le seguenti condizioni: i) sono conclusi allo scopo esplicito di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi d'interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato di singolo attività o passività o di insiemi di attività o di passività (in bilancio o fuori bilancio) della Società; ii) è elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso di interesse, etc.) delle attività e passività coperte e quelle del contratto "di copertura"; iii) le condizioni precedenti sono adeguatamente documentate da evidenze interne della Società; - potrà offrire alla clientela finanziamenti strutturali, ossia contratti di finanziamento che contengono una o più componenti derivative, se gli elementi caratteristici del finanziamento e delle componenti derivative corrispondono o sono strettamente allineate. 17.5. In ogni caso la Società non potrà remunerare gli strumenti finanziari riservati in sottoscrizione ai soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi. 17.6. La Società potrà assumere partecipazioni nei limiti determinati dall'Autorità competente.	TITOLO III OGGETTO SOCIALE - OPERATIVITÀ Articolo 17. - Oggetto sociale 17.1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari e, ove autorizzati, assicurativi consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità competente. La Società svolge le proprie attività anche nei confronti dei terzi non soci. 17.2. La Società può emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari conformemente alle vigenti disposizioni normative, nonché azioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 150-ter, comma 2, del TUB, in conformità alle disposizioni del presente Statuto. 17.3. La Società, con le autorizzazioni di legge, può svolgere l'attività di negoziazione di strumenti finanziari per conto terzi, a condizione che il committente anticipi il prezzo, in caso di acquisto, o consegna preventivamente i titoli, in caso di vendita. 17.4. Nell'esercizio dell'attività in cambi e nell'utilizzo di contratti a termine e di altri prodotti derivati, la Società non assumerà posizioni speculative. In particolare, la Società: - conterà la propria posizione nella complessiva aperta in cambi entro il 2% dei fondi propri, inaltabile al 5% con l'approvazione della Capogruppo; - potrà stipulare contratti a termine (su strumenti finanziari e valute) e altri contratti derivati di copertura di rischi assunti dalla stessa. A tal fine, i contratti derivati sono considerati di copertura se sono rispettate tutte le seguenti condizioni: i) sono conclusi allo scopo esplicito di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi d'interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato di singolo attività o passività o di insiemi di attività o di passività (in bilancio o fuori bilancio) della Società; ii) è elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso di interesse, etc.) delle attività e passività coperte e quelle del contratto "di copertura"; iii) le condizioni precedenti sono adeguatamente documentate da evidenze interne della Società; - potrà offrire alla clientela finanziamenti strutturali, ossia contratti di finanziamento che contengono una o più componenti derivative, se gli elementi caratteristici del finanziamento e delle componenti derivative corrispondono o sono strettamente allineate. 17.5. In ogni caso la Società non potrà remunerare gli strumenti finanziari riservati in sottoscrizione ai soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi. 17.6. La Società potrà assumere partecipazioni e compiere operazioni immobiliari nei limiti determinati dall'Autorità di Vigilanza, dal contratto di coesione e dalla relativa disciplina attuativa.



Francesco Notaro

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica
Articolo 18. – Operatività nella zona di competenza territoriale 18.1. La Società assume, nell'ambito della zona di competenza territoriale, attività di rischio prevalentemente nei confronti dei propri Soci Cooperatori. 18.2. La previsione di cui all'articolo 18.1 che precede è rispettata quando più del 50% delle attività di rischio è destinata a Soci Cooperatori e/o ad attività di cui al successivo articolo 19.2 secondo i criteri stabiliti dall'Autorità competente. 18.3. Le attività di rischio assistite da garanzia rilasciata da un Socio della Società sono considerate attività di rischio verso Soci, a condizione che la garanzia prestata sia personale, esplicita e incondizionata. 18.4. Le attività di rischio non destinate ai Soci sono assunte nei confronti di soggetti che siano comunque residenti o operanti nella zona di competenza territoriale.	Articolo 18. – Operatività nella zona di competenza territoriale 18.1. La Società assume, nell'ambito della zona di competenza territoriale, attività di rischio prevalentemente nei confronti dei propri Soci Cooperatori. 18.2. La previsione di cui all'articolo 18.1 che precede è rispettata quando più del 50% delle attività di rischio è destinata a Soci Cooperatori e/o ad attività di cui al successivo articolo 19.2 secondo i criteri stabiliti dall'Autorità competente. 18.3. Le attività di rischio assistite da garanzia rilasciata da un Socio della Società sono considerate attività di rischio verso Soci, a condizione che la garanzia prestata sia personale, esplicita e incondizionata. 18.4. Le attività di rischio non destinate ai Soci sono assunte nei confronti di soggetti che siano comunque residenti o operanti nella zona di competenza territoriale.

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica
Articolo 19. – Operatività fuori della zona di competenza territoriale 19.1. Una quota non superiore al 5% del totale delle attività di rischio potrà essere assunta al di fuori della zona di competenza territoriale. 19.2. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 19.1 che precede, non rientrano nel limite della competenza territoriale le esposizioni verso o garantite da: - amministrazioni centrali della Repubblica Italiana e di altri Paesi dell'eurozona, la Banca Centrale Europea, la Banca d'Italia; - la Capogruppo e altre società del Gruppo Bancario Cooperativo Casa Centrale, gli impegni e le garanzie assunti in esecuzione dell'accordo di garanzia in solido; - i sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo. Le esposizioni verso schemi di investimento sono considerate come esposizioni fuori zona e verso soggetti diversi da soci, secondo i criteri ed alle condizioni stabiliti dall'Autorità competente.	Articolo 19. – Operatività fuori della zona di competenza territoriale 19.1. Una quota non superiore al 5% del totale delle attività di rischio potrà essere assunta al di fuori della zona di competenza territoriale. 19.2. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 19.1 che precede, non rientrano nel limite della competenza territoriale le esposizioni verso o garantite da: - amministrazioni centrali della Repubblica Italiana e di altri Paesi dell'eurozona, la Banca Centrale Europea, la Banca d'Italia; - la Capogruppo e altre società del Gruppo Bancario Cooperativo Casa Centrale, gli impegni e le garanzie assunti in esecuzione dell'accordo di garanzia in solido; - i sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo. Le esposizioni verso schemi di investimento sono considerate come esposizioni fuori zona e verso soggetti diversi da soci, secondo i criteri ed alle condizioni stabiliti dall'Autorità competente.

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica
TITOLO IV PATRIMONIO – CAPITALE SOCIALE – AZIONI	TITOLO IV PATRIMONIO – CAPITALE SOCIALE – AZIONI
Articolo 20. – Patrimonio 20.1. Il patrimonio della Società è costituito: a) dal capitale sociale, rappresentato da azioni ordinarie e, se emesse, da azioni di finanziamento di cui all'articolo 150-ter, comma 1, del TUB, regolate al successivo articolo 24; b) dalla riserva legale; c) dalla riserva da sovrapprezzo azioni; d) da ogni altra riserva avente destinazione generica o specifica alimentata da utili netti.	Articolo 20. – Patrimonio 20.1. Il patrimonio della Società è costituito: a) dal capitale sociale, rappresentato da azioni ordinarie e, se emesse, da azioni di finanziamento di cui all'articolo 150-ter, comma 1, del TUB, regolate al successivo articolo 24; b) dalla riserva legale; c) dalla riserva da sovrapprezzo azioni; d) da ogni altra riserva avente destinazione generica o specifica alimentata da utili netti.

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica
Articolo 21. – Capitale sociale 21.1. Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente, ed il cui valore nominale non può essere inferiore a Euro 2,58 né superiore a Euro 51,65. Dello valore può variare per effetto della rivalutazione effettuata ai sensi della lettera c) del successivo articolo 53.1. Il consiglio di amministrazione provvede a depositare presso il Registro delle Imprese la delibera assembleare che destina gli utili di esercizio alla rivalutazione del capitale, indicando la misura aggiornata del valore nominale delle azioni. 21.2. L'assemblea straordinaria dei soci può delegare al consiglio di amministrazione l'aumento, in una o più volte, del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443 codice civile, anche a servizio dell'emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 150-ter del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione, nell'osservanza delle norme applicabili. 21.3. A seguito delle deliberazioni assunte in data 19.05.2023, l'assemblea straordinaria della Società ha deliberato di attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento entro il termine del 18.05.2028, per un ammontare nominale massimo di Euro 7.500.060 (Euro sette milioni cinquecentomila nominali), mediante emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 150-ter, del TUB, con eventuale sovrapprezzo e con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, codice civile, sottoscrivibili dalla Capogruppo.	Articolo 21. – Capitale sociale 21.1. Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente, ed il cui valore nominale non può essere inferiore a Euro 2,58 né superiore a Euro 51,65. Dello valore può variare per effetto della rivalutazione effettuata ai sensi della lettera c) del successivo articolo 53.1. Il consiglio di amministrazione provvede a depositare presso il Registro delle Imprese la delibera assembleare che destina gli utili di esercizio alla rivalutazione del capitale, indicando la misura aggiornata del valore nominale delle azioni. 21.2. L'assemblea straordinaria dei soci può delegare al consiglio di amministrazione l'aumento, in una o più volte, del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443 codice civile, anche a servizio dell'emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 150-ter del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione, nell'osservanza delle norme applicabili. 21.3. A seguito delle deliberazioni assunte in data 19.05.2023, l'assemblea straordinaria della Società ha deliberato di attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale a pagamento entro il termine del 18.05.2028, per un ammontare nominale massimo di Euro 7.500.060 (euro sette milioni cinquecentomila nominali), mediante emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 150-ter del TUB con eventuale sovrapprezzo e con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, codice civile, sottoscrivibili dalla Capogruppo.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica
Articolo 22. - Azioni e trasferimento delle medesime 22.1. Le azioni sono nominative ed indivisibili, e non sono consentite cointestazioni; fermo quanto previsto in relazione alla cessione di azioni di finanziamento all'articolo 24 che segue, le azioni non possono essere cedute a non soci senza autorizzazione del consiglio di amministrazione, che esaminerà preventivamente la domanda di ammissione dell'aspirante Socio nei termini e con le modalità di cui agli articoli 9 e 24. 22.2. In caso di cessione di azioni fra Soci, le parti contraenti, entro trenta giorni dalla cessione, debbono con lettera raccomandata o PEC comunicare alla Società il trasferimento e chiedere le relative variazioni del libro dei soci. 22.3. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincoli di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione; è inoltre vietato alla Società fare anticipazioni sulle proprie azioni, accettare proprie azioni in garanzia, compensare le proprie azioni con eventuali debiti dei Soci. 22.4. La Società non emette titoli azionari e la qualità di Socio risulta dall'iscrizione nel libro dei soci. 22.5. Il consiglio di amministrazione può deliberare, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, l'acquisto di azioni della Società, al loro valore nominale, nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.	Articolo 22. - Azioni e trasferimento delle medesime 22.1. Le azioni sono nominative ed indivisibili, e non sono consentite cointestazioni; fermo quanto previsto in relazione alla cessione di azioni di finanziamento all'articolo 24 che segue, le azioni non possono essere cedute a non soci senza autorizzazione del consiglio di amministrazione, che esaminerà preventivamente la domanda di ammissione dell'aspirante Socio nei termini e con le modalità di cui agli articoli 9 e 24. 22.2. In caso di cessione di azioni fra Soci, le parti contraenti, entro trenta giorni dalla cessione, debbono con lettera raccomandata o PEC comunicare alla Società il trasferimento e chiedere le relative variazioni del libro dei soci. 22.3. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincoli di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione; è inoltre, vietato alla Società fare anticipazioni sulle proprie azioni, accettare proprie azioni in garanzia, compensare le proprie azioni con eventuali debiti dei Soci. 22.4. La Società non emette titoli azionari e la qualità di Socio risulta dall'iscrizione nel libro dei soci. 22.5. Il consiglio di amministrazione può deliberare, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, l'acquisto di azioni della Società, al loro valore nominale, nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica
Articolo 23. - Sovrapprezzo 23.1. L'assemblea può determinare annualmente, su proposta del consiglio di amministrazione, l'importo (sovrapprezzo) che, deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi Soci. 23.2. Il sovrapprezzo è imputato all'apposita riserva, che non potrà essere utilizzata per la rivalutazione delle azioni.	Articolo 23. - Sovrapprezzo 23.1. L'assemblea può determinare annualmente, su proposta del consiglio di amministrazione, l'importo (sovrapprezzo) che, deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi Soci. 23.2. Il sovrapprezzo è imputato all'apposita riserva, che non potrà essere utilizzata per la rivalutazione delle azioni.

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica
Articolo 24. - Azioni di finanziamento - Soci Finanziatori 24.1. Ai sensi dell'articolo 150-ter del TUB, la Società, qualora versi in una delle situazioni indicate dal comma 1 del predetto articolo, può emettere azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile. 24.2. Le azioni di finanziamento, la cui emissione deve essere autorizzata dall'Autorità competente, possono essere sottoscritte solamente dai soggetti di cui all'articolo 150-ter, comma 2 del TUB e dalla Capogruppo, da quest'ultima anche fuori dei casi di cui all'articolo 24.1 che precede. La sottoscrizione delle azioni di finanziamento da parte della Capogruppo è obbligatoria nei casi previsti dall'accordo di garanzia in solido intercorrente tra la Capogruppo stessa e le banche di credito cooperativo, casse rurali e casse rafflesien affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale. 24.3. Il consiglio di amministrazione attesta che il richiedente la sottoscrizione delle azioni di finanziamento rientra in una delle categorie previste dalla legge; a seguito della positiva attestazione e dell'integrale versamento dell'importo delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo, il sottoscrittore è iscritto nel libro dei soci e acquista la qualifica di "Socio Finanziatore" (collettivamente i "Soci Finanziatori"). In caso di acquisto successivo all'emissione, la cessione delle azioni di finanziamento può avvenire esclusivamente a favore di una delle predette categorie di Soci Finanziatori e deve essere autorizzata dal consiglio di amministrazione. 24.4. Ai Soci Finanziatori spettano i diritti amministrativi previsti dallo Statuto. In particolare, rilevano le disposizioni di cui agli articoli 27.1, 36.4, 45.4 e 45.12 che seguono. Ai Soci Finanziatori sono attribuiti i medesimi diritti patrimoniali dei Soci Cooperatori. Ai Soci Finanziatori si applica la previsione di cui all'articolo 11 del presente Statuto. Nei confronti dei Soci Finanziatori non vi sono riduzioni o maggiorazioni nella remunerazione delle azioni. 24.5. I Soci Finanziatori hanno i seguenti diritti patrimoniali ed amministrativi: a) un numero di voti attribuiti in assemblea proporzionali al capitale sottoscritto o al numero delle azioni emesse, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 34, terzo comma, del TUB e di cui all'articolo 2526, codice civile, con l'effetto, di norma, qualora le azioni di finanziamento siano sottoscritte o acquistate dalla Capogruppo, di acquisire la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci o, comunque, di esercitare il controllo ai sensi dell'articolo 2359 comma 1, nn. 1) e 2), codice civile; qualora le azioni di finanziamento siano sottoscritte o acquistate da uno dei soggetti di cui all'articolo 150-ter, comma 2, del TUB, di attribuire ai Soci Finanziatori diritti adeguati a proteggere gli interessi dell'investitore senza attribuire ad essi il controllo sulla Società; b) qualora le azioni di finanziamento siano sottoscritte o acquistate dalla Capogruppo, il diritto della stessa di designare, anche fra non Soci, non meno di 2 (due) componenti del consiglio di amministrazione e sino alla maggioranza degli stessi, nonché il presidente del collegio sindacale; c) qualora le azioni di finanziamento siano sottoscritte o acquistate da uno dei soggetti di cui all'articolo 150-ter, comma 2, del TUB, il diritto del Socio Finanziatore di designare, anche fra non Soci, 2 (due) componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale. 24.6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 27.5 che segue, il Socio Finanziatore può partecipare alle assemblee ed esercitare il diritto di voto dalla data di acquisto della qualifica di Socio. Nei confronti dei Soci Finanziatori non sono applicabili le disposizioni statutarie in materia di recesso ed esclusione dei Soci Cooperatori, di trasferimento delle azioni e di liquidazione della partecipazione, quest'ultima regolata dall'articolo 24.7 che segue.	Articolo 24. - Azioni di finanziamento - Soci Finanziatori 24.1. Ai sensi dell'articolo 150-ter del TUB, la Società, qualora versi in una delle situazioni indicate dal comma 1 del predetto articolo, può emettere azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile. 24.2. Le azioni di finanziamento, la cui emissione deve essere autorizzata dall'Autorità competente, possono essere sottoscritte solamente dai soggetti di cui all'articolo 150-ter, comma 2 del TUB e dalla Capogruppo, da quest'ultima anche fuori dei casi di cui all'articolo 24.1 che precede. La sottoscrizione delle azioni di finanziamento da parte della Capogruppo è obbligatoria nei casi previsti dall'accordo di garanzia in solido intercorrente tra la Capogruppo stessa e le banche di credito cooperativo, casse rurali e casse rafflesien affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale. 24.3. Il consiglio di amministrazione attesta che il richiedente la sottoscrizione delle azioni di finanziamento rientra in una delle categorie previste dalla legge; a seguito della positiva attestazione e dell'integrale versamento dell'importo delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo, il sottoscrittore è iscritto nel libro dei soci e acquista la qualifica di "Socio Finanziatore" (collettivamente i "Soci Finanziatori"). In caso di acquisto successivo all'emissione, la cessione delle azioni di finanziamento può avvenire esclusivamente a favore di una delle predette categorie di Soci Finanziatori e deve essere autorizzata dal consiglio di amministrazione. 24.4. Ai Soci Finanziatori spettano i diritti amministrativi previsti dallo Statuto. In particolare, rilevano le disposizioni di cui agli articoli 27.1, 36.4, 45.4 e 45.12 che seguono. Ai Soci Finanziatori sono attribuiti i medesimi diritti patrimoniali dei Soci Cooperatori. Ai Soci Finanziatori si applica la previsione di cui all'articolo 11 del presente Statuto. Nei confronti dei Soci Finanziatori non vi sono riduzioni o maggiorazioni nella remunerazione delle azioni. 24.5. I Soci Finanziatori hanno i seguenti diritti patrimoniali ed amministrativi: a) un numero di voti attribuiti in assemblea proporzionali al capitale sottoscritto o al numero delle azioni emesse, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 34, terzo comma, del TUB e di cui all'articolo 2526, codice civile, con l'effetto, di norma, qualora le azioni di finanziamento siano sottoscritte o acquistate dalla Capogruppo, di acquisire la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci o, comunque, di esercitare il controllo ai sensi dell'articolo 2359 comma 1, nn. 1) e 2), codice civile; qualora le azioni di finanziamento siano sottoscritte o acquistate da uno dei soggetti di cui all'articolo 150-ter, comma 2, del TUB, di attribuire ai Soci Finanziatori diritti adeguati a proteggere gli interessi dell'investitore senza attribuire ad essi il controllo sulla Società; b) qualora le azioni di finanziamento siano sottoscritte o acquistate dalla Capogruppo, il diritto della stessa di designare, anche fra non Soci, non meno di 2 (due) componenti del consiglio di amministrazione e sino alla maggioranza degli stessi, nonché il presidente del collegio sindacale; c) qualora le azioni di finanziamento siano sottoscritte o acquistate da uno dei soggetti di cui all'articolo 150-ter, comma 2, del TUB, il diritto del Socio Finanziatore di designare, anche fra non Soci, 2 (due) componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale. 24.6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 27.5 che segue, il Socio Finanziatore può partecipare alle assemblee ed esercitare il diritto di voto dalla data di acquisto della qualifica di Socio. Nei confronti dei Soci Finanziatori non sono applicabili le disposizioni statutarie in materia di recesso ed esclusione dei Soci Cooperatori, di trasferimento delle azioni e di liquidazione della partecipazione, quest'ultima regolata dall'articolo 24.7 che segue.
24.7. Fermo restando quanto previsto dalla disciplina sui limiti al rimborso di strumenti di capitale applicabile alle banche di credito cooperativo, i Soci Finanziatori possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo versato. Il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso, potendo escludere, limitare o rinviare il rimborso, avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della Società, anche secondo criteri più prudenti di quelli di cui alla disciplina richiamata al periodo precedente. L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione dell'Autorità competente. Il consiglio di amministrazione	24.7. Fermo restando quanto previsto dalla disciplina sui limiti al rimborso di strumenti di capitale applicabile alle banche di credito cooperativo, i Soci Finanziatori possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo versato. Il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso, potendo escludere, limitare o rinviare il rimborso, avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della Società, anche secondo criteri più prudenti di quelli di cui alla disciplina richiamata al periodo precedente. L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione dell'Autorità competente. Il consiglio di amministrazione

definisce nella propria delibera le modalità con cui procedere al rimborso delle azioni di finanziamento, che deve in ogni caso avvenire al valore nominale maggiorato dell'eventuale sovrapprezzo versato, al netto degli utilizzi per eventuali perdite pregresse o dell'esercizio in cui è stato deliberato. È sempre esclusa la distribuzione di riserve al Socio Finanziatore. Non si può in ogni caso procedere al rimborso se, a seguito dello stesso, la Società non rispetta i requisiti patrimoniali minimi (primo pilastro), i requisiti patrimoniali in misura superiore al livello regolamentare minimo richiesti dall'Autorità competente (secondo pilastro), nonché il requisito combinato di riserva di capitale, previsti dalla disciplina prudenziale applicabile.

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica
TITOLO V ORGANI SOCIALI	TITOLO V ORGANI SOCIALI
Articolo 25. – Organi sociali 25.1. Gli organi della Società, ai quali è demandato, secondo le rispettive competenze e tenuto conto dell'assoggettamento alla direzione e coordinamento della Copogruppo, l'esercizio delle funzioni sociali sono: a) l'assemblea dei soci; b) il consiglio di amministrazione; c) il comitato esecutivo; d) il collegio sindacale; e) il collegio dei probiviri.	Articolo 25. – Organi sociali 25.1. Gli organi della Società, ai quali è demandato, secondo le rispettive competenze e tenuto conto dell'assoggettamento alla direzione e coordinamento della Copogruppo, l'esercizio delle funzioni sociali sono: a) l'assemblea dei soci; b) il consiglio di amministrazione; c) il comitato esecutivo, se nominato; d) il collegio sindacale; e) il collegio dei probiviri.

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica
TITOLO VI ASSEMBLEA DEI SOCI	TITOLO VI ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 26. – Convocazione dell'assemblea 26.1. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci, e le sue deliberazioni obbligano i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. 26.2. L'assemblea dei soci è convocata dal consiglio di amministrazione presso la sede della Società o in altro luogo indicato, purché in territorio italiano, mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, da pubblicare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani: a) il Messaggero Veneto b) il Gazzettino c) altro quotidiano a diffusione locale. 26.3. In alternativa alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, stabilita nell'articolo 26.2 che precede, il consiglio di amministrazione può disporre l'invio ai Soci dell'avviso di convocazione con mezzi che ne garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. 26.4. Il consiglio di amministrazione può comunque disporre che detto avviso sia affisso in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali della Società o inviato o recapitato ai Soci o pubblicato sul sito internet della Società. 26.5. L'assemblea può essere indetta in seconda convocazione con lo stesso avviso, non oltre trenta giorni dopo quello fissato per la prima convocazione. 26.6. Il consiglio di amministrazione deve inoltre convocare l'assemblea entro trenta giorni da quando ne è fatta richiesta dal collegio sindacale o domanda da almeno un decimo dei Soci. La domanda deve essere sottoscritta da tutti i Soci richiedenti, con firma autenticata con le modalità di cui all'articolo 27.3, ed indicare gli argomenti da trattarsi.	Articolo 26. – Convocazione dell'assemblea 26.1. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci, e le sue deliberazioni obbligano i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. 26.2. L'assemblea dei soci è convocata dal consiglio di amministrazione presso la sede della Società o in altro luogo indicato, purché in territorio italiano, mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, da pubblicare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani: a) il Messaggero Veneto b) il Gazzettino c) altro quotidiano a diffusione locale. 26.3. In alternativa alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, stabilita nell'articolo 26.2 che precede, il consiglio di amministrazione può disporre l'invio ai Soci dell'avviso di convocazione con mezzi che ne garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. 26.4. Il consiglio di amministrazione può comunque disporre che detto avviso sia affisso in modo visibile nella sede sociale, nelle succursali e, ove costituite, nelle sedi distaccate della Società o inviato o recapitato ai Soci o pubblicato sul sito internet della Società. 26.5. L'assemblea può essere indetta in seconda convocazione con lo stesso avviso, non oltre trenta giorni dopo quello fissato per la prima convocazione. 26.6. Il consiglio di amministrazione deve inoltre convocare l'assemblea entro trenta giorni da quando ne è fatta richiesta dal collegio sindacale o domanda da almeno un decimo dei Soci. La domanda deve essere sottoscritta da tutti i Soci richiedenti, con firma autenticata con le modalità di cui all'articolo 27.3, ed indicare gli argomenti da trattarsi.

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica
Articolo 28. - Presidenza dell'assemblea 28.1. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce, ai sensi dell'articolo 43 e, in caso di impedimento anche di questi, da un consigliere a ciò delegato dal consiglio ovvero, in mancanza anche di questi, da persona designata dall'assemblea medesima. 28.2. Il presidente ha pieni poteri per la direzione dell'assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe e del diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea; per constatare se questa si sia regolarmente costituita ed in un numero valido per deliberare; per dirigere e regolare la discussione nonché per accertare i risultati delle votazioni. Nella conduzione dell'assemblea il presidente ha diritto di farsi assistere da persona, anche non Socio, designata dal consiglio di amministrazione, in relazione alla materia oggetto della trattazione. 28.3. L'assemblea, su proposta del presidente, nomina fra i Soci Cooperatori due o più scrutatori, oltre ad un segretario (anche non Socio), salvo che nel caso delle assemblee straordinarie, o quando il presidente lo reputi opportuno, in cui la funzione di segretario è assunta da un notaio.	Articolo 28. - Presidenza dell'assemblea 28.1. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce, ai sensi dell'articolo 43 e, in caso di impedimento anche di questi, da un consigliere a ciò delegato dal consiglio ovvero, in mancanza anche di questi, da persona designata dall'assemblea medesima. 28.2. Il presidente ha pieni poteri per la direzione dell'assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe e del diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea; per constatare se questa si sia regolarmente costituita ed in un numero valido per deliberare; per dirigere e regolare la discussione nonché per accertare i risultati delle votazioni. Nella conduzione dell'assemblea il presidente ha diritto di farsi assistere da persona, anche non Socio, designata dal consiglio di amministrazione, in relazione alla materia oggetto della trattazione. 28.3. L'assemblea, su proposta del presidente, nomina fra i Soci Cooperatori due o più scrutatori, oltre ad un segretario (anche non Socio), salvo che nel caso delle assemblee straordinarie, o quando il presidente lo reputi opportuno, in cui la funzione di segretario è assunta da un notaio.



29
Giuseppe G. Serrano

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica
Articolo 27. - Intervento e rappresentanza in assemblea 27.1. Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i Soci Cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni ed i Soci Finanziatori dalla data di acquisto della qualità di socio. 27.2. Fermo quanto previsto all'articolo 24.5 in relazione alle azioni di finanziamento di cui all'articolo 150-ter, del TUB, ogni Socio Cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate. 27.3. Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione. 27.4. Ogni Socio non può ricevere più di tre deleghe. 27.5. All'assemblea possono intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto: - un rappresentante di eventuali organismi di categoria cui la Società dovesse aderire ai sensi dell'articolo 5 del presente Statuto, nei casi e secondo le modalità previsti nello Statuto degli organismi stessi; - salvo sottoscrizione di azioni di finanziamento ex articolo 150-ter, comma 2, del TUB, i rappresentanti della Capogruppo; - i rappresentanti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società; - i rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei casi e secondo le modalità previste nello Statuto dei Fondi medesimi. 27.6. Il consiglio di amministrazione può predisporre l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'assemblea, che consentano ai Soci che non intendano recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto, a condizione che i risultati garantiscano l'identificazione dei Soci stessi e che sia data comunicazione dell'esercizio di tale facoltà nell'avviso di convocazione dell'assemblea. In ogni caso, il presidente dell'assemblea e il segretario devono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, ove si considera svolta l'adunanza.	Articolo 27. - Intervento e rappresentanza in assemblea 27.1. Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i Soci Cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni ed i Soci Finanziatori dalla data di acquisto della qualità di socio. 27.2. Fermo quanto previsto all'articolo 24.5 in relazione alle azioni di finanziamento di cui all'articolo 150-ter, del TUB, ogni Socio Cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate. 27.3. Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione. 27.4. Ogni Socio non può ricevere più di cinque deleghe. 27.5. All'assemblea possono intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto: - un rappresentante di eventuali organismi di categoria cui la Società dovesse aderire ai sensi dell'articolo 5 del presente Statuto, nei casi e secondo le modalità previsti nello Statuto degli organismi stessi; - salvo sottoscrizione di azioni di finanziamento ex articolo 150-ter, comma 2, del TUB, i rappresentanti della Capogruppo; - i rappresentanti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società; - i rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei casi e secondo le modalità previste nello Statuto dei Fondi medesimi. 27.6. Il consiglio di amministrazione può predisporre l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'assemblea, che consentano ai Soci che non intendano recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto, a condizione che i risultati garantiscano l'identificazione dei Soci stessi e che sia data comunicazione dell'esercizio di tale facoltà nell'avviso di convocazione dell'assemblea. In ogni caso, il presidente dell'assemblea e il segretario devono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, ove si considera svolta l'adunanza.

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica
Articolo 29 – Costituzione dell'assemblea 29.1. L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio e per rappresentanza di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, se ordinaria, e con l'intervento di almeno un decimo dei Soci, se straordinaria.	Articolo 29 – Costituzione dell'assemblea 29.1. L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio e per rappresentanza di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, se ordinaria, e con l'intervento di almeno un decimo dei Soci, se straordinaria.

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica
Articolo 30 – Maggioranze assembleari 30.1. L'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei voti espressi. 30.2. La nomina delle cariche sociali avviene a maggioranza relativa e nel rispetto delle disposizioni in materia di rappresentanza di genere; le modalità di candidatura, eventualmente anche in rappresentanza dei più significativi ambiti territoriali, e le modalità di espressione del voto sono disciplinate in un apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio di amministrazione. A parità di voti si intende eletto il più anziano di età, nel rispetto delle disposizioni in termini di rappresentanza di genere. 30.3. Le votazioni in assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano; per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea, su proposta del presidente, deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere con voto palese.	Articolo 30 – Maggioranze assembleari 30.1. L'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei voti espressi. 30.2. La nomina delle cariche sociali avviene a maggioranza relativa e nel rispetto delle disposizioni in materia di rappresentanza di genere; le modalità di candidatura, eventualmente anche in rappresentanza dei più significativi ambiti territoriali, e le modalità di espressione del voto sono disciplinate in un apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio di amministrazione. A parità di voti si intende eletto il più anziano di età, nel rispetto delle disposizioni in termini di rappresentanza di genere. 30.3. Le votazioni in assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano; per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea, su proposta del presidente, deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere con voto palese.

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica
Articolo 31. - Proroga dell'assemblea 31.1. Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una sola seduta, l'assemblea può essere prorogata dal presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso. 31.2. Nella sua successiva seduta, l'assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.	Articolo 31. - Proroga dell'assemblea 31.1. Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una sola seduta, l'assemblea può essere prorogata dal presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso. 31.2. Nella sua successiva seduta, l'assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica
Articolo 32. - Assemblea ordinaria 32.1. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per procedere, oltre che alla trattazione degli affari urgenti posti all'ordine del giorno, all'approvazione del bilancio di esercizio e alla determinazione, su proposta del consiglio di amministrazione, dell'ammontare massimo delle esenzioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei Soci e clienti, fermi i limiti previsti dalla normativa di vigilanza tempo per tempo applicabile in relazione alle attività di rischio con i soggetti collegati. 32.2. I limiti di cui all'articolo 32.1 che precede non si applicano nel caso di esposizioni assunte nei confronti delle Società del Gruppo e dei fondi di garanzia cui la Società aderisce. 32.3. L'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi della stessa nominati, approva le politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, dei sindaci, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, e le modifiche alle stesse, tenendo conto delle linee di indirizzo formulate dalla Capogruppo. 32.4. L'assemblea ordinaria approva, altresì, i criteri per la determinazione del compenso da accordare al personale più rilevante, come definito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, in caso di lavoro o di "cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.	Articolo 32. - Assemblea ordinaria 32.1. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per procedere, oltre che alla trattazione degli affari urgenti posti all'ordine del giorno, all'approvazione del bilancio di esercizio. 32.2. L'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi della stessa nominati, approva le politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, dei sindaci, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, e le modifiche alle stesse, tenendo conto delle linee di indirizzo formulate dalla Capogruppo. 32.3. L'assemblea ordinaria approva, altresì, in conformità alle disposizioni della Capogruppo, i criteri per la determinazione del compenso da accordare al personale più rilevante, come definito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.



Amministratore

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica
Articolo 33. – Verbale delle deliberazioni assembleari 33.1. Le deliberazioni dell'assemblea debbono risultare da apposito verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio, se nominato a tale incarico. 33.2. I verbali delle assemblee vengono trascritti sul libro dei verbali delle assemblee dei soci e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal presidente, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea. Il libro potrà essere conservato ed archiviato in formato digitale conformemente alla normativa tempo per tempo vigente.	Articolo 33. – Verbale delle deliberazioni assembleari 33.1. Le deliberazioni dell'assemblea debbono risultare da apposito verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio, se nominato a tale incarico. 33.2. I verbali delle assemblee vengono trascritti sul libro dei verbali delle assemblee dei soci e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal presidente, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea. Il libro potrà essere conservato ed archiviato in formato digitale conformemente alla normativa tempo per tempo vigente.

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica
TITOLO VII CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Articolo 34. – Composizione del consiglio di amministrazione 34.1. Il consiglio di amministrazione è composto da 5 a 13 amministratori eletti di norma dall'assemblea fra i soci (fermo quanto diversamente previsto agli articoli 24.5, (b) e (c) e 34.2, del presente Statuto), previa determinazione del loro numero. Le modalità di nomina sono disciplinate nel Regolamento Elettorale adottato dalla Società. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve presentare un numero di amministratori appartenente al genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa vigente. 34.2. La Capogruppo, con delibera motivata dell'organo amministrativo della stessa, fermo quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 3-ter lett. c) del TUB, ha il diritto di opporsi alla nomina ovvero di nominare direttamente i componenti del consiglio di amministrazione della Società, sino alla maggioranza degli stessi, anche fra non soci, qualora i soggetti proposti per la carica di amministratore - nell'ambito del procedimento di consultazione preventiva inerente i candidati per gli organi di amministrazione, da attuarsi in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Elettorale adottato dalla Società ed al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB – siano ritenuti dalla Capogruppo stessa, anche alternativamente: (i) inadeguati rispetto alle esigenze di unità della governance del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale; (ii) inadeguati rispetto alle esigenze di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo; (iii) indegni ad assicurare la sana e prudente gestione della Società, avendo riguardo, in particolare, al merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati eventualmente conseguiti in qualità di esponente aziendale della Società o di altre società. Nell'esercizio del diritto di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione qui disciplinato, la Capogruppo deve garantire che la composizione dell'Organo rispetti la normativa in termini di genere meno rappresentato tempo per tempo vigente.	Articolo 34. – Composizione del consiglio di amministrazione 34.1. Il consiglio di amministrazione è composto da 5 a 13 amministratori eletti di norma dall'assemblea fra i soci (fermo quanto diversamente previsto agli articoli 24.5, (b) e (c) e 34.2, del presente Statuto), previa determinazione del loro numero. Le modalità di nomina sono disciplinate nel Regolamento Elettorale adottato dalla Società. 34.2. La Capogruppo, con delibera motivata dell'organo amministrativo della stessa, fermo quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 3-ter lett. c) del TUB, ha il diritto di opporsi alla nomina ovvero di nominare direttamente i componenti del consiglio di amministrazione della Società, sino alla maggioranza degli stessi, anche fra non soci, qualora i soggetti proposti per la carica di amministratore - nell'ambito del procedimento di consultazione preventiva inerente i candidati per gli organi di amministrazione, da attuarsi in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Elettorale adottato dalla Società ed al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB – siano ritenuti dalla Capogruppo stessa, anche alternativamente: (i) inadeguati rispetto alle esigenze di unità della governance del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale; (ii) inadeguati rispetto alle esigenze di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo; (iii) indegni ad assicurare la sana e prudente gestione della Società, avendo riguardo, in particolare, al merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati eventualmente conseguiti in qualità di esponente aziendale della Società o di altre società. Nell'esercizio del diritto di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione qui disciplinato, la Capogruppo deve garantire che la composizione dell'Organo rispetti la normativa in termini di genere meno rappresentato tempo per tempo vigente

34.3. La Capogruppo, nelle ipotesi previste all'articolo 34.2 che precede, come individuate nel contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB, ha altresì la facoltà di revocare uno o più componenti del consiglio di amministrazione già nominati.
Per ipotesi di sostituzione del componente revocato, ove lo stesso sia determinante per conseguire la maggioranza del consiglio di amministrazione, la Capogruppo indica il candidato da eleggere in luogo del componente cessato. Sulla richiesta della Capogruppo, la Società provvede nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine massimo previsto dal contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB. Qualora tale termine trascorra inutilmente senza che la Società abbia autonomamente provveduto alla sostituzione, la Capogruppo provvede direttamente e ne dà notizia all'Autorità competente informando la stessa in merito ai motivi per i quali ha richiesto la revoca del componente.
Nell'indicare il candidato da eleggere ai sensi del paragrafo che precede, la Capogruppo garantirà il rispetto della normativa in tema di genere meno rappresentato.

34.4. Non possono essere nominati, e se eletti decadono:
a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, correttezza e dedizione di tempo prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, come individuati dalle disposizioni di vigilanza applicabili alla Società;
c) i parenti, coniugi o affini con altri amministratori o dipendenti della Società, fino al secondo grado incluso, nonché i soggetti legati agli amministratori o a dipendenti della Società da rapporti giuridici personali tutelati dalla legge;
d) i dipendenti della Società e coloro che lo sono stati nei tre anni precedenti l'assunzione della carica;
e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società. Della causa di ineligibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sopra descritte in società finanziarie di partecipazione, in

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica
Articolo 35. - Durata in carica degli amministratori 35.1. Gli amministratori scadono, per un terzo ogni esercizio, alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio. La designazione degli uscenti avviene per il primo ed il secondo turno mediante estrazione a sorte ed in seguito per anzianità di carica. Gli amministratori uscenti sono rieleggibili; nella prima riunione, il consiglio provvede, laddove necessario, alla nomina del presidente e/o di uno o più vice presidenti designando, in quest'ultimo caso, anche il vicario. 35.2. Fermo quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto, nel regolamento di cui all'articolo 30 vengono disciplinate le modalità per la presentazione delle candidature e stabiliti criteri di candidabilità, volti a favorire una composizione del consiglio di amministrazione rispondente alle esigenze di esperienza, competenza, ricambio del governo della Società e rispetto della quota di genere prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.	Articolo 35. - Durata in carica degli amministratori 35.1. Gli amministratori scadono, per un terzo ogni esercizio, alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio. La designazione degli uscenti avviene per il primo ed il secondo turno mediante estrazione a sorte ed in seguito per anzianità di carica. Gli amministratori uscenti sono rieleggibili; nella prima riunione, il consiglio provvede, laddove necessario, alla nomina del presidente e/o di uno o più vice presidenti designando, in quest'ultimo caso, anche il vicario. 35.2. Fermo quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto, nel regolamento di cui all'articolo 30 vengono disciplinate le modalità per la presentazione delle candidature e stabiliti criteri di candidabilità, volti a favorire una composizione del consiglio di amministrazione rispondente alle esigenze di esperienza, competenza, ricambio del governo della Società, garantendo il rispetto della quota di genere prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.

società finanziarie di sviluppo regionale, in enti anche di natura societaria della categoria, in società partecipate, anche indirettamente, dalla Società, in consorzi o in cooperative di garanzia, ferma restando l'applicazione dell'articolo 36 della legge n. 21/4/2011 s.m.i. e dell'eventuale ulteriore normativa applicabile; f) coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei dodici mesi precedenti, la carica di consigliere comunale, di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco comunale, di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprende la zona di competenza della Società; g) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al titolo IV, articoli 70 e ss., del TUB. Della causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti; h) coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società ovvero in altre banche di credito cooperativo, casse rurali e casse raffeisen affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale e siano stati revocati da tali funzioni dalla Capogruppo in forza dei poteri alla stessa attribuiti dal contratto di coesione stipulato ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB. 34.5. La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere c), d) e f) dell'articolo 34.4 che precede costituisce requisito di indipendenza degli amministratori. 34.6. Al fine di favorire una adeguata composizione collettiva dell'organo, il consiglio di amministrazione deve presentare un numero di amministratori appartenente al genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa vigente. Al medesimo fine, la media del numero di mandati consecutivamente svolti dall'insieme dei consiglieri non deve superare i 5 mandati. Sono da considerarsi consecutivi tutti i mandati che si susseguono senza cessazioni dalla carica oppure con cessazioni dalla carica inferiori a sei mesi e che sono esercitati dall'esponente, quale componente del consiglio d'amministrazione della Società oppure di una Banca che sia stata parte di una fusione con la Società o che sia stata acquisita dalla stessa. Ai fini del compimento, non rilevano i mandati di durata effettiva inferiore ai due esercizi. I mandati rilevanti ai fini del presente articolo si iniziano a compiere dalla scadenza del mandato degli amministratori in corso al momento dell'adesione della Società al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale.	società finanziarie di sviluppo regionale, in enti anche di natura societaria della categoria, in società partecipate, anche indirettamente, dalla Società, in consorzi o in cooperative di garanzia, ferma restando l'applicazione dell'articolo 36 della legge n. 21/4/2011 s.m.i. e dell'eventuale ulteriore normativa applicabile; f) coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei sei mesi precedenti, la carica di consigliere comunale, di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco comunale, di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprende la zona di competenza della Società; g) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al titolo IV, articoli 70 e ss., del TUB. Della causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti; h) coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società ovvero in altre banche di credito cooperativo, casse rurali e casse raffeisen affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale e siano stati revocati da tali funzioni dalla Capogruppo in forza dei poteri alla stessa attribuiti dal contratto di coesione stipulato ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB. 34.5. La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere c), d) e f) dell'articolo 34.4 che precede costituisce requisito di indipendenza degli amministratori. 34.6. Al fine di favorire una adeguata composizione collettiva dell'organo, il consiglio di amministrazione deve presentare un numero di amministratori appartenente al genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa vigente. Al medesimo fine, la media del numero di mandati consecutivamente svolti dall'insieme dei consiglieri non deve superare i 5 mandati. Sono da considerarsi consecutivi tutti i mandati che si susseguono senza cessazioni dalla carica oppure con cessazioni dalla carica inferiori a sei mesi e che sono esercitati dall'esponente, quale componente del consiglio d'amministrazione della Società oppure di una Banca che sia stata parte di una fusione con la Società o che sia stata acquisita dalla stessa. Ai fini del compimento, non rilevano i mandati di durata effettiva inferiore ai due esercizi. I mandati rilevanti ai fini del presente articolo si iniziano a compiere dalla scadenza del mandato degli amministratori in corso al momento dell'adesione della Società al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale.
---	--



[Handwritten signature]
37

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica
Articolo 36. – Sostituzione di amministratori	Articolo 36. – Sostituzione di amministratori
36.1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, ma non la maggioranza del consiglio, quelli in carica provvedono, con l'approvazione del collegio sindacale, alla loro sostituzione, garantendo il rispetto della quota di genere prevista dalla normativa vigente.	36.1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, ma non la maggioranza del consiglio, quelli in carica provvedono, con l'approvazione del collegio sindacale, alla loro sostituzione, garantendo il rispetto della quota di genere prevista dalla normativa vigente.
36.2. Gli amministratori nominati ai sensi dell'articolo 36.1 che precede restano in carica fino alla successiva assemblea; coloro che sono nominati successivamente dall'assemblea assumono l'anzianità del mandato degli amministratori che hanno sostituito.	36.2. Gli amministratori nominati ai sensi dell'articolo 36.1 che precede restano in carica fino alla successiva assemblea; coloro che sono nominati successivamente dall'assemblea assumono l'anzianità del mandato degli amministratori che hanno sostituito.
36.3. Nelle ipotesi di sostituzione degli amministratori troveranno applicazione, mutatis mutandis, le disposizioni di cui agli articoli 34.2. e 34.3. che precedono.	36.3. Nelle ipotesi di sostituzione degli amministratori troveranno applicazione, mutatis mutandis, le disposizioni di cui agli articoli 34.2. e 34.3. che precedono.
36.4. In deroga a quanto previsto all'articolo 36.1 che precede, in caso di sottoscrizione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 24, se l'amministratore venuto a mancare è stato designato dal Socio Finanziatore, la sua sostituzione spetta al medesimo Socio Finanziatore.	36.4. In deroga a quanto previsto all'articolo 36.1 che precede, in caso di sottoscrizione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 24, se l'amministratore venuto a mancare è stato designato dal Socio Finanziatore, la sua sostituzione spetta al medesimo Socio Finanziatore.

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica
Articolo 37. – Poteri del Consiglio di Amministrazione	Articolo 37. – Poteri del Consiglio di Amministrazione
37.1. Il consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli riservati per legge all'assemblea dei soci.	37.1. Il consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli riservati per legge all'assemblea dei soci.
37.2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:	37.2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, e fatte salve le competenze della Capogruppo stabilite dalle disposizioni applicabili, sono riservate alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:
- l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei Soci;	- l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei Soci;
- la cessione delle azioni di finanziamento di cui all'articolo 24;	- la cessione delle azioni di finanziamento di cui all'articolo 24;
- le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci Cooperatori;	- le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci Cooperatori;
- la determinazione degli indirizzi generali di gestione, la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo della Società, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni, nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;	- la determinazione degli indirizzi generali di gestione, la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo della Società, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni, nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;
- l'approvazione degli orientamenti strategici, dei piani industriali e finanziari;	- l'approvazione degli orientamenti strategici, dei piani industriali e finanziari;
- l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento (nonché la modifica o l'aggiornamento su richiesta dell'Autorità di vigilanza) del piano di risanamento;	- l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento (nonché la modifica o l'aggiornamento su richiesta dell'Autorità di vigilanza) del piano di risanamento;
- l'adozione, su richiesta dell'Autorità di vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;	- l'adozione, su richiesta dell'Autorità di vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;
- l'adozione delle misure previste dal piano di risanamento (ovvero la decisione di astenersi dall'adottare tale misura);	- l'adozione delle misure previste dal piano di risanamento (ovvero la decisione di astenersi dall'adottare tale misura);
- la definizione degli obiettivi di rischio, della soglia di tolleranza e delle politiche di governo dei rischi;	- la definizione degli obiettivi di rischio, della soglia di tolleranza e delle politiche di governo dei rischi;
- le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, la nomina e la revoca, sentito il collegio sindacale, dei responsabili e, in caso di esternalizzazione, dei referenti;	- le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, la nomina e la revoca, sentito il collegio sindacale, dei responsabili e, in caso di esternalizzazione, dei referenti;
- nonché l'approvazione dei programmi annuali di attività delle funzioni, nonché l'approvazione del quadro di riferimento organizzativo e metodologico per l'analisi del rischio informatico e la propensione allo stesso, avuto riguardo ai servizi interni e a quelli offerti alla clientela;	- nonché l'approvazione dei programmi annuali di attività delle funzioni, nonché l'approvazione del quadro di riferimento organizzativo e metodologico per l'analisi del rischio informatico e la propensione allo stesso, avuto riguardo ai servizi interni e a quelli offerti alla clientela;
- la costituzione di speciali comitati con funzioni consultive, istruttorie e propositive, composti di propri membri;	- la costituzione di speciali comitati con funzioni consultive, istruttorie e propositive, composti di propri membri;
- la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca;	- la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca;
- la nomina, la revoca e la definizione delle attribuzioni del direttore e dei componenti la direzione, nel rispetto delle disposizioni di cui al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB;	- la nomina, la revoca e la definizione delle attribuzioni del direttore e dei componenti la direzione, nel rispetto delle disposizioni di cui al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB;
- l'approvazione e le modifiche di regolamenti interni;	- l'approvazione e le modifiche di regolamenti interni;
- l'istituzione, il trasferimento o la soppressione di succursali e la proposta all'assemblea della istituzione o soppressione di sedi distaccate;	- l'istituzione, il trasferimento o la soppressione di succursali e la proposta all'assemblea della istituzione o soppressione di sedi distaccate;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;	- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione, fatta eccezione per quelle relative al recupero dei crediti;	- la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione, fatta eccezione per quelle relative al recupero dei crediti;
- le iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali e culturali dei Soci Cooperatori nonché per la promozione della cooperazione e per l'educazione al risparmio e alla previdenza;	- le iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali e culturali dei Soci Cooperatori nonché per la promozione della cooperazione e per l'educazione al risparmio e alla previdenza;
- la costituzione dell'organismo di controllo sulla responsabilità amministrativa della Società, disciplinato ai sensi del D.lgs. 231/2001, laddove sia stato adottato il relativo modello;	- la costituzione dell'organismo di controllo sulla responsabilità amministrativa della Società, disciplinato ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- tutti gli altri compiti e deliberazioni considerati non delegabili sulla base della disciplina regolamentare dell'Autorità competente.	- tutti gli altri compiti e deliberazioni considerati non delegabili sulla base della disciplina regolamentare dell'Autorità competente.
37.3. Il consiglio elabora, sottopone all'assemblea e riesamina, con periodicità almeno annuale, le politiche di remunerazione, ed è responsabile della loro corretta attuazione.	37.3. Il consiglio, in conformità alle disposizioni della Capogruppo, elabora, sottopone all'assemblea e riesamina, con periodicità almeno annuale, le politiche di remunerazione, ed è responsabile della loro corretta attuazione.
37.4. È inoltre attribuita al consiglio di amministrazione la competenza alle deliberazioni che apportino modificazioni dello statuto di mera adeguamento a disposizioni normative e che siano in conformità allo Statuto tipo approvato dalla Capogruppo.	37.4. È inoltre attribuita al consiglio di amministrazione la competenza alle deliberazioni che apportino modificazioni dello statuto di mera adeguamento a disposizioni normative e che siano in conformità allo Statuto tipo approvato dalla Capogruppo.
37.5. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato	37.5. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica
Articolo 38. - Doveri del consiglio di amministrazione 38.1. Fermi i doveri su di essi gravanti per legge, con l'assunzione del incarico, i componenti del consiglio di amministrazione si obbligano a compiere quanto di rispettiva competenza al fine di osservare e dare esecuzione alle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Autorità competente nell'interesse della stabilità del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale. 38.2. Il consiglio di amministrazione della Società fornisce alla Capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la verifica del loro rispetto, nonché tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi previsti dalla legge o imposti dalle Autorità competenti e collabora con la Capogruppo ai fini dell'attuazione delle misure preventive, correttive e sanzionatorie eventualmente disposte dalla Capogruppo stessa.	Articolo 38. - Doveri del consiglio di amministrazione 38.1. Fermi i doveri su di essi gravanti per legge, con l'assunzione del incarico, i componenti del consiglio di amministrazione si obbligano a compiere quanto di rispettiva competenza al fine di osservare e dare esecuzione alle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Autorità competente nell'interesse della stabilità del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale. 38.2. Il consiglio di amministrazione della Società fornisce alla Capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la verifica del loro rispetto, nonché tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi previsti dalla legge o imposti dalle Autorità competenti e collabora con la Capogruppo ai fini dell'attuazione delle misure preventive, correttive e sanzionatorie eventualmente disposte dalla Capogruppo stessa.



[Handwritten signature]

esecutivo, determinando in modo chiaro e analitico i limiti quantitativi e di valore della delega. 37.6. In materia di erogazione del credito, poteri deliberativi possono essere delegati al comitato esecutivo nonché, per imparti limitati, al direttore, al codirettore, o vice nominato, al o al vice direttore o in mancanza di nomina di questi, a chi lo sostituisce, ai preposti alle succursali, alle sedi distaccate, ove presenti, ai responsabili di area e/o settori, se nominati, entro limiti di importo graduati. Il presidente può esercitare compiti di supervisione nei casi di particolare urgenza, con le modalità e i limiti previsti dalla normativa di vigilanza. 37.7. Fermo restando l'rispetto delle forme di legge, non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque plurimale con gli amministratori o con il coniuge, la persona legata da convivenza civile o convivenza di fatto, il parente o affine entro il secondo grado degli amministratori ovvero con società nelle quali i soggetti indicati nel presente articolo 37.7 partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori, qualora detti contratti comportino un onere complessivo per la Società superiore a euro 100.000 su base annua. Il limite suddetto, in tutte le sue forme, si applica anche rispetto a colui che rivesta la carica di direttore. Le disposizioni di cui al presente articolo 37.7, non si applicano con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria. 37.8. Il consiglio di amministrazione può conferire a singoli amministratori o a dipendenti della Società poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti. 37.9. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al consiglio di amministrazione nella sua prima riunione o con la cadenza definita dal consiglio stesso. 37.10. Fatto salvo il Comitato Esecutivo, i comitati endo-consiglieri, qualora costituiti, devono essere composti da soggetti non esecutivi. Qualora presente il Comitato Rischi, il presidente non può essere presidente dell'organo di supervisione strategica o presidente di altri comitati.	esecutivo, determinando in modo chiaro e analitico i limiti quantitativi e di valore della delega. 37.6. In materia di erogazione del credito, poteri deliberativi possono essere delegati al comitato esecutivo nonché, per imparti limitati, al direttore, al codirettore, o vice nominato, al o al vice direttore o in mancanza di nomina di questi, a chi lo sostituisce, ai preposti alle succursali, alle sedi distaccate, ove presenti, ai responsabili di area e/o settori, se nominati, entro limiti di importo graduati. Il presidente può esercitare compiti di supervisione nei casi di particolare urgenza, con le modalità e i limiti previsti dalla normativa di vigilanza. 37.7. Fermo restando l'rispetto delle forme di legge, non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque plurimale con gli amministratori o con persone ad essi legate dai rapporti specificati nell'articolo 34.4, lettera c), o con società alle quali gli stessi, o le persone di cui all'articolo 34.4, lettera c), partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori, qualora detti contratti comportino un onere complessivo per la Società superiore a euro 100.000 su base annua. Il limite suddetto, in tutte le sue forme, si applica anche rispetto a colui che rivesta la carica di direttore. Le disposizioni di cui al presente articolo 37.7, non si applicano con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria. 37.8. Il consiglio di amministrazione può conferire a singoli amministratori o a dipendenti della Società poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti. 37.9. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al consiglio di amministrazione nella sua prima riunione. 37.10. Fatto salvo il Comitato Esecutivo, i comitati endo-consiglieri, qualora costituiti, devono essere composti da soggetti non esecutivi. Qualora presente il Comitato Rischi, il presidente non può essere presidente dell'organo di supervisione strategica o presidente di altri comitati.
--	---

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica
Articolo 39 – Convocazione del consiglio di amministrazione 39.1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, o da chi lo sostituisce, di norma una volta al mese ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda motivata dal collegio sindacale oppure da un terzo almeno dei componenti del consiglio stesso. 39.2. La convocazione è effettuata mediante avviso da inviare per iscritto a mezzo PEC o a mezzo telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima - e in caso di urgenza almeno un giorno prima - della data fissata per l'adunanza, al recapito indicato da ciascun amministratore e dai componenti del collegio sindacale perché vi possano intervenire. 39.3. La prima riunione successiva alla nomina del consiglio di amministrazione è convocata dall'amministratore più anziano di età.	Articolo 39 – Convocazione del consiglio di amministrazione 39.1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, o da chi lo sostituisce, di norma una volta al mese ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda motivata dal collegio sindacale oppure da un terzo almeno dei componenti del consiglio stesso. 39.2. La convocazione è effettuata mediante avviso da inviare per iscritto a mezzo PEC o a mezzo telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima - e in caso di urgenza almeno un giorno prima - della data fissata per l'adunanza, al recapito indicato da ciascun amministratore e dai componenti del collegio sindacale perché vi possano intervenire. 39.3. La prima riunione successiva alla nomina del consiglio di amministrazione è convocata dall'amministratore più anziano di età.

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica
Articolo 40. – Deliberazioni del consiglio di amministrazione 40.1. Il consiglio è presieduto dal presidente o da chi ne fa le veci ai sensi dell'articolo 43.7, ed è validamente costituito quando siano presenti più della metà degli amministratori in carica. 40.2. Le deliberazioni del consiglio sono assunte a votazione palese. Le riunioni del consiglio si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario. 40.3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. 40.4. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede. 40.5. Alle riunioni del consiglio di amministrazione può intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, un rappresentante della Capogruppo e, su invito del presidente, di eventuali organismi di categoria cui la Società aderisce ai sensi dell'articolo 5 del presente Statuto. Alle riunioni potranno anche intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello Statuto dei Fondi medesimi. 40.6. Alle riunioni del consiglio partecipa, con parere consultivo, il direttore, che assolve altresì, in via ordinaria, le funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato, con il consenso del consiglio, da altro dipendente.	Articolo 40. – Deliberazioni del consiglio di amministrazione 40.1. Il consiglio è presieduto dal presidente o da chi ne fa le veci ai sensi dell'articolo 43.7, ed è validamente costituito quando siano presenti più della metà degli amministratori in carica. 40.2. Le deliberazioni del consiglio sono assunte a votazione palese. Le riunioni del consiglio si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente o chi ne fa le veci. 40.3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. 40.4. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede. 40.5. Alle riunioni del consiglio di amministrazione può intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, un rappresentante della Capogruppo e, su invito del presidente, di eventuali organismi di categoria cui la Società aderisce ai sensi dell'articolo 5 del presente Statuto. Alle riunioni potranno anche intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello Statuto dei Fondi medesimi. 40.6. Alle riunioni del consiglio partecipa, con parere consultivo, il direttore, che assolve altresì, in via ordinaria, le funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato, con il consenso del consiglio, da altro dipendente.

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica
Articolo 42. – Compenso degli amministratori 42.1. Gli amministratori hanno diritto, oltre al compenso determinato dall'assemblea, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato. 42.2. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche statutariamente previste è determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.	Articolo 42. – Compenso degli amministratori 42.1. Gli amministratori hanno diritto, oltre al compenso determinato dall'assemblea, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato. 42.2. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche statutariamente previste è determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica
Articolo 41. – Verbale delle deliberazioni del consiglio di amministrazione 41.1. Delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio deve essere redatto verbale che, iscritto in apposito libro, deve essere firmato dal presidente o da chi lo sostituisce e dal segretario. Il libro potrà essere conservato ed archiviato in formato digitale conformemente alla normativa tempo per tempo vigente. 41.2. Il libro dei verbali e gli estratti del medesimo, dichiarati conformi dal presidente, fanno prova delle riunioni del consiglio e delle deliberazioni assunte.	Articolo 41. – Verbale delle deliberazioni del consiglio di amministrazione 41.1. Delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio deve essere redatto verbale che, iscritto in apposito libro, deve essere firmato dal presidente o da chi lo sostituisce e dal segretario. Il libro potrà essere conservato ed archiviato in formato digitale conformemente alla normativa tempo per tempo vigente. 41.2. Il libro dei verbali e gli estratti del medesimo, dichiarati conformi dal presidente, fanno prova delle riunioni del consiglio e delle deliberazioni assunte.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica
Articolo 43. – Presidente del consiglio di amministrazione 43.1. Il presidente del consiglio di amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri tra gli organi deliberanti della Società, con particolare riferimento ai poteri delegati. Egli presiede l'assemblea dei soci, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite ai componenti del consiglio. 43.2. Il presidente garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e si adopera affinché le deliberazioni alle quali giunge il consiglio siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti. Il presidente assicura inoltre che: (i) il processo di autovalutazione degli organi sociali sia svolto con efficacia, le modalità con cui esso è condotto siano coerenti con il grado di complessità dei lavori del consiglio, siano adottate le misure correttive per far fronte alle eventuali carenze riscontrate; (ii) la Società predisponga ed attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi; (iii) il consiglio di amministrazione compia quanto necessario al fine di osservare e dare esecuzione alle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Autorità competente nell'interesse della stabilità del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale. 43.3. Al presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale. 43.4. Nell'ambito dei poteri di rappresentanza, il presidente consente ed autorizza la cancellazione di privilegi, di ipoteche e le surrogazioni e postergazioni, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Società quando il credito sia integralmente estinto. 43.5. Il presidente non può avere un ruolo esecutivo e non può svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali. 43.6. Non può essere nominato presidente, salvo che nel caso di ricambio totale del consiglio di amministrazione, l'amministratore che non abbia già compiuto almeno un mandato quale amministratore o quale sindaco effettivo della Società. 43.7. In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito nelle sue funzioni dal vice presidente e, in caso di più vice presidenti, prioritariamente da quello vicario; in caso di assenza o impedimento anche di questi, le funzioni sono svolte dal consigliere designato dal consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.	Articolo 43. – Presidente del consiglio di amministrazione 43.1. Il presidente del consiglio di amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri tra gli organi deliberanti della Società, con particolare riferimento ai poteri delegati. Egli presiede l'assemblea dei soci, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite ai componenti del consiglio. 43.2. Il presidente garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e si adopera affinché le deliberazioni alle quali giunge il consiglio siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti. Il presidente assicura inoltre che: (i) il processo di autovalutazione degli organi sociali sia svolto con efficacia, le modalità con cui esso è condotto siano coerenti con il grado di complessità dei lavori del consiglio, siano adottate le misure correttive per far fronte alle eventuali carenze riscontrate; (ii) la Società predisponga ed attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi; (iii) il consiglio di amministrazione compia quanto necessario al fine di osservare e dare esecuzione alle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Autorità competente nell'interesse della stabilità del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale. 43.3. Al presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale. 43.4. Nell'ambito dei poteri di rappresentanza, il presidente consente ed autorizza la cancellazione di privilegi, di ipoteche e le surrogazioni e postergazioni, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Società quando il credito sia integralmente estinto. 43.5. Il presidente non può avere un ruolo esecutivo e non può svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali. 43.6. Non può essere nominato presidente, salvo che nel caso di ricambio totale del consiglio di amministrazione, l'amministratore che non abbia già compiuto almeno un mandato quale amministratore o quale sindaco effettivo della Società. 43.7. In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito nelle sue funzioni dal vice presidente e, in caso di più vice presidenti, prioritariamente da quello vicario; in caso di assenza o impedimento anche di questi, le funzioni sono svolte dal consigliere designato dal consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica
TITOLO VIII COMITATO ESECUTIVO Articolo 44. – Composizione e funzionamento del comitato esecutivo 44.1. Il comitato esecutivo è composto da tre a cinque componenti del consiglio di amministrazione nominati ogni anno dallo stesso consiglio, dopo l'assemblea ordinaria dei soci. Il comitato sceglie tra i suoi membri il presidente ed il vice presidente, se questi non sono nominati dal consiglio. Il direttore ha, di norma, il potere di proposta in seno al comitato. 44.2. Le riunioni sono convocate con le modalità di cui all'articolo 39.2 e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e con espressione di almeno due voti favorevoli. 44.3. Delle avanzate e delle deliberazioni del comitato esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 41. 44.4. Alle riunioni del comitato assistono i sindaci. Le riunioni del comitato si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario. 44.5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37.9., il comitato esecutivo riferisce al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche.	TITOLO VIII COMITATO ESECUTIVO Articolo 44. – Composizione e funzionamento del comitato esecutivo 44.1. Il comitato esecutivo è composto da tre a cinque componenti del consiglio di amministrazione nominati ogni anno dallo stesso consiglio, dopo l'assemblea ordinaria dei soci. Il comitato sceglie tra i suoi membri il presidente ed il vice presidente, se questi non sono nominati dal consiglio. Il direttore ha, di norma, il potere di proposta in seno al comitato. 44.2. Le riunioni sono convocate con le modalità di cui all'articolo 39.2 e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e con espressione di almeno due voti favorevoli. 44.3. Delle avanzate e delle deliberazioni del comitato esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 41. 44.4. Alle riunioni del comitato assistono i sindaci. Le riunioni del comitato si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario. 44.5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37.9., il comitato esecutivo riferisce al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche.

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica
Articolo 46. – Compiti e poteri del collegio sindacale 46.1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo, sì avvalse dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interne. 46.2. Il collegio sindacale valuta l'adeguatezza e la funzionalità dell'assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi, al fine di assicurare una corretta rappresentazione dei fatti aziendali. Il collegio adempie agli obblighi di cui all'articolo 52 del TUB, e può svolgere le funzioni di organismo di vigilanza sulla responsabilità amministrativa della Società disciplinata ai sensi del D.lgs. 231/2001, laddove tale funzione non sia stata affidata ad altro organismo. 46.3. Il collegio segnala al consiglio di amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia. 46.4. Il collegio viene sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli. 46.5. I verbali ed atti del collegio sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti. 46.6. Il collegio sindacale può avvalersi della collaborazione di eventuali organismi di categoria cui aderisce la Società.	Articolo 46. – Compiti e poteri del collegio sindacale 46.1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo, sì avvalse dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interne. 46.2. Il collegio sindacale valuta l'adeguatezza e la funzionalità dell'assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi, al fine di assicurare una corretta rappresentazione dei fatti aziendali. Il collegio adempie agli obblighi di cui all'articolo 52 del TUB, e può svolgere le funzioni di organismo di vigilanza sulla responsabilità amministrativa della Società disciplinata ai sensi del D.lgs. 231/2001, laddove tale funzione non sia stata affidata ad altro organismo. 46.3. Il collegio segnala al consiglio di amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia. 46.4. Il collegio viene sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli. 46.5. I verbali ed atti del collegio sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti. 46.6. Il collegio sindacale può avvalersi della collaborazione di eventuali organismi di categoria cui aderisce la Società.

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica
TITOLO X REVISIONE LEGALE DEI CONTI Articolo 47. – Revisione legale dei conti 47.1. La revisione dei conti della Società è svolta da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritta nel registro previsto dalla legge, nominato dall'assemblea su proposta motivata del collegio sindacale, ovvero da altro soggetto esterno abilitato ai sensi di norme di legge. 47.1. Al revisore legale dei conti si estendono gli obblighi di cui all'articolo 52 del TUB.	TITOLO X REVISIONE LEGALE DEI CONTI Articolo 47. – Revisione legale dei conti 47.1. La revisione dei conti della Società è svolta da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritta nel registro previsto dalla legge, nominato dall'assemblea su proposta motivata del collegio sindacale, ovvero da altro soggetto esterno abilitato ai sensi di norme di legge. 47.1. Al revisore legale dei conti si estendono gli obblighi di cui all'articolo 52 del TUB.

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica
TITOLO XI ASSUNZIONE DI OBBLIGHI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' Articolo 48. - Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti aziendali 48.1. Gli amministratori, i sindaci, il direttore e coloro che ne svolgono le funzioni non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la Società, se non previa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta all'unanimità, con l'astensione dell'esponente interessato e con il voto favorevole di tutti i componenti del collegio sindacale, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori. Restano fermi i limiti e i divieti previsti nell'articolo 37.7 e nell'articolo 45.9. 48.2. Per le erogazioni di credito nonché per le obbligazioni di qualsiasi natura, ivi compresi gli atti di compravendita, che riguardano, direttamente o indirettamente, soggetti che intrattengono con i componenti del collegio sindacale rapporti di natura professionale, gli obblighi in tema di interessi degli amministratori si applicano anche ai componenti del collegio sindacale.	TITOLO XI ASSUNZIONE DI OBBLIGHI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' Articolo 48. - Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti aziendali 48.1. Gli amministratori, i sindaci, il direttore e coloro che ne svolgono le funzioni non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la Società, se non previa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta all'unanimità, con l'astensione dell'esponente interessato e con il voto favorevole di tutti i componenti del collegio sindacale, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori. Restano fermi i limiti e i divieti previsti nell'articolo 37.7 e nell'articolo 45.9. 48.2. Per le erogazioni di credito nonché per le obbligazioni di qualsiasi natura, ivi compresi gli atti di compravendita, che riguardano, direttamente o indirettamente, soggetti che intrattengono con i componenti del collegio sindacale rapporti di natura professionale, gli obblighi in tema di interessi degli amministratori si applicano anche ai componenti del collegio sindacale.

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica
TITOLO XII COLLEGIO DEI PROIBIVITI Articolo 49. - Composizione e funzionamento del collegio dei proibiti 49.1. Il collegio dei proibiti è un organo interno della Società ed ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra Socio Cooperatore e Società. 49.2. Esso è composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra i non Soci. Il presidente, che provvede alla convocazione del collegio e ne dirige i lavori, e gli altri quattro componenti sono nominati dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 30.2. 49.3. I proibiti restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Essi prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese. 49.4. Sono devolute al collegio dei proibiti le controversie in materia di diniego del gradimento all'ingresso di nuovi Soci Cooperatori, quelle relative all'esclusione dei Soci Cooperatori, la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere fra i Soci Cooperatori e la Società o gli organi di essa, in ordine alla interpretazione, l'applicazione, la validità e l'efficacia dello Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali o concernenti, comunque, i rapporti sociali. 49.5. Il ricorso al collegio dei proibiti deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia; la decisione del collegio deve essere assunta entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. Ove la decisione riguardi domande di aspiranti Soci Cooperatori il collegio, integrato ai sensi di legge, si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta e, in caso di accoglimento del ricorso, gli organi sociali competenti sono tenuti a riesaminare la questione. 49.6. Il collegio dei proibiti decide secondo equità e senza vincolo di formalità procedurali; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta. È esclusa la possibilità di investire il collegio dei proibiti della medesima questione che forma oggetto di una precedente pronuncia del collegio dei proibiti medesimo.	TITOLO XII COLLEGIO DEI PROIBIVITI Articolo 49. - Composizione e funzionamento del collegio dei proibiti 49.1. Il collegio dei proibiti è un organo interno della Società ed ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra Socio Cooperatore e Società. 49.2. Esso è composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra i non Soci. Il presidente, che provvede alla convocazione del collegio e ne dirige i lavori, e gli altri quattro componenti sono nominati dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 30.2. 49.3. I proibiti restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Essi prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese. 49.4. Sono devolute al collegio dei proibiti le controversie in materia di diniego del gradimento all'ingresso di nuovi Soci Cooperatori, quelle relative all'esclusione dei Soci Cooperatori, la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere fra i Soci Cooperatori e la Società o gli organi di essa, in ordine alla interpretazione, l'applicazione, la validità e l'efficacia dello Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali o concernenti, comunque, i rapporti sociali. 49.5. Il ricorso al collegio dei proibiti deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia; la decisione del collegio deve essere assunta entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. Ove la decisione riguardi domande di aspiranti Soci Cooperatori il collegio, integrato ai sensi di legge, si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta e, in caso di accoglimento del ricorso, gli organi sociali competenti sono tenuti a riesaminare la questione. 49.6. Il collegio dei proibiti decide secondo equità e senza vincolo di formalità procedurali; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta. È esclusa la possibilità di investire il collegio dei proibiti della medesima questione che forma oggetto di una precedente pronuncia del collegio dei proibiti medesimo.



Handwritten signature

Handwritten signature
53

Articolo attuale		Articolo con proposta di modifica
TITOLO XIII		
DIRETTORE		
Articolo 50. – Compili e attribuzioni del direttore		
50.1. Il direttore è il capo del personale. Non può essere nominato direttore il coniuge, un parente o un affine, entro il quarto grado degli amministratori ed entro il secondo grado dei dipendenti della Società.		
50.2. Il direttore ha il potere di proposta in materia di assunzione, promozione, provvedimenti disciplinari e licenziamento del personale; egli non può proporre l'assunzione di persone legate a lui medesimo, o ai dipendenti della Società, da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado		
50.3. Il direttore prende parte con parere consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione; ha il potere di proposta in materia di erogazione del credito.		
Il direttore prende parte altresì alle riunioni del comitato esecutivo ed ha, di norma, il potere di proposta per le delibere del comitato esecutivo medesimo.		
50.4. Il direttore dà esecuzione alle delibere degli organi sociali secondo le previsioni statutarie; persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende allo svolgimento delle operazioni ed al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del consiglio di amministrazione, assicurando la conduzione unitaria della Società e l'efficacia del sistema dei controlli interni. Il Direttore dà altresì esecuzione alle direttive di natura tecnico – operativa impartite dalla Capogruppo che non necessino una preventiva validazione da parte del consiglio di amministrazione.		
50.5. In caso di assenza o impedimento, il direttore è sostituito dal vice direttore e, in caso di più vice direttori, prioritariamente da quello vicario. In caso di mancata nomina, di assenza o di impedimento di questi, le funzioni sono svolte dal dipendente designato dal consiglio di amministrazione.		

Articolo attuale		Articolo con proposta di modifica
TITOLO XIV		
RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE		
Articolo 51. – Rappresentanza e firma sociale		
51.1. La rappresentanza attiva e passiva della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi per cassazione e revocazione, e la firma sociale spettano, ai sensi dell'articolo 43, al presidente del consiglio di amministrazione o a chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.		
51.2. In caso di assenza o impedimento del presidente del consiglio di amministrazione e di chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto, il direttore consente ed autorizza la cancellazione di privilegi, di ipoteche e le surrogazioni e postergazioni, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di finanziamenti ipotecari e fondiari stipulati dalla Società quando il credito sia integralmente estinto. Di fronte ai terzi la firma del direttore la prova dell'assenza o impedimento del presidente del consiglio di amministrazione e di chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.		
51.3. La rappresentanza della Società e la firma sociale possono, inoltre, essere attribuite dal consiglio di amministrazione anche a singoli amministratori, ovvero al direttore e a dipendenti, per determinati atti o stabilimenti, per categorie di atti.		
51.4. Il consiglio, inoltre, ove necessario, conferisce mandati e procure anche ad estranei, per il compimento di determinati atti o categorie di atti.		

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica
TITOLO XV	TITOLO XV
BILANCIO – UTILI – RISERVE	BILANCIO – UTILI – RISERVE
Articolo 52. – Esercizio sociale	Articolo 52. – Esercizio sociale
52.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il consiglio di amministrazione procede alla redazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale, in conformità alle previsioni di legge.	52.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il consiglio di amministrazione procede alla redazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale, in conformità alle previsioni di legge.

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica
Articolo 53. – UTILI	Articolo 53. – UTILI
53.1. L'utile netto risultante dal bilancio è ripartito come segue: a) una quota non inferiore al settanta per cento alla formazione o all'incremento della riserva legale; b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge; gli utili eventualmente residui potranno essere: c) destinati all'aumento del valore nominale delle azioni, secondo le previsioni di legge; d) assegnati ad altre riserve o fondi consentiti dalla legge; e) distribuiti ai soci, purché in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. f) attribuiti ai soci a titolo di ritorno, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 54.	53.1. L'utile netto risultante dal bilancio è ripartito come segue: a) una quota non inferiore al settanta per cento alla formazione o all'incremento della riserva legale; b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge; gli utili eventualmente residui potranno essere: c) destinati all'aumento del valore nominale delle azioni, secondo le previsioni di legge; d) assegnati ad altre riserve o fondi consentiti dalla legge; e) distribuiti ai soci, purché in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. f) attribuiti ai soci a titolo di ritorno, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 54.
53.2. La quota di utili eventualmente ancora residua è destinata a fini di beneficenza o mutualità.	53.2. La quota di utili eventualmente ancora residua è destinata a fini di beneficenza o mutualità.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica
TITOLO XVI SCIoglimento DELLA SOCIETA' Articolo 55. – Scioglimento e liquidazione della Società 55.1. In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	TITOLO XVI SCIoglimento DELLA SOCIETA' Articolo 55. – Scioglimento e liquidazione della Società 55.1. In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica
Articolo 54. – Ristorni 54.1. L'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, può determinare il ristorno, vale a dire l'equivalente monetario del vantaggio mutualistico, da riconoscere ai Soci Cooperatori in proporzione alla quantità e alla qualità dei loro scambi mutualistici con la banca, indipendentemente dal numero di azioni da loro possedute, in misura non superiore al 50% dell'utile netto risultante dopo l'accantonamento a riserva legale e la contribuzione della quota ai fondi mutualistici. 54.2. Fermo restando che almeno la metà dell'ammontare riconosciuto a titolo di ristorno è liquidato al Socio Cooperatore mediante incremento della partecipazione sociale, esso è corrisposto a valere sull'utile d'esercizio ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 53, dalle disposizioni di vigilanza e dall'apposito regolamento approvato dall'assemblea.	54.1. L'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, può determinare il ristorno, vale a dire l'equivalente monetario del vantaggio mutualistico, da riconoscere ai Soci Cooperatori in proporzione alla quantità e alla qualità dei loro scambi mutualistici con la banca, indipendentemente dal numero di azioni da loro possedute, in misura non superiore al 50% dell'utile netto risultante dopo l'accantonamento a riserva legale e la contribuzione della quota ai fondi mutualistici. 54.2. Fermo restando che almeno la metà dell'ammontare riconosciuto a titolo di ristorno è liquidato al Socio Cooperatore mediante incremento della partecipazione sociale, esso è corrisposto a valere sull'utile d'esercizio ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 53, dalle disposizioni di vigilanza e dall'apposito regolamento approvato dall'assemblea.

Articolo attuale		Articolo con proposta di modifica
TITOLO XVII DISPOSIZIONI TRANSITORIE Articolo 56. – Disposizioni transitorie Le norme transitorie previste dalle disposizioni che seguono prevarranno su ogni diversa previsione del presente Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale e si applicheranno come di seguito indicato. I soci si suddividono tra coloro che al momento della fusione sono soci della Banca di Credito Cooperativo della Bassa Friulana Società cooperativa, quelli che sono soci della Banca di Carnia e Gemonese - Credito Cooperativo - Società cooperativa e quelli che sono soci della Banca di Credito Cooperativo del Friuli Centrale - Società cooperativa. I soci che entreranno a far parte della compagine sociale successivamente e fino all'approvazione del bilancio di esercizio del 2023 saranno considerati riferibili alla Banca di Credito Cooperativo partecipante alla fusione se per requisiti (residenza ovvero comune in cui operano con carattere di continuità) appartengono ai comuni di competenza, per individuazione dei quali si è tenuto conto prioritariamente della presenza di una succursale, in presenza di più succursali, del maggior numero di soci, della competenza territoriale e in caso di competenza concorrente, della presenza del maggior numero di soci, come di seguito indicato: - per la Banca di Credito Cooperativo del Friuli Centrale - Società cooperativa: Basiliano, Buia, Camporotondo, Cassacco, Colloredo di Montalbano, Coscano, Dignana, Fagnana, Flabiano, Fargaria nel Friuli, Lusevera, Magnano in Riviera, Majano, Marignacco, Merello di Tomba, Morazzo, Nimis, Pagnacco, Pinzano al Tg, Povolella Ragogna, Reana Del Rojale, Remanzacco, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Giorgio della Richinvelda, San Vito Fagnana, Sedegliana, Spilimbergo, Treppo Grande, Udine; - per la Banca di Carnia e Gemonese - Credito Cooperativo - Società cooperativa: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Arterga, Bordano, Cavazzo Carnico, Cervicento, Cimolais, Claut, Corneglians, Darneghe di Cad., Enemanzia, Forri Avoltri, Forri di Sopra, Forri di Solla, Gemona, Luico, Ligosullo, Lorenzaga di Cadore, Maggio Udinese, Osoppo, Paluzza, Paulara, Prato Carnico, Preone, Ravasciello, Raveo, Rigolato, Savis, Socchieve, Sulfrio, Tarcento, Tavagnacco, Tolmezzo, Tramonti di Sopra, Trasaghis, Treppo Carnico, Tricesimo, Venzano, Verzegnis, Vigo di Cadore, Villa Santina, Zuglio; - per la Banca di Credito Cooperativo della Bassa Friulana Società cooperativa: Bertoldo, Bicinicco, Butlitz, Camino al Tagliamento, Carfano, Castlons di Strada, Codroipo, Gonars, Latisana, Lestizza, Manzano, Mariano Lagunare, Morlegnano, Muzzana, Palazzolo della Stella, Pavia di Udine, Pordenone, Porpetto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Precentico, Rivignano Teor, Ronchis, San Giorgio, San Vito al Tagliamento, Santa Maria La Longa, Talmassons, Torviscosa, Trivignano Udinese, Valvasone Arzene, Varmo. Il consiglio di amministrazione, nominato dall'assemblea dei soci in occasione dell'approvazione del progetto di fusione, resterà in carica tre esercizi in deroga alla scadenza parziale di cui all'articolo 35.1 dello statuto. Fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020, il consiglio di amministrazione è composto da 12 (dodici) amministratori eletti tra i soci delle Banche partecipanti alla fusione come segue: 4 (quattro) amministratori individuati tra i soci appartenenti ai comuni di competenza della Banca di Credito Cooperativo della Bassa Friulana Società cooperativa, 4 (quattro) amministratori individuati tra i soci appartenenti ai comuni di competenza della Banca di Carnia e Gemonese - Credito Cooperativo, 4 (quattro) amministratori individuati tra i soci appartenenti ai comuni di competenza della Banca di Credito Cooperativo del Friuli Centrale - Società cooperativa come indicati al secondo e terzo comma. Successivamente e fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023, il consiglio di amministrazione sarà composto da 9 (nove) amministratori, eletti tra i soci delle Banche partecipanti alla fusione come segue: 3 (tre) amministratori individuati tra i soci appartenenti ai comuni di competenza della Banca di Credito Cooperativo della Bassa Friulana Società cooperativa, 3 (tre) amministratori individuati tra i soci appartenenti ai comuni di competenza della Banca di Carnia e Gemonese - Credito Cooperativo, 3 (tre) amministratori individuati tra i soci appartenenti ai comuni di competenza della Banca di Credito Cooperativo del Friuli Centrale - Società cooperativa. Come previsto all'articolo 35.1 gli amministratori andranno a scadere per un terzo ogni anno, in ragione di una unità per quota.		



Handwritten signature

Delle previsioni di cui sopra si dovrà tener conto in occasione della nomina indipendentemente dal numero di preferenze raccolte, nonché in tutti i casi in cui, ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto, si debba procedere alla sostituzione di un amministratore.
Il previsto meccanismo di selezione su base territoriale degli organi sociali avverrà comunque nel rispetto dei principi ispiratori della vigente disciplina di vigilanza sulla governance societaria.
Qualsiasi modifica a quanto previsto dal presente articolo dovrà essere approvata dall'assemblea straordinaria con una maggioranza qualificata di almeno 2/3 (due terzi) dei votanti in assemblea.

**STATUTO DELLA
PrimaCassa - Credito Cooperativo FVG - società cooperativa
Appartenente al Gruppo Bancario Cooperativo
Cassa Centrale Banca**

TITOLO I

**COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE E SCOPO MUTUALISTICO -
APPARTENENZA AL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ED
ASSOGGETTAMENTO ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO
DELLA CAPOGRUPPO - PRINCIPI ISPIRATORI - SEDE -
COMPETENZA TERRITORIALE - DURATA**

Articolo 1. - Denominazione. Scopo mutualistico

1.1. È costituita una società cooperativa per azioni denominata "PrimaCassa - Credito Cooperativo FVG - società cooperativa" (di seguito definita anche la "Società").

La PrimaCassa - Credito Cooperativo FVG - società cooperativa è una società cooperativa a mutualità prevalente.

1.2. Essa è la prosecuzione delle Banche di Credito Cooperativo della Bassa Friulana, costituita nell'anno 1920, di Carnia e Gemonese, costituita nell'anno 1900 e del Friuli Centrale costituita nell'anno 1906.

Articolo 2. - Principi ispiratori

2.1. Nell'esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi dell'insegnamento sociale cristiano e ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Essa ha lo scopo di favorire i soci operatori (i "Soci Cooperatori" e, singolarmente il "Socio Operatore"; congiuntamente ai Soci Finanziatori, come definiti all'articolo 24.3, i "Soci" e, singolarmente, il "Socio"), e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera.

2.2. La Società si distingue per la propria funzione sociale e per la scelta di costruire il bene comune. È altresì impegnata ad agire in coerenza con i valori e i principi richiamati nella Carta dei Valori del Credito Cooperativo e nel Codice Etico di Gruppo e a rendere effettive forme adeguate di democrazia economico - finanziaria e lo scambio mutualistico tra i Soci Cooperatori nonché la partecipazione degli stessi alla vita sociale.

Articolo 3. - Adesione al Gruppo Bancario Cooperativo

3.1. La Società fa parte del, ed aderisce al, Gruppo Bancario Cooperativo avente come Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. (di seguito definito anche il "Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale") ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. (la "Capogruppo"). La Società è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo emana nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ovvero per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Autorità competente nell'interesse della stabilità del gruppo, in conformità al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 s.m.i. ("TUB").

La Società nella corrispondenza e nelle comunicazioni alla clientela dà

Handwritten signature



evidenza dell'appartenenza al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale, indicando altresì la Capogruppo.

3.2. La Società è tenuta a far osservare alle sue società controllate le disposizioni che la Capogruppo emana nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento e a fornire dati e notizie riguardanti l'attività propria e delle proprie partecipate.

3.3. Il recesso della Società dal Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale è ammesso, ai termini ed alle condizioni previsti dalla normativa e dal contratto di coesione, nei soli casi di giustificato motivo di seguito previsti:

- nei casi in cui è possibile recedere dalla Capogruppo, a norma dell'articolo 2437, comma 1, cod. civ., ovvero a norma dell'articolo 2497-quater, cod. civ.;
- qualora la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, arrechi alla Società un danno grave ed ingiusto, salvo che non dipenda da colpa lieve. Per danno grave ed ingiusto si intende la diminuzione del valore dei fondi propri della Società in misura non inferiore al 5% (cinque per cento) conseguente ad una determinata e specifica operazione, senza che questa sia stata adeguatamente compensata a norma delle previsioni del contratto di coesione.

Articolo 4. – Sede e competenza territoriale

4.1. La Società ha sede nel Comune di Martignacco e sedi distaccate nei comuni di Tolmezzo, Paluzza e Forni di Sopra.

4.2. La competenza territoriale, ai sensi delle disposizioni di vigilanza, comprende il territorio di detti Comuni, dei Comuni ove la Società ha proprie succursali o un numero di Soci Cooperatori, rapportato alla popolazione residente, almeno pari a quello determinato in conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità competente, nonché dei Comuni ad essi limitrofi.

Articolo 5. – Adesione ad organismi di categoria

5.1. La Società ha facoltà di aderire agli enti ed organismi di categoria e di rappresentanza del movimento cooperativo.

Articolo 6. – Durata

6.1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata una o più volte con delibera dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SOCI COOPERATORI

Articolo 7. – Ammissibilità a Socio Cooperatore

7.1. Fermo quanto previsto dal presente Statuto in relazione ai Soci Finanziatori di cui all'articolo 24.3 che segue, possono essere ammessi a Socio Cooperatore le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite, i consorzi, gli enti e le associazioni che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della Società. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative.

7.2. È fatto obbligo al Socio Cooperatore di comunicare ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 7.1 che precede.

7.3. I Soci Cooperatori diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona fisica, scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa formalmente comunicata.

7.4. I rappresentanti legali dei Soci Cooperatori e quelli designati ai sensi

dell'articolo 7.3 che precede esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentanti, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

Articolo 8. – Limitazioni all'acquisto della qualità di Socio Cooperatore

8.1. Non possono far parte della Società i soggetti che:

- a) siano interdetti, inabilitati, falliti, siano stati sottoposti a liquidazione giudiziale o siano stati dichiarati insolventi nell'ambito di una procedura di liquidazione coatta amministrativa;
- b) non siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo applicabile;
- c) svolgano, a giudizio del consiglio di amministrazione, attività in concorrenza con la Società;
- d) siano, a giudizio del consiglio di amministrazione, inadempienti verso la Società, verso altre società del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale o abbiano costretto almeno una di esse ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei loro confronti.

Articolo 9. – Procedura di ammissione a Socio Cooperatore

9.1. Per l'ammissione a Socio Cooperatore, l'aspirante socio deve presentare al consiglio di amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione o acquistate, le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi del presente Statuto o richieste dalla Società in via generale.

9.2. Il consiglio di amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento e dispone la comunicazione della deliberazione all'interessato. In caso di accoglimento, unitamente alla comunicazione della delibera, il consiglio provvede immediatamente ad informare l'interessato che dovrà effettuare il versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della delibera. Verificato l'avvenuto versamento degli importi dovuti, è disposta l'annotazione della delibera nel libro dei soci, a far tempo dalla quale si acquista la qualità di Socio Cooperatore.

9.3. Nessun Socio Cooperatore può possedere azioni per un valore nominale complessivo eccedente i limiti fissati dalla legge. Ai sensi dell'articolo 34, comma 4-bis, del TUB, il consiglio di amministrazione potrà prevedere un numero minimo di azioni da sottoscrivere o acquistare ai fini dell'ammissione a Socio Cooperatore della Società.

9.4. Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci Cooperatori.

Articolo 10. – Diritti e doveri dei Soci Cooperatori

10.1. I Soci Cooperatori, che a norma delle disposizioni precedenti sono stati ammessi nella Società ed iscritti nel libro dei soci, esercitano i diritti sociali e patrimoniali e:

- a) intervengono in assemblea ed esercitano il diritto di voto, secondo quanto stabilito dall'articolo 27;
- b) partecipano al dividendo deliberato dall'assemblea a partire dal mese successivo a quello di acquisto della qualità di socio e nel caso di sottoscrizione di nuove azioni a quello successivo al pagamento delle azioni stesse;
- c) hanno diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società ai



propri Soci Cooperatori nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali.

10.2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili restano devoluti alla Società ed imputati alla riserva legale.

10.3. I Soci Cooperatori hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e di collaborare al buon andamento della Società, operando in modo significativo, partecipando all'assemblea e favorendo in ogni modo gli interessi sociali.

Articolo 11. – Domiciliazione dei Soci Cooperatori

11.1. I Soci Cooperatori, per quanto concerne ogni rapporto con la Società e ad ogni effetto di legge e del presente Statuto, si ritengono domiciliati all'indirizzo risultante dal libro dei soci.

Articolo 12. – Perdita della qualità di Socio Cooperatore

12.1. La qualità di Socio Cooperatore si perde con la morte, col recesso e con l'esclusione.

Articolo 13. – Morte del Socio Cooperatore

13.1. In caso di morte del Socio Cooperatore, qualora gli eredi non abbiano richiesto, nel termine di un anno dalla data del decesso del de cuius, il trasferimento delle azioni a proprio nome (fermo in ogni caso il disposto di cui all'art. 22.1) o a nome di uno fra di essi designato o detto trasferimento non sia stato approvato dal consiglio di amministrazione, la Società provvederà al rimborso delle azioni ai sensi del successivo articolo 16.

13.2. In pendenza del termine di cui all'articolo 13.1 che precede, i coeredi dovranno designare un rappresentante comune che tuttavia, in tale qualità, non può partecipare all'assemblea e non è eleggibile alle cariche sociali.

Articolo 14. – Recesso del Socio Cooperatore

14.1. Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, il Socio Cooperatore ha diritto di recedere dalla Società, qualora non abbia concorso alle deliberazioni assembleari riguardanti la fusione con banche di diversa natura ai sensi dell'articolo 36 del TUB, nonché nell'ipotesi in cui siano venuti meno i requisiti di cui all'art. 7. Il recesso non può essere parziale.

14.2. La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto con lettera raccomandata o PEC diretta al consiglio di amministrazione che dovrà esaminarla entro sessanta giorni dal ricevimento e comunicarne gli esiti al socio.

14.3. Il Socio Cooperatore può altresì richiedere, con le formalità di cui all'articolo 14.2 che precede, di recedere dalla Società, oltre che nel caso in cui il consiglio di amministrazione non abbia autorizzato il trasferimento delle azioni da lui possedute ad altro soggetto non Socio, nel caso di dissenso dalle deliberazioni aventi ad oggetto la proroga della durata della Società.

14.4. Nei casi di cui all'articolo 14.3 che precede, il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale e tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società, deve deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

14.5. Il recesso produce effetto dal momento della comunicazione al Socio Cooperatore del provvedimento di accoglimento della richiesta.

14.6. Con riferimento ai rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

14.7. Nei casi previsti dall'art. 14.3. che precede, il recesso non può essere esercitato, e la relativa richiesta non ha comunque effetto, prima che il Socio

Cooperatore abbia adempiuto tutte le sue obbligazioni verso la Società.

Articolo 15. – Esclusione del Socio Cooperatore

15.1. Il consiglio di amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia l'esclusione dei Soci Cooperatori:

- che siano privi dei requisiti di cui all'articolo 7, nonché quelli che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui alle lett. a) e b) dell'articolo 8;
- nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità nella loro qualità di amministratori, di sindaci o di direttori.

15.2. Il consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla Società il Socio Cooperatore che:

- a) abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla Società o svolga attività in concorrenza con la stessa;
- b) sia gravemente inadempiente alle obbligazioni a qualunque titolo contratte con la Società;
- c) sia stato interdetto dall'emissione di assegni bancari;
- d) abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del consiglio di amministrazione, palese o ripetuto disinteresse per l'attività della Società, omettendo di operare in modo significativo con essa.
- e) non abbia in essere rapporti mutualistici con la Società a fronte dell'intervenuto scioglimento degli stessi su iniziativa della Società, in conseguenza di riscontrate e rilevanti irregolarità da parte del Socio Cooperatore nello svolgimento di detti rapporti mutualistici.

15.3. Nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, l'esclusione del Socio Cooperatore è deliberata tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società.

15.4. Il provvedimento di esclusione è comunicato al Socio Cooperatore con lettera raccomandata da inviarsi all'indirizzo risultante dal libro dei soci o PEC ed è immediatamente esecutivo. Contro di esso, il Socio Cooperatore può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al collegio dei probiviri. Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.

15.5. Contro l'esclusione il Socio Cooperatore può proporre opposizione al Tribunale nei termini previsti dalla disciplina vigente.

Articolo 16. – Liquidazione della quota del Socio Cooperatore

16.1. Il Socio Cooperatore receduto o escluso o gli aventi causa del Socio Cooperatore defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al Socio Cooperatore.

16.2. Il pagamento deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso ed il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero.

16.3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16.1, è comunque vietata la distribuzione di riserve.

16.4. Le somme non rimosse entro cinque anni dal giorno in cui divengono esigibili restano devolute alla Società ed imputate alla riserva legale.

16.5. Ogni ulteriore pretesa sul patrimonio sociale comunque costituito



rimane esclusa.

16.6. Ferma restando l'autorizzazione dell'Autorità competente per la riduzione dei fondi propri della Società, il consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore Generale, informata la Capogruppo, e sentito il collegio sindacale, ha la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale del Socio Cooperatore receduto (anche in caso di trasformazione della Società), escluso o deceduto, anche in deroga a disposizioni del codice civile e ad altre norme di legge, secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale applicabile.

Il consiglio di amministrazione assume le proprie determinazioni sull'estensione del rinvio e sulla misura della limitazione del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale tenendo conto della situazione prudenziale della Società. In particolare, ai fini della decisione il consiglio di amministrazione valuta:

- la complessiva situazione finanziaria, di liquidità e di solvibilità della Società;
- l'importo del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale totale in rapporto ai requisiti patrimoniali minimi (primo pilastro), ai requisiti patrimoniali richiesti dall'Autorità competente (secondo pilastro) nonché al requisito combinato di riserva di capitale, come previsti dalla disciplina prudenziale.

TITOLO III

OGGETTO SOCIALE - OPERATIVITÀ

Articolo 17. – Oggetto sociale

17.1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari e, ove autorizzati, assicurativi consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità competente. La Società svolge le proprie attività anche nei confronti dei terzi non Soci.

17.2. La Società può emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari conformemente alle vigenti disposizioni normative, nonché azioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 150-ter, comma 2, del TUB, in conformità alle disposizioni del presente Statuto.

17.3. La Società, con le autorizzazioni di legge, può svolgere l'attività di negoziazione di strumenti finanziari per conto terzi, a condizione che il committente anticipi il prezzo, in caso di acquisto, o consegna preventivamente gli strumenti finanziari, in caso di vendita.

17.4. Nell'esercizio dell'attività in cambi e nell'utilizzo di contratti a termine e di altri prodotti derivati, la Società non assumerà posizioni speculative. In particolare, la Società:

- conterrà la propria posizione netta complessiva aperta in cambi entro il 2% dei fondi propri, innalzabile al 5% con l'approvazione della Capogruppo;
- potrà stipulare contratti a termine (su strumenti finanziari e valute) e altri contratti derivati di copertura di rischi assunti dalla stessa. A tal fine, i contratti derivati sono considerati di copertura se sono rispettate tutte le seguenti condizioni: i) sono conclusi allo scopo esplicito di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi d'interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole attività o passività o di insiemi di attività

o di passività (in bilancio o fuori bilancio) della Società; ii) è elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso di interesse, etc.) delle attività e passività coperte e quelle del contratto "di copertura"; iii) le condizioni precedenti sono adeguatamente documentate da evidenze interne della Società;

- potrà offrire alla clientela finanziamenti strutturati, ossia contratti di finanziamento che contengono una o più componenti derivative, se gli elementi caratteristici del finanziamento e delle componenti derivative corrispondono o sono strettamente allineate.

17.5. In ogni caso la Società non potrà remunerare gli strumenti finanziari riservati in sottoscrizione ai Soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

17.6. La Società potrà assumere partecipazioni e compiere operazioni immobiliari nei limiti determinati dall'Autorità di Vigilanza, dal contratto di coesione e dalla relativa disciplina attuativa.

Articolo 18. – Operatività nella zona di competenza territoriale

18.1. La Società assume, nell'ambito della zona di competenza territoriale, attività di rischio prevalentemente nei confronti dei propri Soci Cooperatori.

18.2. La previsione di cui all'articolo 18.1 che precede è rispettata quando più del 50% delle attività di rischio è destinata a Soci Cooperatori e/o ad attività di cui al successivo articolo 19.2 secondo i criteri stabiliti dall'Autorità competente.

18.3. Le attività di rischio assistite da garanzia rilasciata da un Socio della Società sono considerate attività di rischio verso Soci, a condizione che la garanzia prestata sia personale, esplicita e incondizionata.

18.4. Le attività di rischio non destinate ai Soci sono assunte nei confronti di soggetti che siano comunque residenti o operanti nella zona di competenza territoriale.

Articolo 19. – Operatività fuori della zona di competenza territoriale

19.1. Una quota non superiore al 5% del totale delle attività di rischio potrà essere assunta al di fuori della zona di competenza territoriale.

19.2. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 19.1 che precede, non rientrano nel limite della competenza territoriale le esposizioni verso o garantite da:

- amministrazioni centrali della Repubblica Italiana e di altri Paesi dell'eurozona, la Banca Centrale Europea, la Banca d'Italia;
- la Capogruppo e altre società del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale, gli impegni e le garanzie assunti in esecuzione dell'accordo di garanzia in solido;
- i sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo.

Le esposizioni verso schemi di investimento sono considerate come esposizioni fuori zona e verso soggetti diversi da soci, secondo i criteri ed alle condizioni stabiliti dall'Autorità competente.

TITOLO IV

PATRIMONIO – CAPITALE SOCIALE – AZIONI

Articolo 20. – Patrimonio

20.1. Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale, rappresentato da azioni ordinarie e, se emesse, da azioni di finanziamento di cui all'articolo 150-ter, comma 1, del TUB, regolate al successivo articolo 24;
- b) dalla riserva legale;



- c) dalla riserva da sovrapprezzo azioni;
- d) da ogni altra riserva avente destinazione generica o specifica alimentata da utili netti.

Articolo 21. – Capitale sociale

21.1. Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente, ed il cui valore nominale non può essere inferiore a Euro 2,58 né superiore a Euro 51,65. Detto valore può variare per effetto della rivalutazione effettuata ai sensi della lettera c) del successivo articolo 53.1. Il consiglio di amministrazione provvede a depositare presso il Registro delle Imprese la delibera assembleare che destina gli utili di esercizio alla rivalutazione del capitale, indicando la misura aggiornata del valore nominale delle azioni.

21.2. L'assemblea straordinaria dei soci può delegare al consiglio di amministrazione l'aumento, in una o più volte, del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443 codice civile, anche a servizio dell'emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 150-ter del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione, nell'osservanza delle norme applicabili.

21.3. A seguito delle deliberazioni assunte in data 19.05.2023, l'assemblea straordinaria della Società ha deliberato di attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale a pagamento entro il termine del 18.05.2028, per un ammontare nominale massimo di Euro 7.500.060 (euro sette milioni cinquecentomila sessanta), mediante emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 150-ter del TUB con eventuale sovrapprezzo e con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, codice civile, sottoscrivibili dalla Capogruppo.

Articolo 22. – Azioni e trasferimento delle medesime

22.1. Le azioni sono nominative ed indivisibili, e non sono consentite cointestazioni; fermo quanto previsto in relazione alla cessione di azioni di finanziamento all'articolo 24 che segue, le azioni non possono essere cedute a non Soci senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione, che esaminerà preventivamente la domanda di ammissione dell'aspirante Socio nei termini e con le modalità di cui agli articoli 9 e 24.

22.2. In caso di cessione di azioni fra Soci, le parti contraenti, entro trenta giorni dalla cessione, debbono con lettera raccomandata o PEC comunicare alla Società il trasferimento e chiedere le relative variazioni del libro dei soci.

22.3. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincoli di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione; è inoltre, vietato alla Società fare anticipazioni sulle proprie azioni, accettare proprie azioni in garanzia, compensare le proprie azioni con eventuali debiti dei Soci.

22.4. La Società non emette i titoli azionari e la qualità di Socio risulta dall'iscrizione nel libro dei soci.

22.5. Il consiglio di amministrazione può deliberare, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, l'acquisto di azioni della Società, al loro valore nominale, nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Articolo 23. – Sovrapprezzo

23.1. L'assemblea può determinare annualmente, su proposta del consiglio di

amministrazione, l'importo (sovrapprezzo) che, deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi Soci.

23.2. Il sovrapprezzo è imputato all'apposita riserva, che non potrà essere utilizzata per la rivalutazione delle azioni.

Articolo 24. – Azioni di finanziamento – Soci Finanziatori

24.1. Ai sensi dell'articolo 150-ter del TUB, la Società, qualora versi in una delle situazioni indicate dal comma 1 del predetto articolo, può emettere azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile.

24.2. Le azioni di finanziamento, la cui emissione deve essere autorizzata dall'Autorità competente, possono essere sottoscritte solamente dai soggetti di cui all'articolo 150-ter, comma 2, del TUB e dalla Capogruppo, da quest'ultima anche fuori dei casi di cui all'articolo 24.1 che precede. La sottoscrizione delle azioni di finanziamento da parte della Capogruppo è obbligatoria nei casi previsti dall'accordo di garanzia in solido intercorrente tra la Capogruppo stessa e le banche di credito cooperativo, casse rurali e casse raiffeisen affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale.

24.3. Il consiglio di amministrazione attesta che il richiedente la sottoscrizione delle azioni di finanziamento rientri in una delle categorie previste dalla legge; a seguito della positiva attestazione e dell'integrale versamento dell'importo delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo, il sottoscrittore è iscritto nel libro dei soci e acquista la qualifica di "Socio Finanziatore" (collettivamente i "Soci Finanziatori"). In caso di acquisto successivo all'emissione, la cessione delle azioni di finanziamento può avvenire esclusivamente a favore di una delle predette categorie di Soci Finanziatori e deve essere autorizzata dal consiglio di amministrazione.

24.4. Ai Soci Finanziatori spettano i diritti amministrativi previsti dallo Statuto. In particolare, rilevano le disposizioni di cui agli articoli 27.1, 36.4, 45.4 e 45.12 che seguono. Ai Soci Finanziatori sono attribuiti i medesimi diritti patrimoniali dei Soci Cooperatori. Ai Soci Finanziatori si applica la previsione di cui all'articolo 11 del presente Statuto. Nei confronti dei Soci Finanziatori non vi sono riduzioni o maggiorazioni nella remunerazione delle azioni.

24.5. I Soci Finanziatori hanno i seguenti diritti patrimoniali ed amministrativi:

a) un numero di voti attribuiti in assemblea proporzionati al capitale sottoscritto o al numero delle azioni emesse, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 34, terzo comma, del TUB e di cui all'articolo 2526, codice civile, con l'effetto, di norma, qualora le azioni di finanziamento siano sottoscritte o acquistate dalla Capogruppo, di acquisire la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci o, comunque, di esercitare il controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, nn. 1) e 2), codice civile; qualora le azioni di finanziamento siano sottoscritte o acquistate da uno dei soggetti di cui all'articolo 150-ter, comma 2, del TUB, di attribuire ai Soci Finanziatori diritti adeguati a proteggere gli interessi dell'investitore senza attribuire ad essi il controllo sulla Società;

b) qualora le azioni di finanziamento siano sottoscritte o acquistate dalla Capogruppo, il diritto della stessa di designare, anche fra non Soci, non meno di 2 (due) componenti del consiglio di amministrazione e sino alla maggioranza degli stessi, nonché il presidente del collegio sindacale;

c) qualora le azioni di finanziamento siano sottoscritte o acquistate da uno dei

Giuseppe M. Simonini



soggetti di cui all'articolo 150-ter, comma 2, del TUB, il diritto del Socio Finanziatore di designare, anche fra non Soci, 2 (due) componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.

24.6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 27.5 che segue, il Socio Finanziatore può partecipare alle assemblee ed esercitare il diritto di voto dalla data di acquisto della qualità di Socio. Nei confronti dei Soci Finanziatori non sono applicabili le disposizioni statutarie in materia di recesso ed esclusione dei Soci Cooperatori, di trasferimento delle azioni e di liquidazione della partecipazione, quest'ultima regolata dall'articolo 24.7 che segue.

24.7. Fermo restando quanto previsto dalla disciplina sui limiti al rimborso di strumenti di capitale applicabile alle banche di credito cooperativo, i Soci Finanziatori possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo versato. Il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso, potendo escludere, limitare o rinviare il rimborso, avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della Società, anche secondo criteri più prudenziali di quelli di cui alla disciplina richiamata al periodo precedente. L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione dell'Autorità competente. Il consiglio di amministrazione definisce nella propria delibera le modalità con cui procedere al rimborso delle azioni di finanziamento, che deve in ogni caso avvenire al valore nominale maggiorato dell'eventuale sovrapprezzo versato, al netto degli utilizzi per eventuali perdite pregresse o dell'esercizio in cui è stato deliberato. È sempre esclusa la distribuzione di riserve al Socio Finanziatore. Non si può in ogni caso procedere al rimborso se, a seguito dello stesso, la Società non rispetta i requisiti patrimoniali minimi (primo pilastro), i requisiti patrimoniali in misura superiore al livello regolamentare minimo richiesti dall'Autorità competente (secondo pilastro), nonché il requisito combinato di riserva di capitale, previsti dalla disciplina prudenziale applicabile.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

Articolo 25. – Organi sociali

25.1. Gli organi della Società, ai quali è demandato, secondo le rispettive competenze e tenuto conto dell'assoggettamento alla direzione e coordinamento della Capogruppo, l'esercizio delle funzioni sociali sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il comitato esecutivo, se nominato;
- d) il collegio sindacale
- e) il collegio dei probiviri.

TITOLO VI ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 26. – Convocazione dell'assemblea

26.1. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci, e le sue deliberazioni obbligano i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

26.2. L'assemblea dei soci è convocata dal consiglio di amministrazione presso la sede della Società o in altro luogo indicato, purché in territorio italiano, mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, da

pubblicare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani:

- a) Il Messaggero Veneto
- b) Il Gazzettino
- c) altro quotidiano a diffusione locale.

26.3. In alternativa alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, stabilita nell'articolo 26.2 che precede, il consiglio di amministrazione può disporre l'invio ai Soci dell'avviso di convocazione con mezzi che ne garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

26.4. Il consiglio di amministrazione può comunque disporre che detto avviso sia affisso in modo visibile nella sede sociale, nelle succursali e, ove costituite, nelle sedi distaccate della Società o inviato o recapitato ai Soci o pubblicato sul sito internet della Società.

26.5. L'assemblea può essere indetta in seconda convocazione con lo stesso avviso, non oltre trenta giorni dopo quello fissato per la prima convocazione.

26.6. Il consiglio di amministrazione deve inoltre convocare l'assemblea entro trenta giorni da quando ne è fatta richiesta dal collegio sindacale o domanda da almeno un decimo dei Soci. La domanda deve essere sottoscritta da tutti i Soci richiedenti, con firma autenticata con le modalità di cui all'articolo 27.3, ed indicare gli argomenti da trattarsi.

Articolo 27. – Intervento e rappresentanza in assemblea

27.1. Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i Soci Cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni ed i Soci Finanziatori dalla data di acquisto della qualità di socio.

27.2. Fermo quanto previsto all'articolo 24.5 in relazione alle azioni di finanziamento di cui all'articolo 150-ter, del TUB, ogni Socio Cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.

27.3. Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione. In luogo dell'autentica, se previsto nell'avviso di convocazione dell'assemblea, la delega potrà essere firmata digitalmente dal delegante e trasmessa a mezzo PEC alla società.

27.4. Ogni Socio non può ricevere più di cinque deleghe.

27.5. All'assemblea possono intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto:

- un rappresentante di eventuali organismi di categoria cui la Società dovesse aderire ai sensi dell'articolo 5 del presente Statuto, nei casi e secondo le modalità previsti nello Statuto degli organismi stessi;
- salvo sottoscrizione di azioni di finanziamento ex articolo 150-ter, comma 2, del TUB, i rappresentanti della Capogruppo;
- i rappresentanti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società;
- i rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello statuto dei Fondi medesimi.

Giuseppe G. Simon

Alfredo



27.6. Il consiglio di amministrazione può predisporre l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'assemblea, che consentano ai Soci che non intendano recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto, a condizione che risulti garantita l'identificazione dei Soci stessi e che sia data comunicazione dell'esercizio di tale facoltà nell'avviso di convocazione dell'assemblea. In ogni caso, il presidente dell'assemblea e il segretario devono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove si considera svolta l'adunanza.

Articolo 28. – Presidenza dell'assemblea

28.1. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce, ai sensi dell'articolo 43 e, in caso di impedimento anche di questi, da un consigliere a ciò delegato dal consiglio ovvero, in mancanza anche di questi, da persona designata dall'assemblea medesima.

28.2. Il presidente ha pieni poteri per la direzione dell'assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe e del diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea; per constatare se questa si sia regolarmente costituita ed in un numero valido per deliberare; per dirigere e regolare la discussione nonché per accertare i risultati delle votazioni. Nella conduzione dell'assemblea il presidente ha diritto di farsi assistere da persona, anche non Socio, designata dal consiglio di amministrazione, in relazione alla materia oggetto della trattazione.

28.3. L'assemblea, su proposta del presidente, nomina fra i Soci Cooperatori due o più scrutatori, oltre ad un segretario (anche non Socio), salvo che nel caso delle assemblee straordinarie, o quando il presidente lo reputi opportuno, in cui la funzione di segretario è assunta da un notaio.

Articolo 29. – Costituzione dell'assemblea

29.1. L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio e per rappresentanza di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, se ordinaria, e con l'intervento di almeno un decimo dei Soci, se straordinaria.

Articolo 30. – Maggioranze assembleari

30.1. L'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei voti espressi.

30.2. La nomina delle cariche sociali avviene a maggioranza relativa e nel rispetto delle disposizioni in materia di rappresentanza di genere; le modalità di candidatura, eventualmente anche in rappresentanza dei più significativi ambiti territoriali, e le modalità di espressione del voto sono disciplinate in un apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio di amministrazione. A parità di voti si intende eletto il più anziano di età, nel rispetto delle disposizioni in termini di rappresentanza di genere.

30.3. Le votazioni in assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano; per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea, su proposta del presidente, deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere con voto palese.

Articolo 31. – Proroga dell'assemblea

31.1. Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una sola seduta, l'assemblea può essere prorogata dal presidente non oltre l'ottavo

giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

31.2. Nella sua successiva seduta, l'assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

Articolo 32. – Assemblea ordinaria

32.1. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per procedere, oltre che alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno, all'approvazione del bilancio di esercizio.

32.2. L'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva le politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, dei sindaci, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, e le modifiche alle stesse, tenendo conto delle linee di indirizzo formulate dalla Capogruppo.

32.3. L'assemblea ordinaria approva, altresì, in conformità alle disposizioni della Capogruppo, i criteri per la determinazione del compenso da accordare al personale più rilevante, come definito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

Articolo 33. – Verbale delle deliberazioni assembleari

33.1. Le deliberazioni dell'assemblea debbono risultare da apposito verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio, se nominato a tale incarico.

33.2. I verbali delle assemblee vengono trascritti sul libro dei verbali delle assemblee dei soci e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal presidente, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

Il libro potrà essere conservato ed archiviato in formato digitale conformemente alla normativa tempo per tempo vigente.

TITOLO VII

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 34. – Composizione del consiglio di amministrazione

34.1. Il consiglio di amministrazione è composto da 5 a 13 amministratori eletti di norma dall'assemblea fra i Soci (fermo quanto diversamente previsto agli articoli 24.5. (b) e (c) e 34.2. del presente Statuto), previa determinazione del loro numero. Le modalità di nomina sono disciplinate nel Regolamento Elettorale adottato dalla Società.

34.2. La Capogruppo, con delibera motivata dell'organo amministrativo della stessa, fermo quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 3-ter lett. c) del TUB, ha il diritto di opporsi alla nomina ovvero di nominare direttamente i componenti del consiglio di amministrazione della Società, sino alla maggioranza degli stessi, anche fra non Soci, qualora i soggetti proposti per la carica di amministratore – nell'ambito del procedimento di consultazione preventiva inerente i candidati per gli organi di amministrazione, da attuarsi in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Elettorale adottato dalla Società ed al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB – siano ritenuti dalla Capogruppo stessa, anche alternativamente:



- (i) inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della governance del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale;
- (ii) inadeguati rispetto alle esigenze di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo;
- (iii) inidonei ad assicurare la sana e prudente gestione della Società, avendo riguardo, in particolare, al merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati eventualmente conseguiti in qualità di esponente aziendale della Società o di altre società.

Nell'esercizio del diritto di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione qui disciplinato, la Capogruppo deve garantire che la composizione dell'Organo rispetti la normativa in termini di genere meno rappresentato tempo per tempo vigente

34.3. La Capogruppo, nelle ipotesi previste all'articolo 34.2 che precede, come individuate nel contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB, ha altresì la facoltà di revocare uno o più componenti del consiglio di amministrazione già nominati. Per l'ipotesi di sostituzione del componente revocato, ove lo stesso sia determinante per conseguire la maggioranza del consiglio di amministrazione, la Capogruppo indica il candidato da eleggere in luogo del componente cessato. Sulla richiesta della Capogruppo, la Società provvede nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine massimo previsto dal contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB. Qualora tale termine trascorra inutilmente senza che la Società abbia autonomamente provveduto alla sostituzione, la Capogruppo provvede direttamente e ne dà notizia all'Autorità competente informando la stessa in merito ai motivi per i quali ha richiesto la revoca del componente.

Nell'indicare il candidato da eleggere ai sensi del paragrafo che precede, la Capogruppo garantirà il rispetto della normativa in tema di genere meno rappresentato.

34.4. Non possono essere nominati, e se eletti decadono:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati sottoposti a liquidazione giudiziale, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente;
- c) il coniuge non legalmente separato, la persona legata in unione civile o convivenza di fatto, il parente o affine:
 - i) entro il quarto grado con altri amministratori e/o con il Direttore Generale della Società;
 - ii) entro il secondo grado con i dipendenti della Società;
- d) i dipendenti della Società e coloro che lo sono stati nei due anni precedenti l'assunzione della carica;
- e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sovra descritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di

sviluppo regionale, in enti anche di natura societaria della categoria, in società partecipate, anche indirettamente, dalla Società, in consorzi o in cooperative di garanzia, ferma restando l'applicazione dell'articolo 36 della legge n. 214/2011 s.m.i. e dell'eventuale ulteriore normativa applicabile;

f) coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei dodici mesi precedenti, la carica di consigliere comunale, di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco comunale, di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Società;

g) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, articoli 70 e ss., del TUB. Detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti;

h) coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società ovvero in altre banche di credito cooperativo, casse rurali e casse raiffeisen affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale e siano stati revocati da tali funzioni dalla Capogruppo in forza dei poteri alla stessa attribuiti dal contratto di coesione stipulato ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB.

34.5. La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere c), d) e f) dell'articolo 34.4 che precede costituisce requisito di indipendenza degli amministratori.

34.6. Al fine di favorire una adeguata composizione collettiva dell'organo, il consiglio di amministrazione deve presentare un numero di amministratori appartenente al genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa vigente.

Al medesimo fine, la media del numero di mandati consecutivamente svolti dall'insieme dei consiglieri non deve superare i 5 mandati. Sono da considerarsi consecutivi tutti i mandati che si susseguono senza cessazioni dalla carica oppure con cessazioni dalla carica inferiori a sei mesi e che siano esercitati dall'esponente quale componente del consiglio di amministrazione della Società oppure di una Banca che sia stata parte di una fusione con la Società o che sia stata acquisita dalla stessa. Ai fini del computo, non rilevano i mandati di durata effettiva inferiore ai due esercizi. I mandati rilevanti ai fini del presente articolo si iniziano a computare dalla scadenza del mandato degli amministratori in corso al momento dell'adesione della Società al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale.

Articolo 35. – Durata in carica degli amministratori

35.1. Gli amministratori scadono, per un terzo ogni esercizio, alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio. La designazione degli uscenti avviene per il primo ed il secondo turno mediante estrazione a sorte ed in seguito per anzianità di carica. Gli amministratori uscenti sono rieleggibili; nella prima riunione, il consiglio provvede, laddove necessario, alla nomina del presidente e/o di uno o più vice presidenti designando, in quest'ultimo caso, anche il vicario.



35.2. Fermo quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto, nel regolamento di cui all'articolo 30 vengono disciplinate le modalità per la presentazione delle candidature e stabiliti criteri di candidabilità, volti a favorire una composizione del consiglio di amministrazione rispondente alle esigenze di esperienza, competenza, ricambio del governo della Società, garantendo il rispetto della quota di genere prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.

Articolo 36. – Sostituzione di amministratori

36.1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, ma non la maggioranza del consiglio, quelli in carica provvedono, con l'approvazione del collegio sindacale, alla loro sostituzione, garantendo il rispetto della quota di genere prevista dalla normativa vigente.

36.2. Gli amministratori nominati ai sensi dell'articolo 36.1 che precede restano in carica fino alla successiva assemblea; coloro che sono nominati successivamente dall'assemblea assumono l'anzianità del mandato degli amministratori che hanno sostituito.

36.3. Nelle ipotesi di sostituzione degli amministratori troveranno applicazione, mutatis mutandis, le disposizioni di cui agli articoli 34.2. e 34.3. che precedono.

36.4. In deroga a quanto previsto all'articolo 36.1 che precede, in caso di sottoscrizione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 24, se l'amministratore venuto a mancare è stato designato dal Socio Finanziatore, la sua sostituzione spetta al medesimo Socio Finanziatore.

Articolo 37. – Poteri del Consiglio di Amministrazione

37.1. Il consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli riservati per legge all'assemblea dei soci.

37.2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, e fatte salve le competenze della Capogruppo stabilite dalle disposizioni applicabili, sono riservate alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:

- l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei Soci;
- la cessione delle azioni di finanziamento di cui all'articolo 24;
- le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci Cooperatori;
- la determinazione degli indirizzi generali di gestione, la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo della Società, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni, nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;
- l'approvazione degli orientamenti strategici, dei piani industriali e finanziari;
- l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento (nonché la modifica o l'aggiornamento su richiesta dell'Autorità di vigilanza) del piano di risanamento;
- l'adozione, su richiesta dell'Autorità di vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;
- l'adozione delle misure previste dal piano di risanamento (ovvero la decisione di astenersi dall'adottare tale misura);
- la definizione degli obiettivi di rischio, della soglia di tolleranza e delle

politiche di governo dei rischi;

- la costituzione di speciali comitati con funzioni consultive, istruttorie e propositive composti di propri membri;
- le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, la nomina e la revoca, sentito il collegio sindacale, dei responsabili e, in caso di esternalizzazione, dei referenti nonché l'approvazione dei programmi annuali di attività delle funzioni;
- l'approvazione del quadro di riferimento organizzativo e metodologico per l'analisi del rischio informatico e la propensione allo stesso, avuto riguardo ai servizi interni e a quelli offerti alla clientela;
- l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);
- la costituzione di speciali comitati con funzioni consultive, istruttorie e propositive, composti di propri membri;
- la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca;
- la nomina, la revoca e la definizione delle attribuzioni del direttore e dei componenti la direzione, nel rispetto delle disposizioni di cui al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB;
- l'approvazione e le modifiche di regolamenti interni;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e la proposta all'assemblea della istituzione o soppressione di sedi distaccate;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili;
- la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione, fatta eccezione per quelle relative al recupero dei crediti;
- le iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali e culturali dei Soci Cooperatori nonché per la promozione della cooperazione e per l'educazione al risparmio e alla previdenza;
- l'approvazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- la costituzione dell'organismo di controllo sulla responsabilità amministrativa della Società, disciplinato ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- tutti gli altri compiti e deliberazioni considerati non delegabili sulla base della disciplina regolamentare dell'Autorità competente.

37.3. Il consiglio, in conformità alle disposizioni della Capogruppo, elabora, sottopone all'assemblea e riesamina, con periodicità almeno annuale, le politiche di remunerazione, ed è responsabile della loro corretta attuazione.

37.4. È inoltre attribuita al consiglio di amministrazione la competenza alle deliberazioni che apportino modificazioni dello statuto di mero adeguamento a disposizioni normative e che siano in conformità allo Statuto tipo approvato dalla Capogruppo.

37.5. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, determinando in modo chiaro e analitico i limiti quantitativi e di valore della delega.

37.6. In materia di erogazione del credito, poteri deliberativi possono essere delegati al comitato esecutivo nonché, per importi limitati, al direttore, al codirettore, ove nominato, al o ai vice direttori, o in mancanza di nomina di questi, a chi lo sostituisce, ai preposti alle succursali, alle sedi distaccate, ove



presenti, ai responsabili di area e/o settori, se nominati, entro limiti di importo graduati. Il presidente può esercitare compiti di supplenza nei casi di particolare urgenza, con le modalità e i limiti previsti dalla normativa di vigilanza.

37.7. Fermo restando il rispetto delle forme di legge, non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con gli amministratori o con il coniuge, la persona legata da convivenza civile o convivenza di fatto, il parente o affine entro il secondo grado degli amministratori ovvero con società nelle quali i soggetti indicati nel presente articolo 37.7 partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori, qualora detti contratti comportino un onere complessivo per la Società superiore a euro 100.000 su base annua. Il limite suddetto, in tutte le sue forme, si applica anche rispetto a colui che rivesta la carica di direttore. Le disposizioni di cui al presente articolo 37.7. non si applicano con riferimento ai contratti stipulati con le Società del Gruppo o con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.

37.8. Il consiglio di amministrazione può conferire a singoli amministratori o a dipendenti della Società poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

37.9. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al consiglio di amministrazione nella sua prima riunione o con la cadenza definita dal consiglio stesso.

37.10. Fatto salvo il Comitato Esecutivo, i comitati endo-consiliari, qualora costituiti, devono essere composti da soggetti non esecutivi.

Qualora presente il Comitato Rischi, il presidente non può essere presidente dell'organo di supervisione strategica o presidente di altri comitati.

Articolo 38. – Doveri del consiglio di amministrazione

38.1. Fermi i doveri su di essi gravanti per legge, con l'assunzione dell'incarico, i componenti del consiglio di amministrazione si obbligano a compiere quanto di rispettiva competenza al fine di osservare e dare esecuzione alle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Autorità competente nell'interesse della stabilità del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale.

38.2. Il consiglio di amministrazione della Società fornisce alla Capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la verifica del loro rispetto, nonché tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi previsti dalla legge o imposti dalle Autorità competenti e collabora con la Capogruppo ai fini dell'attuazione delle misure preventive, correttive e sanzionatorie eventualmente disposte dalla Capogruppo stessa.

Articolo 39. – Convocazione del consiglio di amministrazione

39.1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, o da chi lo sostituisce, di norma una volta al mese ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda motivata dal collegio sindacale oppure da un terzo almeno dei componenti del consiglio stesso.

39.2. La convocazione è effettuata mediante avviso da inviare per iscritto a mezzo PEC o a mezzo telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima - e in caso di urgenza almeno un giorno prima - della data fissata per l'adunanza, al

recapito indicato da ciascun amministratore e dai componenti del collegio sindacale perché vi possano intervenire.

39.3. La prima riunione successiva alla nomina del consiglio di amministrazione è convocata dall'amministratore più anziano di età.

Articolo 40. – Deliberazioni del consiglio di amministrazione

40.1. Il consiglio è presieduto dal presidente o da chi ne fa le veci ai sensi dell'articolo 43.7. ed è validamente costituito quando siano presenti più della metà degli amministratori in carica.

40.2. Le deliberazioni del consiglio sono assunte a votazione palese.

Le riunioni del consiglio si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente o chi ne fa le veci.

40.3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

40.4. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

40.5. Alle riunioni del consiglio di amministrazione può intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, un rappresentante della Capogruppo e, su invito del presidente, di eventuali organismi di categoria cui la Società aderisce ai sensi dell'articolo 5 del presente Statuto. Alle riunioni potranno anche intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello Statuto dei Fondi medesimi.

40.6. Alle riunioni del consiglio partecipa, con parere consultivo, il direttore, che assolve altresì, in via ordinaria, le funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato, con il consenso del consiglio, da altro dipendente.

Articolo 41. – Verbale delle deliberazioni del consiglio di amministrazione

41.1. Delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio deve essere redatto verbale che, iscritto in apposito libro, deve essere firmato dal presidente o da chi lo sostituisce e dal segretario. Il libro potrà essere conservato ed archiviato in formato digitale conformemente alla normativa tempo per tempo vigente.

41.2. Il libro dei verbali e gli estratti del medesimo, dichiarati conformi dal presidente, fanno prova delle riunioni del consiglio e delle deliberazioni assunte.

Articolo 42. – Compenso degli amministratori

42.1. Gli amministratori hanno diritto, oltre al compenso determinato dall'assemblea, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato.

42.2. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche statutariamente previste è determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Articolo 43. – Presidente del consiglio di amministrazione

43.1. Il presidente del consiglio di amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri tra gli organi deliberanti della Società, con particolare riferimento ai poteri delegati. Egli presiede l'assemblea dei soci, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie

iscritte all'ordine del giorno vengano fornite ai componenti del consiglio.

43.2. Il presidente garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e si adopera affinché le deliberazioni alle quali giunge il consiglio siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti. Il presidente assicura inoltre che:

(i) il processo di autovalutazione degli organi sociali sia svolto con efficacia, le modalità con cui esso è condotto siano coerenti con il grado di complessità dei lavori del consiglio, siano adottate le misure correttive per far fronte alle eventuali carenze riscontrate;

(ii) la Società predisponga ed attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi; e

(iii) il consiglio di amministrazione compia quanto necessario al fine di osservare e dare esecuzione alle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Autorità competente nell'interesse della stabilità del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale.

43.3. Al presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale.

43.4. Nell'ambito dei poteri di rappresentanza, il presidente consente ed autorizza la cancellazione di privilegi, di ipoteche e le surrogazioni e postergazioni, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Società quando il credito sia integralmente estinto.

43.5. Il presidente non può avere un ruolo esecutivo e non può svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali.

43.6. Non può essere nominato presidente, salvo che nel caso di ricambio totale del consiglio di amministrazione, l'amministratore che non abbia già compiuto almeno un mandato quale amministratore o quale sindaco effettivo della Società.

43.7. In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito nelle sue funzioni dal vice presidente e, in caso di più vice presidenti, prioritariamente da quello vicario; in caso di assenza o impedimento anche di questi, le funzioni sono svolte dal consigliere designato dal consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.

TITOLO VIII

COMITATO ESECUTIVO

Articolo 44. – Composizione e funzionamento del comitato esecutivo

44.1. Il comitato esecutivo è composto da tre a cinque componenti del consiglio di amministrazione nominati ogni anno dallo stesso consiglio, dopo l'assemblea ordinaria dei soci.

Il comitato sceglie tra i suoi membri il presidente ed il vice presidente, se questi non sono nominati dal consiglio. Il direttore ha, di norma, il potere di proposta in seno al comitato.

44.2. Le riunioni sono convocate con le modalità di cui all'articolo 39.2 e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

44.3. Delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo deve essere

redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 41.

44.4. Alle riunioni del comitato assistono i sindaci.

Le riunioni del comitato si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente o chi ne fa le veci.

44.5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37.9., il comitato esecutivo riferisce al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche.

TITOLO IX COLLEGIO SINDACALE

Articolo 45. – Composizione del collegio sindacale

45.1. L'assemblea ordinaria nomina, di norma, tre sindaci effettivi, designandone il presidente, e due sindaci supplenti, fermo quanto previsto agli articoli 45.2. - 45.4. che seguono.

La composizione del collegio sindacale deve rispettare la quota di genere richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente.

In caso di cessazione di un sindaco subentrano i supplenti nel rispetto della normativa vigente ivi compresa quella sulla quota di genere. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; l'assemblea ne fissa il compenso annuale valevole per l'intera durata del loro ufficio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni.

45.2. La Capogruppo, con delibera motivata dell'organo amministrativo della stessa, fermo quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 3-ter lett. c) del TUB, ha il diritto di opporsi alla nomina ovvero di nominare direttamente i componenti del collegio sindacale, sino alla maggioranza degli stessi, qualora i soggetti proposti per la carica di sindaco – nell'ambito del procedimento di consultazione preventiva inerente i candidati, da attuarsi in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Elettorale adottato dalla Società in materia ed al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB – siano ritenuti dalla Capogruppo stessa, alternativamente:

- (i) inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della governance del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale;
- (ii) inadeguati rispetto alle esigenze di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo;
- (iii) inidonei ad assicurare la sana e prudente gestione della Società, avendo riguardo, in particolare, al merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati eventualmente conseguiti in qualità di esponente aziendale della Società o di altre società.

Nel nominare i componenti del collegio sindacale, la Capogruppo deve garantire il rispetto della quota di genere richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente.

45.3. La Capogruppo, nelle ipotesi previste all'articolo 45.2 che precede, unitamente a quelle individuate nel contratto di coesione, ha altresì la facoltà di revocare uno o più componenti del collegio sindacale già nominati. Per l'ipotesi di sostituzione del componente revocato, ove lo stesso sia determinante per conseguire la maggioranza del collegio sindacale, la Capogruppo indica il candidato da eleggere in luogo del componente cessato. Sulla richiesta della Capogruppo, la Società provvede nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine massimo previsto dal contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo stessa e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB. Qualora tale termine trascorra inutilmente senza che la Società abbia autonomamente provveduto alla sostituzione, la Capogruppo provvede direttamente e ne dà notizia all'Autorità competente informando la stessa in merito ai motivi per i quali ha richiesto la revoca del componente.

Per l'ipotesi di sostituzione del componente revocato, la Capogruppo deve garantire il rispetto della quota di genere richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente.

45.4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 45.1 che precede, per l'ipotesi in cui la Capogruppo abbia sottoscritto azioni di finanziamento emesse dalla Società ai sensi dell'articolo 150-ter del TUB, alla Capogruppo stessa spetterà il diritto di designare il presidente del collegio sindacale.

45.5. I sindaci sono rieleggibili, con i limiti di seguito specificati.

45.6. Non è nominabile o rieleggibile alla rispettiva carica colui che abbia ricoperto la carica di presidente del collegio sindacale per 3 mandati consecutivi o di componente effettivo del collegio sindacale della Società per 3 mandati consecutivi.

45.7. Agli effetti del computo del numero dei mandati le cariche di presidente e di componente effettivo del collegio sindacale non si cumulano. In ogni caso non è possibile essere rieletti quando si sono raggiunti 6 mandati consecutivi come sindaco effettivo e presidente del collegio.

Sono da considerarsi consecutivi tutti i mandati che si susseguono senza cessazioni dalla carica oppure con cessazioni dalla carica inferiori a sei mesi e che siano esercitati dall'esponente quale componente del collegio sindacale della Società oppure di una Banca che sia stata parte di una fusione con la Società o che sia stata acquisita dalla stessa. Ai fini del computo, non rilevano i mandati di durata effettiva inferiore a due esercizi.

45.8. I sindaci debbono essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa vigente. In particolare, non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati sottoposti a liquidazione giudiziale, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge non legalmente separato, la persona legata in unione civile o convivenza di fatto, il parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di

prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) coloro che non siano in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa vigente;

e) il coniuge non legalmente separato, la persona legata in unione civile o convivenza di fatto, i parenti o gli affini fino al quarto grado di dipendenti della Società;

f) l'amministratore o il sindaco in altra banca o società finanziaria operante nella zona di competenza della Società, salvo che si tratti di sindaci di banche o società finanziarie del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale, nonché di amministratori o sindaci di società partecipate, di società finanziarie di partecipazione, di consorzi o di cooperative di garanzia;

g) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, articoli 70 e ss., del TUB. Detta causa di ineleggibilità ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti;

h) gli amministratori della Società, delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo, nonché coloro che abbiano ricoperto la carica di amministratore della Società nel mandato precedente o di direttore della Società nei tre anni precedenti.

La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere b), c), e), f) e h) che precedono, costituisce requisito di indipendenza dei sindaci.

45.9. Non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con i componenti del collegio sindacale, o con società alle quali gli stessi partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Il divieto suddetto si applica anche rispetto al coniuge, alla persona legata in unione civile o convivenza di fatto, nonché ai parenti e agli affini entro il secondo grado dei sindaci. Tale divieto non si applica con riferimento ai contratti stipulati con le Società del Gruppo o con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.

45.10. I sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale nonché presso società nelle quali la Società stessa detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica ai sensi delle disposizioni di vigilanza.

45.11. Se viene a mancare il presidente del collegio sindacale, le funzioni di presidente sono assunte dal più anziano di età tra i sindaci effettivi rimasti in carica.

45.12. In deroga a quanto previsto dall'articolo 45.11 che precede, in caso di sottoscrizione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 24, la sostituzione del presidente del collegio sindacale spetta al Socio Finanziatore.

Articolo 46. – Compiti e poteri del collegio sindacale

46.1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Può chiedere agli



amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo. Si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interne.

46.2. Il collegio sindacale valuta l'adeguatezza e la funzionalità dell'assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi, al fine di assicurare una corretta rappresentazione dei fatti aziendali. Il collegio adempie agli obblighi di cui all'articolo 52 del TUB, e può svolgere le funzioni di organismo di vigilanza sulla responsabilità amministrativa della Società disciplinato ai sensi del D.lgs. 231/2001, laddove tale funzione non sia stata affidata ad altro organismo.

46.3. Il collegio segnala al consiglio di amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

46.4. Il collegio viene sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli.

46.5 Il Collegio Sindacale opera in stretto raccordo con l'organo con funzione di controllo della Capogruppo.

46.6. I verbali ed atti del collegio sindacale debbono essere firmati da tutti gli Intervenuti. Il libro potrà essere conservato ed archiviato in formato digitale conformemente alla normativa tempo per tempo vigente.

46.7. Il collegio sindacale può avvalersi della collaborazione di eventuali organismi di categoria cui aderisce la Società.

46.8 Le riunioni del collegio sindacale si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente o chi ne fa le veci.

TITOLO X

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 47. – Revisione legale dei conti

47.1. La revisione dei conti della Società è svolta da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nel registro previsto dalla legge, nominato dall'assemblea su proposta motivata del collegio sindacale, ovvero da altro soggetto esterno abilitato ai sensi di norme di legge.

47.1. Al revisore legale dei conti si estendono gli obblighi di cui all'articolo 52 del TUB.

TITOLO XI

ASSUNZIONE DI OBBLIGAZIONI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ

Articolo 48. – Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti aziendali

48.1. Gli amministratori, i sindaci, il direttore e coloro che ne svolgono le funzioni non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la Società, se non previa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta all'unanimità, con l'astensione dell'esponente interessato e con il voto favorevole di tutti i

componenti del collegio sindacale, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori. Restano fermi i limiti e i divieti previsti nell'articolo 37.7 e nell'articolo 45.9.

48.2. Per le erogazioni di credito nonché per le obbligazioni di qualsiasi natura, ivi compresi gli atti di compravendita, che riguardino, direttamente o indirettamente, soggetti che intrattengono con i componenti del collegio sindacale rapporti di natura professionale, gli obblighi in tema di interessi degli amministratori si applicano anche ai componenti del collegio sindacale.

TITOLO XII

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 49. – Composizione e funzionamento del collegio dei probiviri

49.1. Il collegio dei probiviri è un organo interno della Società ed ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra Socio Cooperatore e Società.

49.2. Esso è composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra i non Soci. Il presidente, che provvede alla convocazione del collegio e ne dirige i lavori, e gli altri quattro componenti sono nominati dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 30.2.

49.3. I probiviri restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Essi prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

49.4. Sono devolute al collegio dei probiviri le controversie in materia di diniego del gradimento all'ingresso di nuovi Soci Cooperatori, quelle relative all'esclusione dei Soci Cooperatori, la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere fra i Soci Cooperatori e la Società o gli organi di essa, in ordine alla interpretazione, l'applicazione, la validità e l'efficacia dello Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali o concernenti, comunque, i rapporti sociali.

49.5. Il ricorso al collegio dei probiviri deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia; la decisione del collegio deve essere assunta entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. Ove la decisione riguardi domande di aspiranti Soci Cooperatori il collegio, integrato ai sensi di legge, si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta e, in caso di accoglimento del ricorso, gli organi sociali competenti sono tenuti a riesaminare la questione.

49.6. Il collegio dei probiviri decide secondo equità e senza vincolo di formalità procedurali; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta. È esclusa la possibilità di investire il collegio dei probiviri della medesima questione che forma oggetto di una precedente pronuncia del collegio dei probiviri medesimo.

TITOLO XIII

DIRETTORE

Articolo 50. – Compiti e attribuzioni del direttore

50.1. Il direttore è il capo del personale. Non può essere nominato direttore il coniuge non legalmente separato, la persona legata in unione civile o convivenza di fatto, il parente o l'affine, entro il quarto grado degli amministratori e dei sindaci ed entro il secondo grado dei dipendenti della Società.

50.2. Il direttore ha il potere di proposta in materia di assunzione, promozione, provvedimenti disciplinari e licenziamento del personale; non possono essere assunti il coniuge non legalmente separato, la persona legata in unione civile o



convivenza di fatto, il parente o l'affine entro il secondo grado del direttore medesimo o dei dipendenti della società.

50.3. Il direttore prende parte con parere consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione; ha il potere di proposta in materia di erogazione del credito.

Il direttore prende parte altresì alle riunioni del comitato esecutivo ed ha, di norma, il potere di proposta per le delibere del comitato esecutivo medesimo.

50.4. Il direttore dà esecuzione alle delibere degli organi sociali secondo le previsioni statutarie; persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende allo svolgimento delle operazioni ed al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del consiglio di amministrazione, assicurando la conduzione unitaria della Società e l'efficacia del sistema dei controlli interni. Il Direttore dà altresì esecuzione alle direttive di natura tecnico – operativa impartite dalla Capogruppo che non necessitino una preventiva validazione da parte del consiglio di amministrazione.

50.5. In caso di assenza o impedimento, il direttore è sostituito dal condirettore, se nominato, dal vice direttore e, in caso di più vice direttori, prioritariamente da quello vicario. In caso di mancata nomina, di assenza o di impedimento di questi, le funzioni sono svolte dal dipendente designato dal consiglio di amministrazione.

TITOLO XIV

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Articolo 51. – Rappresentanza e firma sociale

51.1. La rappresentanza attiva e passiva della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi per cassazione e revocazione, e la firma sociale spettano, ai sensi dell'articolo 43, al presidente del consiglio di amministrazione o a chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

51.2. In caso di assenza o impedimento del presidente del consiglio di amministrazione e di chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto, il direttore consente ed autorizza la cancellazione di privilegi, di ipoteche e le surrogazioni e postergazioni, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di finanziamenti ipotecari e fondiari stipulati dalla Società quando il credito sia integralmente estinto. Di fronte ai terzi la firma del direttore fa prova dell'assenza o impedimento del presidente del consiglio di amministrazione e di chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

51.3. La rappresentanza della Società e la firma sociale possono, inoltre, essere attribuite dal consiglio di amministrazione anche a singoli amministratori, ovvero al direttore e a dipendenti, per determinati atti o, stabilmente, per categorie di atti.

51.4. Il consiglio, inoltre, ove necessario, conferisce mandati e procure anche ad estranei, per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

TITOLO XV

BILANCIO – UTILI – RISERVE

Articolo 52. – Esercizio sociale

52.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il consiglio di amministrazione procede alla redazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale, in conformità alle previsioni di legge.

Articolo 53. – Utili

53.1. L'utile netto risultante dal bilancio è ripartito come segue:

- a) una quota non inferiore al settanta per cento alla formazione o all'incremento della riserva legale;
 - b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- gli utili eventualmente residui potranno essere:
- c) destinati all'aumento del valore nominale delle azioni, secondo le previsioni di legge;
 - d) assegnati ad altre riserve o fondi consentiti dalla legge;
 - e) distribuiti ai soci, purché in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
 - f) attribuiti ai soci a titolo di ristorno, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 54.

53.2. La quota di utili eventualmente ancora residua è destinata a fini di beneficenza o mutualità.

Articolo 54. – Ristorni

54.1. L'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, può determinare il ristorno, vale a dire l'equivalente monetario del vantaggio mutualistico, da riconoscere ai Soci Cooperatori in proporzione alla quantità e alla qualità dei loro scambi mutualistici con la banca, indipendentemente dal numero di azioni da loro possedute, in misura non superiore al 50% dell'utile netto risultante dopo l'accantonamento a riserva legale e la contribuzione della quota ai fondi mutualistici.

54.2. Fermo restando che almeno la metà dell'ammontare riconosciuto a titolo di ristorno è liquidato al Socio Cooperatore mediante incremento della partecipazione sociale, esso è corrisposto a valere sull'utile d'esercizio ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 53, dalle disposizioni di vigilanza e dall'apposito regolamento approvato dall'assemblea.

TITOLO XVI

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ

Articolo 55. – Scioglimento e liquidazione della Società

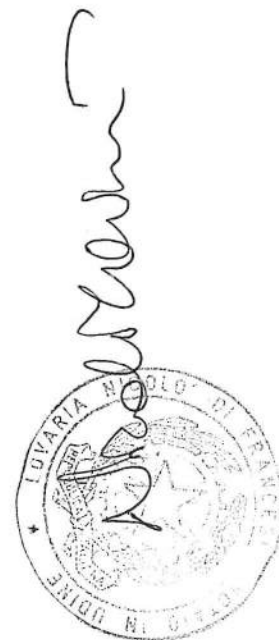
55.1. In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO XVII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 56. – Disposizioni transitorie

56.1. Il termine "dodici" di cui all'articolo 34.4., lett. f), si applica a partire dal mandato successivo a quello in corso alla data del 15/05/2025 e fino ad allora si considera sostituito dal termine "sei".



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuseppe P. Sena".

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, già modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n. 235, firmato digitalmente.

Udine, 16 maggio 2025

firma digitale del notaio Nicolò Lovaria